

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

### RESOCONTI:

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . .	Pag.	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	39
FINANZE (VI) . . . . .	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	55
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	57
ALLEGATO . . . . .	»	63

### CONVOCAZIONI:

Giunta per il regolamento . . . . .	Pag.	III
Giunta delle elezioni . . . . .	»	IV

---

**N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VII Commissione per l'audizione del Ministro della pubblica istruzione.**

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	Pag.	V
<i>Commissioni riunite (I e VIII)</i> . . . . .	»	VI
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i> . . . . .	»	VII
<i>Commissioni riunite (III e IV)</i> . . . . .	»	XI
<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i> . . . . .	»	XII
<i>Commissioni riunite (VIII e XII)</i> . . . . .	»	XIII
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i> . . . . .	»	XIV
<i>Giustizia (II)</i> . . . . .	»	XVII
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> . . . . .	»	XXI
<i>Difesa (IV)</i> . . . . .	»	XXIII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .	»	XXVI
<i>Finanze (VI)</i> . . . . .	»	XXIX
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> . . . . .	»	XXXIII
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> . . . . .	»	XXXVII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> . . . . .	»	XXXIX
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> . . . . .	»	XLI
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .	»	XLIV
<i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .	»	XLIX
<i>Agricoltura (XIII)</i> . . . . .	»	L
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	»	LII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i> . . . . .	»	LIV
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> . . . . .	»	LVI
<i>Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale</i> . . . . .	»	LVII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrori- smo in Italia e sulle cause della mancata indi- viduazione dei responsabili delle stragi</i> . . . . .	»	LVIII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> . . . . .	»	LIX
<b>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</b> . . . . .	»	LXI

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla condizione giovanile

---

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 15,50. —  
Presidenza del Presidente SAVINO.*

**Esame delle possibili forme di iniziativa  
a sostegno della prevenzione e recupero  
in tema di tossicodipendenza.**

In apertura di seduta, il Presidente SAVINO comunica di aver designato, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, il deputato Riggio a fungere da relatore alla Commissione sulla missione in programma a Palermo nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1990, e il deputato Mazzuconi a fungere da relatore alla Commissione sulla missione in programma a Milano nei giorni 22 e 23 febbraio 1990.

Comunica altresì, in relazione all'ordine dei lavori della Commissione, che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che la stessa si riunisca martedì 20 febbraio 1990, alle ore 15,30 per procedere all'esame dello stato dei propri lavori.

Passando quindi al punto all'ordine del giorno, propone – e così rimane stabilito – che l'esame delle possibili forme di iniziativa a sostegno della prevenzione e recupero in tema di tossicodipendenza venga rimandato ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle 16.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### IN SEDE REFERENTE

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente della II Commissione Virginio ROGNONI, indi del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Castiglione.*

#### Disegno e proposte di legge:

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione)

**GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope** (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

**PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti** (2976).

(Parere della I Commissione).

**TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope** (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti** (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

**RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti** (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

**TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali** (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

**BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti** (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Emilio VESCE osserva che nei provvedimenti in esame vi sono valori semantici che travalicano l'ambito oggettivo dell'articolato; in esso cioè prevalgono dei valori extra istituzionali che sono, a suo avviso, da collegarsi con la evoluzione dello scenario politico internazionale. In tale scenario, con la crisi del comunismo si è determinato il venir meno di uno dei principali strumenti di aggregazione e di creazione di consenso sociale all'interno delle società occidentali, in cui, per l'appunto, il confronto con il comunismo costituiva uno dei temi ricorrenti ed unificanti. Nel vuoto così creatosi, si è determinata la necessità di individuare un nuovo nemico e quella che non a caso viene definita come una vera e propria guerra alla droga può costituire un utile strumento di riaggregazione all'interno delle società occidentali. Una ulteriore dimostrazione di tale significato ultroneo è dato dall'atteggiamento fortemente intimidatorio con il quale vengono affrontate tutte le proposte, da lui condivise, che tendono a proporre soluzioni al problema, indubbiamente gravissimo, delle droghe rifuggendo da un approccio proibizionistico.

Tale approccio proibizionistico, oltre a collegarsi sul piano internazionale con tale scenario, si nutre nello specifico panorama italiano — come emerso chiaramente dalla relazione dell'onorevole Casini — di tutto uno schema di valori e di tutta una cultura che è ricorrentemente emersa e su cui ci si è scontrati apertamente in occasione delle grandi lotte sui diritti civili. Invero dietro alla scelta proibizionistica vi è una scelta di democrazia custodiale, di democrazia controllata e vi è una proiezione di un sistema di relazioni sociali segregate, che costitui-

sce un inveramento di quell'onda lunga che, negli anni '80, a partire dalla realtà penitenziaria si è estesa su tutta la società.

Questa cultura proibizionistica permea tutto il disegno di legge trasmesso dal Senato, il quale vuole realizzare ed attuare due finalità. Il primo obiettivo è la lotta alle organizzazioni criminali che hanno il monopolio del narcotraffico e che controllano vaste aree geografiche; il secondo valore che intende affermare è la concezione della tossicodipendenza come stato a metà tra la malattia e la devianza sociale.

In relazione al primo obiettivo osserva che in realtà, come emerge dallo studio compiuto dal sociologo Antonio Lamberti, l'illegalità del mercato delle droghe determina un protezionismo economico dell'attività delle organizzazioni criminali, che si trovano ad agire in una situazione di monopolio simile a quella in cui si trova lo Stato rispetto ad alcune merci. Ora il testo trasmesso dal Senato non dimostra alcuna sensibilità od attenzione rispetto a questa realtà, ignorando i criteri economici posti alla base del narcotraffico da parte delle organizzazioni criminali, della loro contiguità con alcune realtà istituzionali, e preferisce invece il terreno delle asserzioni etico-moralistiche. Manca inoltre, appunto per questo approccio etico-moralistico al problema delle droghe, una analisi dettagliata, chiara e limpida delle legislazioni repressive del fenomeno delle droghe; cita a questo riguardo l'ex Segretario di Stato americano Schultz che ha fatto una analisi molto dettagliata delle varie legislazioni succedutesi in America, degli investimenti finanziari fatti nella lotta alla droga e degli scarsi risultati prodotti.

Il provvedimento in esame attua un inaccettabile appiattimento tra droghe leggere e pesanti, tra consumatore abituale e consumatore occasionale, tra piccolo spacciatore e grande spacciatore, per i quali tutti si prevede, in varia misura, il ricorso al carcere. A tale proposito, in relazione appunto al secondo valore che tale progetto di legge vorrebbe affermare,

osserva che già oggi vi è una grossa presenza di tossicodipendenti in carcere; per questi il già insufficiente trattamento previsto dalla normativa vigente è spesso, in realtà, in molti istituti penitenziari inapplicato. Il tossicodipendente oggi in carcere si trova in una situazione di totale abbandono e di isolamento, sottoposto anziché ad un trattamento medico, ad un trattamento a base di idranti e manganelli, come avviene ormai abitualmente nel carcere di Poggioreale e che è diventato oggi un modello di repressione e negazione violenta di qualsiasi valore e soggettività individuale. Sulla base della sua esperienza personale, può senz'altro affermare con certezza che la situazione in cui si viene a trovare il tossicodipendente in carcere è estremamente offensiva ed umiliante. Del resto tutto il meccanismo di sanzioni amministrative previste in una prima fase sono una dimostrazione ipocrita della falsa conoscenza che vi è su questo punto.

In realtà la legalizzazione delle droghe pesanti è l'unica strada che consente una vera e propria inversione di tendenza ed un vero attacco alla criminalità organizzata, posto che il problema centrale del fenomeno delle droghe è l'indotto criminale che produce.

D'altro canto l'appiattimento punitivo sopra denunciato, con la punizione del semplice uso di uno spinello determina una criminalizzazione di vaste aree sociali e pertanto non può essere accettata; preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti tendenti ad affermare il principio della liberalizzazione delle droghe leggere, che non significa, comunque, permissivismo assoluto, posto che essa dev'essere accompagnata da una cultura che scoraggi l'uso delle droghe ma che sia una cultura non di repressione, ma di dissuasione, non proibizionistica, basata sul consenso dell'individuo e non sulla sfiducia nella sua capacità di autodeterminarsi. Occorre cioè affermare al riguardo l'esigenza che vi sia meno Stato e più società, meno Stato e più diritti civili.

Il deputato Luciano VIOLANTE osserva che il testo trasmesso dal Senato può dividersi in tre parti differenti nei confronti delle quali può essere assunto un atteggiamento diverso. Il gruppo comunista condivide, infatti, sostanzialmente la parte relativa al narcotraffico e quella relativa ai servizi: le disposizioni concernenti queste due tematiche, seppur bisognevoli di qualche ritocco, possono essere rapidamente approvate dalle Commissioni. Una terza questione è invece quella concernente il trattamento della persona tossicodipendente: sul modo di affrontare questa problematica si incontrano essenzialmente le critiche del suo gruppo in quanto la normativa approvata dal Senato non raggiunge lo scopo della cosiddetta dissuasione penale, crea una situazione di confusione e incertezza a livello istituzionale e statalizza, giurisdizionalizzandolo, il rapporto terapeutico. In effetti, è giusto dire che la nuova normativa deve tendere alla dissuasione, per quanto possibile, dall'uso degli stupefacenti: ma se la finalità è condivisibile, del tutto inidonei sono gli strumenti suggeriti. La materia della tossicodipendenza, in realtà, va affrontata con razionalità al di fuori di inutili ideologismi, ricercando soluzioni realmente praticabili e individuando norme che non lascino dubbi interpretativi nell'analisi del testo. Invece il provvedimento pervenuto dal Senato, sotto questo aspetto presta il fianco a numerose critiche: desidera conseguentemente, in via preliminare, esprimere alcuni dubbi di natura più marcatamente interpretativa su cui auspica i relatori e il Governo potranno soffermarsi in sede di replica.

In primo luogo, rileva come il testo originario del disegno di legge facesse riferimento al concetto di punibilità dell'uso e del consumo personale. Nel corso dei lavori al Senato, sia in comitato ristretto che successivamente in Commissione ed in Aula, si è invece prevista la punibilità della sola detenzione: questo aspetto, e tutte le conseguenze applicative che ne derivano, deve essere ben chiaro all'interprete per cui, se si vuole davvero

affermare che l'uso e il consumo in sé non sono punibili, è opportuno dirlo con chiarezza senza ingenerare equivoci. Quanto al procedimento amministrativo previsto dall'articolo 14 del testo del Senato, esso rinvia agli articoli 13 e seguenti della legge sulla depenalizzazione, ma con alcune correzioni significative: prima fra tutte, la riduzione ad un terzo dei termini previsti da questa legge; al riguardo, sembra evidente che le nostre strutture amministrative non saranno in grado di reggere ai tempi brevissimi così indicati. Inoltre, nulla si dice quanto alla prescrizione; anche qui, giova ricordare che stabilire cos'è la prescrizione è un fondamentale diritto del cittadino e che la richiamata legge sulla depenalizzazione rinvia, in materia, al codice civile che fa però riferimento solo al pagamento di somme.

Richiamato quindi il procedimento di cui all'articolo 15 della legge sulla depenalizzazione che anch'esso prevede una procedura complessa difficilmente conciliabile con il procedimento amministrativo configurato dal testo approvato dal Senato, ricorda come per le cosiddette droghe leggere il prefetto può stabilire che non si applica alcuna sanzione; questa considerazione, ricollegata alla disposizione per cui solo dopo tre volte scatta la fattispecie penale, fa sì che il reato venga a mancare di uno dei suoi presupposti che, nella normativa proposta, assume natura discrezionale. Ciò è in contrasto con un indirizzo costante della Corte costituzionale per la quale il presupposto per l'esercizio dell'azione penale non può dipendere da un presupposto discrezionalmente fissato dall'autorità amministrativa. Altra carenza del testo è costituita dalla mancata qualificazione dell'illecito penale; non si comprende, cioè, se siamo di fronte ad un delitto o ad una contravvenzione e ciò non è privo di effetti concreti (si pensi, a titolo di esempio, ai diversi termini in materia di sospensione condizionale).

L'aspetto che però appare più grave riguarda la prefigurata statalizzazione del rapporto terapeutico fissata dagli articoli 96 e seguenti della nuova legge: si tratta di un meccanismo del tutto in contraddizione con i principi di un moderno Stato

di diritto che non fa distinzione tra la figura del malato e quella del delinquente; la possibilità, poi, del ricorso per Cassazione farà sì che proprio in quella sede si avrà la giurisdizionalizzazione più completa del trattamento di recupero con la totale generalizzazione ed omogeneizzazione del programma socio-terapeutico: questo è tipico di uno Stato totalitario e non di uno Stato democratico. In quest'ottica, se si riflette sulla possibilità concessa di impugnare di fronte al tribunale il programma di cura fissato dalla USL, cos'è questo se non la giurisdizionalizzazione del rapporto terapeutico? Inoltre, sarà consentito, oltre al tossicodipendente, anche alla stessa USL di proporre impugnazione? Non si avrà di fatto, come risultato, il formarsi di una « giurisprudenza » che stabilisce la terapia? Si tratta, quindi, di un meccanismo del tutto insostenibile, inaccettabile poiché confonde il concetto di cura con quello di pena, principio del tutto estraneo ad uno Stato di diritto.

In realtà, quando si imbrocca una via sbagliata, la cosa migliore è lasciarla: andare avanti in una soluzione pasticciata come quella suggerita non farà che complicare sempre di più le cose. Il meccanismo prefigurato non è dissuasivo: se è vero, infatti, che per arrivare alla sede penale occorreranno tre applicazioni, in via definitiva, delle sanzioni amministrative irrogate dal prefetto, è chiaro che, con la connessa lunghezza di tempi dei nostri meccanismi burocratici e istituzionali, qualsiasi persona, minimamente attrezzata dal punto di vista economico, non avrà da temere alcun effetto dissuasivo. Inoltre, come già approfonditamente rilevato dalla collega Finocchiaro nel suo intervento, la teoria della prevenzione generale della sanzione penale, è tesi vecchia e ormai unanimemente superata dalla dottrina anche nei suoi più diversi orientamenti. La proposta conclusiva del gruppo comunista è quindi quella di approvare subito la parte relativa alla lotta al narcotraffico e quella sulle strutture, stralciando invece quella sul trattamento del tossicodipendente. Quest'ultima materia potrà, invece, essere più adeguata-

mente trattata dopo aver preso atto di quelli che saranno i risultati della prossima Conferenza mondiale dell'ONU che si terrà sulla materia a Londra. Del resto, anche in uno dei più recenti incontri preparatori della citata Conferenza, il rappresentante della Gran Bretagna ha ribadito che è ancora tutto da discutere se il diritto penale possa essere applicato a quest'area: ciò è particolarmente da dimostrare soprattutto in un ordinamento come il nostro che è l'unico, tra gli Stati contraenti la Convenzione di Vienna, ove vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; e non è un caso che proprio la Germania, unico Stato contraente ove pure esiste questo principio, sia pervenuto alla affermazione della discrezionalità dell'azione penale proprio nella materia della tossicodipendenza. Il meccanismo sanzionatorio suggerito dal testo del Senato, poi, viola senza dubbio il principio generale della « personalità della responsabilità penale » basato sui presupposti della « dominabilità del fatto » e della « esigibilità di un comportamento diverso ».

Conclusivamente, ribadisce che il problema di fondo da affrontare è quello di analizzare il malessere che è sempre alla base della condizione del drogato per il quale si tratta sempre di un problema di riempire un vuoto di vita: se l'esigenza è dunque quella di non confondere la frontiera sociale con quella repressiva, perché mischiare la cura con la pena come propone il testo del Senato? Meglio affrontare subito le problematiche della lotta al narcotraffico e quelle delle strutture e stralciare la parte relativa al trattamento della persona tossicodipendente che più adeguatamente potrà essere analizzata in un momento successivo tenuto conto anche dei risultati della citata Conferenza.

Conclude, sottolineando come comunque il dibattito dovrà incentrarsi non unicamente sul problema delle tossicodipendenze, ma anche su quello, il più delle volte collegato, dell'alcolismo al quale pure il gruppo comunista ritiene debba annettersi la massima attenzione.

Il deputato Giuseppina BERTONE osserva che in questi giorni di discussione

sono già stati espressi i motivi di dissenso dal testo in esame e indica le ragioni legate allo spirito del progetto di legge approvato dal Senato, con la sanzione di un comportamento individuale a rischio usata come messaggio d'ordine e come potenziale deterrente rispetto al comportamento stesso. I percorsi che il provvedimento propone nella parte relativa al rapporto con le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sono non solo ingiusti e non adeguati alla complessità del problema che si propongono di affrontare, ma di scarsa praticabilità. Non intende quindi ripercorrere tutti gli aspetti sui quali nutre perplessità, ma desidera sottolineare e riflettere brevemente solo su alcuni di essi.

Il primo aspetto relativo alla individuazione della persona tossicodipendente alla quale si applicano le pene minori è questione già affrontata ampiamente, per cui accenna soltanto ad un aspetto particolarmente drammatico, tralasciando le questioni della « dose media giornaliera » (che qualificati esperti hanno giudicato di impossibile definizione), dell'uso abituale o occasionale di droga, e della distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti; si domanda quanti sono in realtà i tossicodipendenti che non siano anche piccoli spacciatori: si tratta senza dubbio di una esigua minoranza. Allora sorge il dubbio del soggetto a cui è applicabile la normativa meno severa, quella che secondo i sostenitori del disegno di legge dovrebbero portare all'uscita dalla droga. Traspare qui un calcolo odioso (consapevole o no), secondo il quale per un piccolo numero di persone che, fortunatamente, sono sostenute, integrate e non hanno particolari problemi economici, si prevede la possibilità del recupero, e per coloro che invece vivono in condizioni di maggiore disagio si sceglie la segregazione immediata con pesanti pene detentive. Su questo problema si deve riflettere adeguatamente, perché costituisce un messaggio odioso.

L'altro punto che desidera affrontare è quello dei servizi, pubblici e privati, e del ruolo che viene loro assegnato. Il primo aspetto, apparentemente banale, è rela-

tivo alla brevità dei termini per le USL per istituire un servizio per le tossicodipendenze. Ma è realistico pensare che quanto non è stato attuato nei 15 anni successivi alla legge n. 685 sia realizzato in 60 giorni, tanto più che non è previsto nessun nuovo investimento in materia? E soprattutto come è possibile trovare nuovi operatori preparati professionalmente ed in così poco tempo? Il secondo aspetto è relativo al complesso di norme che regolano il rapporto tra servizi e utente. Si intrecciano su questa questione aspetti molto delicati: la costrizione, per i tossicodipendenti, sia pure non dichiarata, a scegliere un percorso terapeutico per sfuggire alla prigione, anche se non intimamente convinti dell'opportunità del trattamento, mettendone così in forte discussione l'efficacia; i tempi (10 giorni) dati ai centri per preparare il programma terapeutico non sono adeguati, come se si trattasse di un problema soltanto sanitario e non invece di una relazione tra terapeuta e utente, di conoscenza della situazione ambientale e di vita e, per quanto possibile, delle cause del disagio; la responsabilità di dover decidere se l'utente è ligio al programma o se deve tornare nel circuito giudiziario falsa la funzione del terapeuta che diventa impropriamente uno strumento di controllo sociale.

Ai servizi, inoltre, sono addossate incombenze burocratiche e amministrative che presumibilmente assorbiranno gran parte del tempo degli operatori distogliendoli dai compiti a loro più propri.

Come sostiene il coordinatore degli interventi sulle tossicodipendenze del Comune di Torino, la legge sembra aspettarsi che questi interventi siano risolutivi, immediatamente efficaci, con l'esclusione di ogni aggravamento o ricaduta o errore terapeutico, e comunque erogati da un servizio perfettamente efficiente. Ma ancora più grave è che l'immagine e la connotazione repressiva che i servizi assumeranno, allontanerà i tossicodipendenti che volontariamente si rivolgono ai centri. Questo le pare il rischio più grave che emerge dal disegno di legge: il ti-

more della denuncia può allontanare il tossicodipendente in cerca di aiuto non solo dai servizi pubblici ma anche dalle reti di solidarietà che sono state intessute in molti luoghi da privati, riportando il fenomeno in uno stato di maggiore clandestinità con un aggravamento delle sofferenze individuali e dei rischi sociali (microcriminalità e soprattutto AIDS). Il provvedimento si limita a prevedere strutture e apparati, anziché ad intervenire fattivamente per risolvere il problema. Molte di queste riflessioni valgono per le comunità come pure per le altre iniziative di volontariato.

A questo proposito, gli estensori del disegno di legge sembrano considerare le iniziative di volontariato e di tipo privato-sociale come più o meno estemporanei servizi a disposizione dei Ministeri. Ricorda che spesso (e nei casi migliori) si tratta di organizzazioni di nuove forme di partecipazione, con regole, ideali e valori autonomamente scelti e non svendibili, che questo provvedimento illiberale (che cerca di diffondere la mentalità carceraria nella società anziché aprire il carcere alla società) rischia di distruggere. A meno che il progetto, che pare puntare molto sulle comunità (in considerazione anche dei pochi finanziamenti stanziati) intenda incrementare un certo tipo di intervento privato non sociale, che si assuma, per conto dello Stato, un compito di segregazione dei devianti.

Per quanto riguarda la prevenzione, anche se condivide gli interventi proposti (scuola e formazione), dubita che essi siano attuabili e le pare che essi rispondano ad una concezione più « predicatoria » che attiva; anche i finanziamenti in proposito sono modesti. Ritiene che la prevenzione vada attuata con interventi non specifici sulla tossicodipendenza, ma intervenendo sulle condizioni di vita che più facilmente possono portare alla tossicodipendenza, ricostruendo il tessuto sociale dove si è degradato, dando opportunità di vita e di speranza. Non si illude certo che tutto ciò sia risolutivo ma pensa possa essere efficace, almeno quanto la proposta in discussione. Certo è

una cultura opposta a quella del rifiuto e del sospetto che ispira questo provvedimento. Se è vero che si lancia un messaggio, pare che esso sia il messaggio di una comunità che ha paura e si difende anziché di una comunità forte nei suoi valori e principi, capace di sostenere chi è in difficoltà anche quando non ne condivide i comportamenti.

Preferisce piuttosto l'idea di uno Stato laico ma solidale, che sa intervenire con strumenti complessi e concreti di fronte alla complessità attingendo a tutte le risorse di umanità, intelligenza, professionalità che pure ci sono nel paese: non ha infatti perso ancora ogni speranza nonostante questa epoca di « controriforma ».

Non è d'accordo con le proposte di liberalizzazione (dirette a contrastare il traffico di stupefacenti), pur constatandone la serietà: è possibile per lo Stato attivarsi efficacemente senza abbandonare chi, per il proprio disagio, si inserisce nel percorso doloroso della droga.

Si augura che siano possibili alcuni approfondimenti, ascoltando operatori del settore, magistrati, volontari: tutti coloro che, in assenza dell'intervento statale, hanno saputo costruire con successo percorsi alternativi. È necessario approvare una legge funzionale e utile: esprime sorpresa per il modo in cui il relatore per la II Commissione ha liquidato le posizioni del cartello « educare, non punire », rappresentato da soggetti impegnati in senso complessivo nel sociale, e non esclusivamente nel settore specifico.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI ritiene che il dibattito sia stato falsato dalla pregiudiziale, secondo cui l'uso della droga fa male, è un disvalore, da cui deriva l'elemento qualificante della legge, cioè l'affermazione dell'illiceità del consumo. L'esame del provvedimento deve essere scevro da pregiudizi. È l'abuso e non l'uso a far male, e ciò è vero anche in relazione al vino, ai farmaci, ai derivati della canapa e dell'oppio. Il disvalore ha una valenza individuale e perciò dal disvalore non deve derivare necessariamente l'affermazione di illiceità, tut-

t'altro, perché il discorso deve riguardare invece l'intervento educativo, la rimozione delle cause; altrimenti, considerazioni simili sul disvalore del comportamento varrebbero anche per l'aborto, l'adulterio o lo sperpero di ricchezza. L'affermazione di illiceità del consumo di droga può configurarsi dunque come un atto di fede che ha indubbiamente determinati presupposti ideologici e culturali o, peggio, di strumentalità politica e si traduce in una risposta assolutamente di parte e come tale non condivisibile.

L'esame del provvedimento non si svolge su una « tabula rasa », ma esiste una storia legislativa precedente che va presa in considerazione con attenzione per analizzare risultati, attuazione, problemi e fallimenti della normativa esistente.

La legge n. 685 del 1975, in 15 anni di vigenza, ha portato all'aumento della drammaticità del problema sia per l'incremento quantitativo dei tossicodipendenti, sia per i problemi sociali ad esso legati; concorda con il relatore per la II Commissione Carlo Casini che ha inquadrato la legge n. 685 nel filone proibizionista e punitivo: anche in essa infatti sono vietati l'uso delle sostanze stupefacenti e la detenzione di modiche quantità.

Il relatore Carlo Casini ha indicato quattro motivi del mancato funzionamento di tale legge. In primo luogo, l'*escalation* della delinquenza organizzata: ma allora, perché non sperimentare altre strade, a fianco di una più attiva azione contro il traffico di droga, che vadano nella direzione di scindere la domanda del consumatore dall'offerta malavitosa? Spezzando questo legame sarebbe estremamente più semplice operare per ridurre la domanda fornendo informazioni e consentendo la conoscenza reale del fenomeno, mantenere differenziati i mercati delle singole droghe (evitando quindi il passaggio, gestito dalla malavita, attraverso una programmata abbondanza o penuria di merce di un certo tipo). Bisogna tentare di battere questa strada evitando anche i problemi ed i rischi che

una legislazione d'emergenza nel campo repressivo, con l'aumento dei poteri delle forze dell'ordine e la proliferazione di sanzioni anomale, necessariamente porta con sé.

Un altro aspetto riguarda la cultura permissiva. Può darsi che la scarsa convinzione dell'efficacia della legge abbia prodotto una sua disapplicazione puntuale, ma ci sono elementi, anche strutturali, che ne hanno impedito l'efficacia. Il problema dell'applicabilità resta il problema di fondo anche del disegno di legge in esame. Aldilà del consenso o meno sui contenuti, una legge non applicata arreca danno perché non soddisfa con certezza ed uniformità il problema dei diritti degli individui (nei diversi settori: informazione, assistenza, terapia) e delle sanzioni a loro carico. Non basta infatti prevedere in astratto le sanzioni, se non si è in grado di applicarle. Si rischia, infatti, che la pena diventi esemplare solo perché colpisce un individuo fra molti e costituisca un segnale di sfortuna o di disperazione. È necessario, quindi, valutare attentamente, per il provvedimento in esame, l'impatto reale sui servizi territoriali, sulle prefetture, sulle preture, sulle carceri, sulle comunità terapeutiche, eccetera.

Dopo 15 anni dall'approvazione della legge n. 685, circa il 30 per cento delle USL non ha ancora istituito un servizio per le tossicodipendenze; il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno circa l'11 per cento dell'utenza tossicodipendente, che frequenta i servizi pubblici; in Campania l'incidenza dell'utenza supera di poco il 4 per cento.

Sarebbe interessante non solo conoscere il numero degli operatori coinvolti e la loro distribuzione sul territorio, nonché la loro formazione, ma anche verificare l'applicazione del comma 1 dell'articolo 84 della legge n. 685 che sancisce il diritto del tossicodipendente a ricevere anche in carcere le cure mediche e l'assistenza sanitaria a scopo di riabilitazione.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha affermato che l'enorme aumento dei suicidi in carcere, la

larga mancanza di convenzioni tra USL e carcere, la scarsa applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova, sono la prova irrefutabile che questi servizi non sono stati predisposti e che il progetto di riforma in discussione conferma tale articolo e non ne propone modifiche sostanziali. È necessario analizzare le responsabilità e prevedere meccanismi certi di messa in opera dei servizi. Altrimenti, ritiene che l'affermazione che la 685 non ha funzionato a causa della cultura permissiva (cultura che culmina nella « modica quantità »), significa solo colpevolizzare i tossicodipendenti e nascondere le responsabilità politiche di uno Stato assente, confusionario, omissivo; significa nascondere che la 685 ha riscontrato forti difficoltà proprio nelle sue parti propositive, la prevenzione ed il recupero, anche a causa degli esigui finanziamenti messi a disposizione dalle varie leggi finanziarie.

Altra questione riguarda la modica quantità; ad essa si sostituisce un'altra definizione di limiti e delle dosi che, pur riducendo la discrezionalità del giudice, pone problemi notevoli: il legame maggiore tra il tossicodipendente ed il mercato (ed il suo rapporto quotidiano con lo spacciatore); la determinazione di una quantità di una sostanza, che può variare non solo in rapporto a bisogni fisici, ma anche al contesto in cui si trova a vivere il tossicodipendente; l'incidenza della purezza della sostanza.

La legge n. 685, infine, prevede una procedura inutile che si conclude comunque con il proscioglimento. Anche nel caso del procedimento sanzionatorio di cui al provvedimento in esame, soggetti competenti (Prefetto e Pretore) avvertiranno l'inutilità di quello che il deputato Gramaglia ha definito il gioco dell'oca delle sanzioni, prima definite amministrative e poi penali, e l'ingiustizia per una pena spropositata inflitta al consumatore che, superate di poco le dosi indicate dalle tabelle per la dose media giornaliera, si vede definito e trattato da spacciatore. Ci si troverà, inoltre, a dover punire comportamenti normali per i tossico-

dipendenti quali l'induzione o l'abbandono della siringa; in particolare, sull'abbandono di siringa, unico riferimento esplicito al problema dell'AIDS contenuto in questa legge, ritiene che ben altro debba essere l'approccio al problema del contagio.

Per la valutazione della situazione esistente e le possibilità di attuazione del testo in esame, è necessario un approfondimento che deve comportare anche confronti con gli operatori e le professionalità coinvolte nell'applicazione della legge: rinnova, pertanto, la richiesta di audizioni.

La seconda traccia di riflessione è lo scenario in cui si manifesta il fenomeno e le modalità di verifica. Denuncia questa attenzione peculiare alla dipendenza da droga, (intesa quasi esclusivamente come derivati dall'oppio), quando per altri fenomeni (quali la dipendenza da alcool), che comportano gravi conseguenze di morte e di violenza, non viene prestata la stessa attenzione e viene assorbito con più facilità l'allarme sociale. In primo luogo, i drogati sono giovani e tutti potenzialmente possono essere colpiti da questa epidemia, come l'ha definita il relatore per la II Commissione; potrebbero avere un futuro in una società del benessere e compiono invece una scelta di morte. Inoltre, i drogati recano su di sé i segni del degrado e dell'abbruttimento con cui spesso convivono e costituiscono una presenza fastidiosa perché tendono a delinquere e fomentano un mercato illecito e clandestino che arricchisce mafia e malavita. La droga, comunemente intesa come eroina, inoltre, non fa parte della nostra cultura (mentre il vino, ad esempio, sì). Infine i drogati, essendo giovani, costituiscono la parte più vulnerabile della società e sussiste la tentazione di imporre loro ciò che devono e non devono fare, limitarne i comportamenti, imporre loro regole di « normalità ».

Concorda con il relatore Casini che l'emergenza droga si presenta per le aree del benessere, società senza valori che massificano l'individuo, che si basano sull'inefficienza, la competitività, il « ram-

pantismo », emarginando chi non si può e non si vuole omologare, che non si misurano, come ha affermato il relatore Casini, sulla solidarietà e sulla libertà, ma piuttosto sul desiderio di possesso e di dominio.

Ma ritiene che dalla consapevolezza che è la crisi di una società, di una cultura, di un modo di produrre, degli squilibri sociali e ambientali possano discendere alcune considerazioni: la società ed il problema sono complessi e non esiste un'unica soluzione ed è necessario porsi nella logica della ricerca della sperimentazione individuando più risposte, senza proporre la soluzione in una legge, criminalizzando altre analisi, prospettive, proposte.

Se è un vuoto esistenziale quello che si riempie con la dipendenza e la necessità di una sostanza esterna, non è certo la paura di una sanzione più o meno dura a costituire un deterrente. La scelta di drogarsi si innesta in una debolezza di personalità o sociale, ma è pur sempre una scelta, e le sanzioni proposte non possono avere quindi una funzione preventiva: di ben altra autorevolezza e incisività necessiterebbe una prevenzione efficace. Sarebbe necessario un intervento articolato per rimuovere le cause del disagio sociale o esistenziale ed ovviamente non tutto dovrebbe essere a carico dello Stato: si dovrebbe, ad esempio, esaminare a tal fine i provvedimenti di riforma del servizio sociale.

Ci si deve chiedere se sia efficace l'informazione gestita da una scuola che, nella fascia dell'obbligo emargina una fetta sempre maggiore dei suoi scolari: risulta infatti che il 30 per cento dei tossicodipendenti non porta a termine la scuola dell'obbligo.

L'autorità benevolente di cui parla il relatore Casini dovrebbe scegliere tra autoritarismo e autorevolezza. L'informazione e la prevenzione devono scaturire da fonte autorevole che, per essere efficace, deve essere credibile: deve cioè essere sincera, conseguente, calibrata, pronta a riconoscere gli errori commessi. Il relatore Casini ha parlato del dovere di

ciascuno di crescere, costruirsi in modo da essere, con la propria vita, un dono per gli altri: con ispirazioni e parole un po' meno mistiche è d'accordo, ma è una sua convinzione personale, che si guarderebbe dal trasformare sia in metro di giudizio per gli altri, sia in norma legislativa.

Ritiene che il legislatore e lo Stato abbiano dei limiti ben precisi e non possano né debbano determinare i comportamenti dei singoli indicando strade obbligate di formazione personale o mete da raggiungere. Lo Stato può invece fornire gli strumenti perché le scelte, i comportamenti di ciascuno siano i più consapevoli possibili, nonché rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero dispiegarsi delle possibilità individuali.

Il deputato Leda COLOMBINI sottolinea in primo luogo la necessità dell'approfondimento della conoscenza del fenomeno droga, a suo avviso decisivo, per tracciare qualunque tipo di intervento in materia. Già molto ci dicono le fredde cifre. Oltre mezzo milione di tossicodipendenti di cui circa trentamila in cura presso strutture pubbliche e tremila presso strutture private. In media si registrano due morti al giorno: 797 nel 1988 e nell'anno appena trascorso il grafico ha subito una vertiginosa impennata. L'età media dei giovani deceduti per gli effetti di sostanze stupefacenti è intorno ai 26-27 anni, come risulta dai dati raccolti nel 1989. Su dieci reati commessi, otto ruotano intorno alla droga ed è per questo che gli istituti di pena delle grandi città sono affollati di tossicodipendenti. Rispetto alla sieropositività e l'AIDS abbiamo « conquistato » il primato europeo con il 68 per cento di effetti del virus. Lo stesso fatturato del traffico della droga viene valutato (fonti CENSIS) a circa 3-40.000 miliardi annui. Per questo, il problema della tossicodipendenza è enorme e complesso sia sul terreno sociale che su quello economico e culturale e spesso non è ancora pienamente conosciuto sia nelle dimensioni quantitative ma soprattutto qualitative. È quindi compito della legge

che si andrà ad approvare portarlo tutto intero fuori della clandestinità, portarlo allo scoperto per coglierne tutte le differenze e articolazioni, quale condizione ineliminabile per affrontarlo e risolverlo. Va soprattutto approfondito nelle zone e aree particolarmente a rischio: aree metropolitane, « comunità carcerarie ».

Una ricerca della regione Lazio ci dice che a Roma e nel Lazio i tossicodipendenti sono 80.000 quelli conosciuti ma pare siano oltre i 100.000 che il fenomeno è in espansione e appartengono a tutti gli strati sociali. A fronte di tale entità del fenomeno, a Roma sono solo quindici le comunità terapeutiche in funzione e solo due pubbliche. Sono insufficienti i servizi offerti dalle USL.

Un'indagine effettuata nel carcere femminile di Rebibbia tra le detenute tossicodipendenti italiane per cercare di ricavare un quadro preciso della situazione e per verificare la disponibilità delle detenute di Rebibbia femminile in merito alle possibilità di recupero e alle concrete prospettive di lavoro in funzione del reinserimento sociale.

Un'esigenza, questa, scaturita dal loro continuo confrontarsi con la contraddizione esistente tra una possibilità di recupero reale ed i molteplici problemi connessi con la sua realizzazione effettiva quali: la mancanza di servizi, di strutture adeguate, di offerte d'impiego. Ma l'esigenza è anche quella di confrontarsi con l'invisibilità, l'indistinto in cui è tenuta la tossicodipendenza delle donne che indistinta o neutra non è; basta pensare ai problemi connessi alla sessualità, alla riproduzione, alla maternità, ai figli di donne tossicodipendenti che già hanno iniziato a nascere sieropositivi.

C'è qui una diversità, un terreno di approfondimento e conoscenza da cogliere e affrontare affinché la legge se ne faccia carico; l'area della detenzione femminile è un luogo emblematico a tale fine.

A Rebibbia, tra le italiane, le donne tossicodipendenti sono oltre un terzo della popolazione detenuta, un numero che aumenta se si considerano le tossicodipendenti in carcere per reati connessi

alla droga, si superano così i due terzi (70 per cento), tra queste la quasi totalità sono straniere. La punta massima è compresa tra i 23 ed i 31 anni, tra esse c'è una scolarità molto bassa, alcune non hanno finito la scuola dell'obbligo, nessuna supera la media superiore, nessuna ha prospettive di lavoro. I pochi dati differenziati che si posseggono dimostrano che le donne, rispetto agli uomini, entrano in misura largamente inferiore nel tunnel della droga, ma una volta entrate è per loro più difficile uscirne, sono più facili le ricadute ed è più lungo e faticoso il percorso per superare la situazione di tossicodipendenza che intacca nel profondo la loro identità personale. Per questo se si vuole veramente che l'intervento programmato sia realmente di recupero vanno approfonditi tutti questi aspetti. Il carcere, a suo avviso, non offre soluzioni alla tossicodipendenza, se infatti fosse un vero deterrente nessuno sarebbe tale dato che, almeno una volta, ci sono passati pressoché tutti e tutte.

Il diritto personale ad essere curati non è garantito; basti pensare che su 210 istituti di pena solo 130 sono convenzionati con USL. Occorre quindi invertire la logica del disegno di legge approvato dal Senato, che è quella della punibilità, per passare alla logica della solidarietà e costruire un'alternativa concreta al carcere proprio perché: il carcere non fa che raddoppiare l'emarginazione del tossicodipendente, isola un soggetto già debole e con problemi di inserimento, non soddisfa le esigenze di recupero. Terminato il periodo di detenzione tutti gli interrogativi si pongono in maniera drammatica e il carcere finisce per diventare strada naturale e ripetibile e senza uscita.

Occorre quindi pensare a costruire un'alternativa concreta al carcere utilizzando tutte le forme già possibili con l'ordinamento attuale e nello stesso tempo tenendo conto della specificità della condizione femminile e del basso numero di donne detenute (sono circa il 6 per cento dell'intera popolazione carceraria) sperimentare un « progetto donna alternativo al carcere », elaborato con il

controbuto dei Ministeri della giustizia e per gli affari sociali, incentrato soprattutto sulla prevenzione. Prevenzione è cosa ben diversa dalla informazione. Prevenzione significa incidere sulla scarsa qualità della normalità, sulla carenza dei servizi, creare centri di informazione, strutture sociali che forniscano consigli sulla base di una cultura di solidarietà, costruire case che siano residenza e non dormitori, creare occasioni di lavoro e di studio e non mortificare i giovani con prospettive inadeguate o proposte senza futuro. C'è bisogno di una normativa che consenta innanzitutto di potenziare la rete dei servizi pubblici, le comunità e fornisca al sistema delle autonomie locali mezzi e indirizzi per articolare in tutto il Paese una rete di servizi, strutture e prestazioni capace di dare una differenziata quantità di risposte ai problemi dei singoli tossicodipendenti e alle loro famiglie partendo da quello che già è stato realizzato e che ha dato vita spesso ad esperienze di grande qualità. All'esistente occorre guardare per migliorare e dare risposte adeguate e per andare avanti. Ricorda che a Roma, nel quartiere di Primavalle, alcuni tossicodipendenti hanno dovuto occupare un magazzino per iniziare insieme, per proprio conto, un'opera di recupero. I ragazzi non hanno trovato rispondenza alle loro richieste nella Circostrizione — che a loro volta non sono messe in grado di assolvere a questo delicato compito: gli uffici della 19ª circoscrizione, infatti, sono in due piccole palazzine ed il personale addetto ai servizi sociali dispone solo di una stanza di sedici metri quadrati — e nelle altre strutture pubbliche. La loro esperienza rivela che non è sempre necessario, per un'opera di rieducazione, un ricovero in comunità lontane dalle città di appartenenza. Essi chiedono un centro di prima accoglienza 24 ore su 24; comunità che siano centri di formazione professionale, in cui il lavoro non valga solo come terapia, ma diventi la premessa per la condizione di vita futura.

Ribadisce che l'azione di recupero deve essere un impegno di tutti e l'assi-

stenza non può basarsi solo sui farmaci, ma investire l'intera area delle esigenze del tossicodipendente e le sue aspettative. A partire dall'esame dei limiti delle comunità terapeutiche che, attualmente, sono spesso luogo di passaggio e non un gradino di crescita nel sociale, luoghi di rinuncia e sofferenza con il compito di riordinare la vita del tossicodipendente, ma spesso senza riuscire a far riscoprire la sensazione e la gioia di ridisegnare il proprio futuro, occorre realizzare strutture più complete che permettano al tossicodipendente di trovare una vita diversa. In questo senso, nessuno può offrire ricette precostituite, ma è aperta ogni sperimentazione che si fondi su un limpido programma terapeutico e sul rispetto dei diritti della persona. Su queste basi non può esservi alcun ostacolo all'intervento pubblico e a quello privato.

Altro aspetto, è la necessaria integrazione tra i servizi pubblici e quelli privati in funzione del recupero e della solidarietà sociale, affinché si realizzino veri centri di accoglienza e di orientamento.

Un altro dei problemi fondamentali è quello del rientro nel lavoro, prospettiva molto difficile in quanto alla carenza di offerte di lavoro si aggiunge spesso, per il tossicodipendente, una scolarizzazione non compiuta ed una non definita professionalità. È necessario tenere sempre presente il bisogno di normalità, di sicurezza del tossicodipendente ed istituire una rete di servizi sociali pubblici differenziati, di operatori professionalmente capaci al suo reinserimento, e fornire adeguati stanziamenti. Dalla sua esperienza nei quartieri romani e dalla sua conoscenza dei tossicodipendenti nelle carceri, emerge che il tossicodipendente non è un malato, ma è una persona che sta male, con molti problemi e va aiutato e non punito. A questo proposito ritiene che nel testo in esame vada rivista anche la parte relativa alle pene accessorie che troppo spesso sono un reale ostacolo al reinserimento.

Il tossicodipendente è spesso accompagnato da povertà, tristezza e riti autopunitivi e cerca di diventare persona drogandosi, provando ad essere « altro »; non

vogliono essere come sono, non vogliono accettare la realtà brutta e povera in cui vivono. Per questo è il mondo politico ad essere chiamato in causa, il suo modo di fare politica; gli ideali, la pratica e i comportamenti che lo guidano. Occorre tenerne conto nel fare la legge. Chi si trova nella condizione di tossicodipendenza o ne vive le conseguenze come la famiglia, si aspetta di non essere deluso.

Il deputato Alessandra CECCHETTO COCO ricorda che fino al 1934 la mera detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti non erano puniti dalla legge; nel testo unico delle leggi sanitarie emanato con il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, l'articolo 151 che prevede l'illegale circolazione di stupefacenti contiene per la prima volta la formula « comunque detiene »: la sanzione prevista è la stessa comminata dall'articolo 446 del codice penale. La prima organica disciplina degli stupefacenti si ha con la legge 12 ottobre 1954, n. 1041, successivamente abrogata dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

L'articolo 6 della legge del 1954 prevedeva, tra le altre condotte, anche quella di chi « comunque detenga » sostanze comprese fra quelle indicate in un apposito elenco emanato ed aggiornato mediante decreto ministeriale sulla base delle indicazioni della legge. La sanzione cui venivano assoggettati sia i consumatori che i produttori e gli spacciatori era la reclusione da tre a otto anni.

L'articolo 25, poi, prevedeva per i reati di cui all'articolo 6 il mandato di cattura obbligatorio. La legge niente diceva sulla prevenzione e sul recupero, ed era palesemente concepita come destinata ad agire su una diffusione ancora limitata del fenomeno ed il suo intento era quello di colpire il commercio, cercando di risalire agli spacciatori mediante l'incriminazione del consumatore. Essa non ottenne i risultati sperati ed anzi si dimostrò totalmente inadeguata di fronte alla nascita del problema droga dalla fine degli anni sessanta, lungi quindi dal riuscire ad evitarne l'insorgere. Molteplici furono i pro-

blemi che tale legge lasciava irrisolti o addirittura creava, il che è testimoniato dai molti progetti di riforma presentati all'inizio degli anni settanta e dalle difficoltà applicative, che indussero molti giudici di merito a ritenere non punibile la detenzione di quantità minime per uso personale.

Prendendo quindi in esame il progetto di legge trasmesso dal Senato, osserva che le modifiche introdotte per quanto attiene la normativa penale sostanziale e processuale, possono essere suddivise in: previsione di nuove fattispecie di reato, introduzione di « benefici » disciplinati in modo da incentivare il ricorso del tossicodipendente al trattamento riabilitativo, disciplina dell'intervento riabilitativo e curativo. Per quanto riguarda le fattispecie di reato, l'articolo 71, primo comma, si apre con l'affermazione di principio secondo la quale, « è vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV prevista dall'articolo 12 ».

Il sistema delle incriminazioni è così articolato: il tossicodipendente abituale che detenga una quantità di droghe « pesanti » non eccedente la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattr'ore è punito per un periodo da due a quattro mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto (...) e con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Se il consumatore abituale detiene droghe « leggere », sempre che la quantità non superi la dose giornaliera, il secondo comma prevede le stesse sanzioni per un periodo da uno a tre mesi.

Per l'uso occasionale di sostanze stupefacenti leggere in quantità non eccedenti la dose giornaliera di principio attivo, l'articolo 14, che modifica l'articolo 72, settimo comma, prevede che « il prefetto, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere reati della stessa specie, per una sola volta, dopo aver invitato formalmente la persona a non fare uso delle sostanze rappresentandole le conseguenze a suo danno, dispone l'archiviazione degli atti.

Nel caso in cui la quantità detenuta superi quella prevista negli articoli prece-

denti, la sanzione consiste nella reclusione da otto a venti anni e nella multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni nel caso di droghe pesanti, se invece si tratta di droghe leggere si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da 10 a 150 milioni.

Analizzando brevemente questo sistema, per quanto riguarda l'enfasi data al significato general-preventivo della pena, sottolinea come negli ordinamenti moderni, la pena è un *mixtum compositum* in cui l'idea centrale retributiva si combina con le istanze preventivo-rieducative.

L'idea retributiva resta comunque l'idea forza, l'idea centrale del diritto penale della libertà (sul piano della certezza giuridica un sistema penale incentrato sul principio retributivo offre il massimo di garanzia possibile: si fissa, infatti, un rapporto di proporzionalità tra due ordini di grandezza, nel senso di graduare pene edittali in relazione ad una scala di gravità delle ipotesi ricomprese nella fattispecie legale).

L'idea retributiva resta l'idea forza perché è uno dei valori-cardine di un mondo legato ad una concezione personalistica dell'uomo come valore, che, contrapponendosi ad ogni concezione utilitaristica dello stesso, ne rivendica la dignità e la libertà e si oppone alla strumentalizzazione come mezzo per il conseguimento di finalità di politica criminale, concezione che nell'attuale ordinamento costituzionale costituisce un limite fondamentale alle scelte del legislatore penale e che deve servire come strumento di attuazione dei due pilastri costituzionali dell'articolo 2 e dell'articolo 3, nella loro pressoché inesauribile portata e nei valori via via percepiti; perché esprime un umanitario rispetto per l'umanità dell'uomo, facendo leva sulla libertà dell'uomo e non sul suo ottundimento per effetto della paura; perché il principio retributivo, fondato sulla libertà della scelta è un presente strumento pedagogico di responsabilizzazione dell'uomo nel senso di stimolarne l'autocontrollo, i comportamenti sociali ed inibirne quelli antisociali; perché

il principio retributivo svolge un'insostituibile funzione garantista; discostandosi da esso e dalla sua coesistente proporzionalità, si scivola sulla china delle pene sproporzionate o indeterminate, al fondo della quale si ritrovano la crudeltà del castigo esemplare o le degenerazioni liberticide della profilassi sociale: la generalprevenzione e la specialprevenzione, dunque, non sono che due funzioni che la pena ha in quanto compatibili con l'essenza retributiva e con i limiti da questa imposti.

In secondo luogo la determinazione del quantitativo di sostanza che comporta l'integrazione dell'una o dell'altra fattispecie di reato, non è più affidata al giudice ma ad un decreto del Ministro della sanità, che deve essere periodicamente aggiornato, previsto dall'articolo 72-*sexies*, e che stabilisce anche i criteri in base ai quali la perizia medico-legale e diagnostica deve accertare l'abitudine dell'uso.

A parte il fatto che tale decreto deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il che pone dei problemi sulla definizione della media giornaliera per i procedimenti che avvengono nel frattempo, tale sistema toglie spazi di discrezionalità al giudice, ma contemporaneamente li concede ad altri soggetti senza giustificati motivi.

Una piccola eccedenza rispetto alla quantità indicata nel decreto ministeriale, comporterà l'applicazione di una pena consistente nel minimo in otto anni di reclusione, senza alcuna possibilità di graduazione e con l'automatica esclusione dell'applicazione di misure sostitutive della carcerazione, che diviene quindi l'unica modalità di espiazione della pena.

Quanto poi alle sanzioni previste dall'articolo 72-*bis*, queste creano notevoli problemi quanto alla loro qualificazione poiché non sono previste tra quelle indicate nell'articolo 39 del codice penale, ma si avvicinano piuttosto, nel contenuto, alla libertà controllata; non è agevole conseguentemente definire la natura giuridica degli illeciti previsti dall'articolo 72-*bis*, posto che le sanzioni previste non

figurano nell'elenco dell'articolo 39 del codice penale; ed è proprio la qualificazione usata dal codice penale che fornisce l'unico criterio per contraddistinguere le varie pene e differenziare l'illecito penale da quello amministrativo. Si sarebbe, quindi, di fronte ad una categoria particolare di illeciti, e questo creerebbe dei problemi di coordinamento fra la legge speciale e la parte generale del codice.

Dubbi si pongono, inoltre, sulla legittimità di configurare una pena consistente nella sospensione della patente o del passaporto o del porto d'armi che non sembra possa essere applicata alla generalità delle persone (si pensi anche ai minori) poiché il loro possesso non è attribuito di carattere universale.

L'articolo 72-*quinquies* prevede la possibilità della sospensione del procedimento, per i fatti di cui all'articolo 72, una volta accertata la abitudine dell'uso, e l'invio al servizio pubblico per sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo; una volta completato con esito positivo il programma, viene pronunciata sentenza di non doversi procedere; la sospensione viene invece revocata se il giudice ha notizia del fallimento della prova. I problemi sollevati da siffatta normativa sono notevoli: innanzitutto a causa dell'indeterminatezza della durata della sospensione e del trattamento che si risolve in indeterminatezza della durata della pena; in secondo luogo è lasciato al giudice un eccessivo margine di discrezionalità; in terzo luogo, poi, vi è una disparità di trattamento fra tossicodipendente abituale e tossicodipendente occasionale, per il quale non è previsto l'operare di alcun meccanismo analogo. Per giunta gli operatori dovrebbero segnalare al giudice se il tossicodipendente non ha collaborato alla definizione del programma (articolo 72-*quinquies*) dando al terapeuta una funzione di controllo e di denuncia che ne inficia il « rapporto fiduciario » al paziente.

Passando a svolgere alcune osservazioni generali sull'insussistenza di un dovere di criminalizzazione dell'uso personale, osserva che storicamente, a parte

l'osservazione del fallimento dei « proibizionismi », si possono fare alcune brevi osservazioni sugli esiti della previsione legislativa di norme incriminatrici del consumo; in Italia si è vista l'incapacità della legge del 1954 di porre un freno all'espansione del fenomeno, che anzi si è manifestato, con le odierne caratteristiche, proprio mentre era in vigore tale legge.

Per quanto attiene alle esperienze di altri paesi si può ricordare a titolo esemplificativo (senza nessuna pretesa di compiere un esame esaustivo), e limitandosi a quanto accade nei paesi a strutture economiche ed istituzioni politiche simili a quelle italiane, che nei paesi di *common law* e in Olanda l'esercizio dell'azione penale non è obbligatorio, per cui anche in presenza di fattispecie incriminatrici, di fatto non vengono puniti quei comportamenti ritenuti irrilevanti, fra i quali il possesso di minime quantità; in Germania federale il possesso e il consumo di stupefacenti è reato, ma la legge 10 gennaio 1970 attribuisce ai giudici il potere di valutare la « quantità irrilevante » di stupefacenti che va esente da pena e va notato che tale nozione ha avuto un'interpretazione molto elastica. L'unico Stato, la cui legislazione prevede la punibilità del consumo senza alcun limite, è la Francia, la cui legge del 1970 prevede appunto come reato il consumo di tali sostanze; il bilancio di tale esperienza è però stato negativo tanto da indurre il Ministero di Giustizia ad inviare una circolare, in data 17 maggio 1978, ai pubblici ministeri, invitandoli a non perseguire più il semplice consumo; in merito all'uso di haschish e marijuana, ha poi suggerito all'autorità giudiziaria di dare solo un avvertimento al consumatore, con l'indicazione di rivolgersi ad un assistente socio-sanitario qualificato. Di tutte queste normative, quella più nettamente criminalizzatrice è stata anche la più rapidamente disapplicata nei fatti.

Nelle intenzioni di coloro che ne sostengono la necessità, il prevedere una sanzione per gli assuntori di sostanze stupefacenti dovrebbe tendere a ridurre il

numero di tossicodipendenti, o almeno a stabilizzarlo; questa affermazione non regge di fronte ad argomenti di carattere logico e ai dati forniti dall'esperienza storica, argomenti e dati che dimostrano come la sanzione in questo caso non abbia efficacia generalpreventiva.

Da un primo punto di vista, la minaccia di una sanzione non ha certamente alcuna efficacia deterrente nei confronti di chi fa un uso abituale di droga, in quanto si tratta di persone che hanno fatto della sostanza stupefacente l'unico dato rilevante della loro esistenza e che conducono una vita costantemente caratterizzata dalla ricerca di tale sostanza, dalla quale non vale a trattenerli nemmeno la consapevolezza dei pericoli per la loro incolumità fisica e per la loro stessa esistenza; tale osservazione ha una certa validità anche per l'assuntore occasionale, per il quale, inoltre, se consumatore di droghe leggere, ci potrebbe essere sproporzione tra il disvalore del fatto commesso e la pena, che dunque sarebbe eccessiva violando così uno dei postulati della efficacia della prevenzione generale.

Nei confronti, poi, di quei soggetti che possiedono scarse remore interne nei confronti dell'uso di droghe, verso i quali si assume che l'efficacia dissuasiva dovrebbe esplicare pienamente la propria azione, va ricordato che tra le motivazioni che inducono un soggetto a fare uso di tali sostanze ve ne è certamente una di fondo che consiste in una reazione alle condizioni ambientali e più in generale sociali; è agevole quindi prevedere che una repressione penale si risolverebbe in un incentivo ad una reazione verso i valori dei « normali » e verso tutte le imposizioni e le forme di « ordine costituito » assumendo così, il ricorso a tali sostanze, ulteriori connotazioni ideologiche.

Una volta detto che la sanzione penale per l'uso di sostanze stupefacenti ha una capacità generalpreventiva pressoché nulla, è necessario esaminare l'opportunità della previsione della pena detentiva nei confronti di tossicodipendenti.

Questo tipo di pena è infatti previsto o come alternativa alla scelta di un trat-

tamento o come modalità punitiva per la maggioranza dei casi di condanna di un assuntore di droghe.

L'esperienza maturata negli ultimi venti anni ha dimostrato come il carcere sia un luogo inadatto al tossicodipendente; il sistema penitenziario, che è il luogo in cui è massimo il potere di controllo dello Stato, risulta permeabile al traffico di droga e stenta ad assicurare al proprio interno la presenza di quei servizi sanitari ed assistenziali che sono indispensabili non solo ai tossicodipendenti detenuti, ma anche a tutta la popolazione carceraria. Negli stessi anni si è sviluppata una forte critica all'idea del carcere visto come un'istituzione globale in grado di risolvere i problemi insoluti che la società demanda ad esso, è entrata in crisi l'idea stessa di un sistema di pene incentrato sul modello carcerario, idea che ha lasciato il posto ad un'altra, che è strutturata in un complesso di sanzioni comprendenti misure penali alternative e sostitutive alla detenzione, che è stata recepita anche nella legislazione italiana.

In particolare, per quanto riguarda i tossicodipendenti, si è cercato di ovviare, almeno in parte, alla mancata previsione, per essi, di misure alternative alla carcerazione sia in caso di custodia cautelare, che di espiazione della pena. La legge n. 685 del 1975, nulla dice in proposito; l'unica disposizione infatti che prende in considerazione il problema dei detenuti assuntori di sostanze stupefacenti è l'articolo 84, in cui si prevede l'istituzione di « reparti carcerari opportunamente attrezzati »; questa norma è rimasta completamente inattuata anche per espressa volontà governativa, manifestata con la circolare n. 2414/4868 del Ministero di grazia e giustizia (in data 29 aprile 1977) nella quale si parlava della « inopportunità di isolare il tossicodipendente in una condizione di ghettizzazione e sostanziale emarginazione,... che, d'altra parte, sottrarrebbero il paziente all'ausilio socializzante della convivenza in comunità indifferenziate, rendendo più difficili le iniziative di riabilitazione o di reinserimento che costituiscono certamente l'aspetto più

determinante e risolutivo del trattamento delle tossicodipendenza ».

La legge n. 532 del 1982, pur non concernendo le tossicodipendenze, assume uno specifico rilievo, per l'applicazione che fu data della misura alternativa dell'arresto domiciliare, che si ammise che fosse eseguita all'interno della comunità terapeutica; il legislatore successivamente ha tenuto conto di questo modo di esecuzione, statuendo (nell'articolo 25 della legge n. 598 del 1984) che le spese per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto all'arresto in una « comunità terapeutica o di riabilitazione » fossero a carico dell'amministrazione penitenziaria.

Successivamente, con la legge n. 297 del 1985, fu istituita una nuova forma di affidamento in prova al servizio sociale: l'affidamento in prova del tossicodipendente od alcooldipendente che abbiano in corso un programma di recupero, cui erano comunque già applicabili le misure previste della legge n. 354 del 1975, così come modificata dalla legge n. 663 del 1986.

La previsione, per i tossicodipendenti o per parte di essi, di una pena da scontare interamente in carcere segnerebbe quindi una vistosa inversione di tendenza in materia di politica criminale, dettata da una logica simile a quella che ha ispirato la così detta « legislazione dell'emergenza », una logica che considera il superamento dei problemi posti da alcune situazioni, nella fattispecie dal fenomeno della tossicodipendenza, così urgente ed inderogabile da giustificare il ricorso a mezzi straordinari.

La punizione dei drogati sarebbe una resa della società che rinuncia a combattere le cause agendo solo sui sintomi, isolando e allontanando da sé al fine di riconfermare i valori dominanti chi già è isolato; la marginalizzazione del tossicodipendente infatti aumenterebbe in seguito ad una stigmatizzazione penale del consumo compromettendo le possibilità di recupero, allontanandolo dalle strutture pubbliche per paura delle possibili conseguenze, spingendolo alla clandestini-

nità e sottoponendolo ad una « violenza addizionale » nel momento in cui cerca di procurarsi la dose giornaliera di sostanza stupefacente.

L'alternativa fra carcere e comunità pone ulteriori problemi per la commistione del concetto di sanzione con quello di cura e per il coinvolgimento di soggetti privati, che di fatto prendono parte all'esecuzione di una sanzione; e quanto meno rende indispensabile una regolamentazione delle comunità terapeutiche che permetta il controllo da parte dello Stato al fine di evitare inammissibili disparità di esecuzione. Al riguardo ritiene che la iscrizione all'albo prevista dall'articolo 93 del disegno di legge sia insufficiente. Ammesso che ciò sia possibile, ne risulterebbe compromessa, forse, la capacità di raggiungere risultati positivi di tali comunità; certamente le funzioni di controllo che la legislazione attribuirebbe al personale sanitario ed assistenziale influirebbero negativamente sul rapporto tra medico, psicologo e paziente, rapporto che deve essere di piena fiducia per raggiungere lo scopo.

Un'ultima osservazione sugli effetti negativi di un'introduzione della punibilità del consumo di sostanze stupefacenti può infine essere fatta: la giurisdizione penale, già gravata da crisi strutturali, sarebbe investita da un imponente numero di processi con conseguente dilatazione dei tempi necessari per ottenere una sentenza ed inoltre l'attività della polizia sarebbe in gran parte assorbita dalla ricerca delle persone che fanno uso di droga, sottraendo tra l'altro mezzi ed energia alla lotta contro il grande traffico. A proposito della tesi di chi esplicitamente attribuisce al meccanismo processuale un ruolo positivo autonomo nella lotta alla droga, è stato osservato che può essere confutata in base al generale e concorde rilievo dottrinale che ritiene inaccettabile lo sfruttare gli istituti processuali per placare un certo allarme sociale o — magari — per suscitare un altro, alterando il significato di certi istituti processuali, che da un ruolo garantistico passano, in sostanza ad un ruolo di intimidazione. Tale tendenza può valere a confermare il carat-

tere vicario del processo, destinato a colmare larghi vuoti di tutela penale ed a soddisfare una esigenza di difesa sociale e di prevenzione generale.

Sottolinea inoltre, per quanto riguarda le disposizioni relative ai corsi di formazione e di informazione da organizzarsi nell'ambito delle forze armate, che la funzione delle forze armate debba rimanere esclusivamente difensiva e che pertanto non possano essere impropriamente attribuite ad esse compiti di educazione delle forze giovanili, tra l'altro privi di effetti positivi, in considerazione del fatto che quasi sempre i tossicodipendenti sono tali ben prima di entrare nelle forze armate. Esprime inoltre profonde perplessità sulla previsione del nuovo articolo 89 che darebbe luogo a fenomeni di schedatura, e del nuovo articolo 89-bis che lascia aperto il problema delle sanzioni da applicarsi nel caso che il tossicodipendente non si avvia spontaneamente al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico delle tossicodipendenze.

Fa inoltre presente che tutto il sistema di prevenzione sanitaria disegnato dal progetto di legge trasmesso dal Senato debba essere riconsiderato alla luce delle modifiche che si intendono introdurre al sistema sanitario nazionale, che prevedono un ampliamento dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna USL. Alla luce di questo dato le previsioni all'articolo 25 sull'istituzione del servizio pubblico per le tossicodipendenze devono essere riviste così come la determinazione dell'organico che deve essere commisurato alle nuove realtà locali. In tale ambito sarebbe inoltre opportuno, sulla base dell'esperienza olandese, istituire presso tale servizio delle cosiddette *équipes* di strada, vale a dire *équipes* che non attendono che il tossicodipendente si rivolga alla struttura pubblica ma che vanno esse alla ricerca dei tossicodipendenti nelle realtà di particolare emarginazione.

Il seguito dell'esame dei progetti di legge è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle 13,35.*

Martedì 13 febbraio 1990, ore 15,10. — Presidenza del Vicepresidente della II Commissione Raffaele MASTRANTUONO. — Intervengono il ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Castiglione e il sottosegretario di Stato per la sanità Elena Marinucci.

**Disegno e proposte di legge:**

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

**GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope** (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

**PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti** (2976).

(Parere della I Commissione).

**TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope** (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti** (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

**RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti** (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione)

**TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali** (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione)

**BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti** (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti** (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Lucia FRONZA CREPAZ sottolinea che è stato indispensabile riesaminare la legge n. 685; in questi 15 anni, la « modica quantità », creata per non coinvolgere nella « spirale » carceraria (droga-carcere-droga) il consumatore occasionale, si è rivelata a doppio taglio, finendo col far crescere lo spaccio « al dettaglio », che ha allargato il mercato della droga a macchia d'olio in modo incontrollabile e col togliere spessore etico alla trasgressione. Due sono le principali linee di discussione sul disegno di legge in esame: la illecità dell'assunzione di droga, con tutte le sue conseguenze; la fattibilità e applicabilità di questa legge.

Il primo aspetto prende origine da una concezione precisa dell'uomo. Egli sempre, ad un certo punto, sceglie. Sempre, nella vita e nelle scelte che essa ci mette davanti (o almeno nella stragrande maggioranza dei casi) esiste lo spazio per la nostra responsabilità, responsabilità verso noi stessi e verso gli altri.

È vero che questa è una società dove vige sempre più un piatto conformismo di mete e di obiettivi ed è difficile trovarvi spazio per chi ha mete diverse. È vero che molte volte abbiamo l'impressione di essere tutti come davanti ad una ipotetica linea di partenza, in corsa verso una meta, come se avessimo tutti le stesse potenzialità, uguali mezzi e uguali risorse. È vero che esistono condizioni di ogni tipo, dalla famiglia e dall'infanzia, che pesano. Ma non è tutto per spiegare l'uomo ed i suoi comportamenti. Nella

storia e anche nell'attualità, molte volte l'uomo ha dimostrato che non c'è situazione sociale, (si pensi a personaggi come Mandela, Walesa, Havel), né personale, che possa negare la sua capacità di determinarsi. Qui sta il punto, questa è la ragione profonda, la concezione che sta alla base della idea di uomo. Ecco perché è possibile stabilire delle regole, delle licite e delle illicite, interpellare le libere responsabilità e quindi dare messaggi chiari. Questi sono ancora più importanti pensando ai giovani, intrinsecamente insicuri ma, alla fine, desiderosi di chiarezza.

Questa facoltà di dichiarare l'illiceità, non nasce da una concezione dello Stato etico che, per governare meglio, dà ad alcuni la facoltà di dettare regole morali e di comportamento, in nome del solo fatto di detenere il potere, ma perché la base della legge e della necessità di legiferare sta nella socialità dell'uomo. Allo Stato-istituzione, nato dalla natura sociale dell'uomo, compete l'obbligo della promozione del bene comune e quindi della tutela della vita dei cittadini, anche con regole e sanzioni.

Per alcuni, dichiarare illecito il drogarsi e punire chi si droga è un'offesa alla libertà della persona. Ma è chiaro che qui il concetto di libertà è assunto in senso individualistico (il modo di uscirne sta nel giusto equilibrio fra libertà individuali e libertà sociali): si guarda cioè solo a se stessi, senza curarsi degli altri e del bene comune.

Naturalmente, alla illiceità fa seguito la punibilità (e vedremo poi come), motivata, però, per il gruppo della DC, da questa concezione di uomo e di Stato.

Si rende conto che questa è una cultura da ricostruire ed avverte che il clima intorno a questo provvedimento, ed in particolare alla punibilità del tossicodipendente, è molte volte pesantemente inquinato da tutt'altre motivazioni: questioni di ordine pubblico, desiderio di togliere dalla vista queste persone che, alla fine, mettono in crisi, una ignorante paura dell'AIDS che porta alla « caccia all'untore », una già più volte sperimentata tendenza alle scorciatoie, quelle che non passano per la solidarietà.

Ma la punibilità non è niente di tutto questo. E, ancora, c'è da chiedersi quanto c'è di politica partitica nel sostenere una tesi o l'altra, nel volere magari aggregare truppe disperse intorno ad una tesi, nel voler catturare elettoralmente consensi attorno ad una volontà di « linea dura » e quanto c'è, da parte di alcuni, di preparazione alla legalizzazione della droga sotto lo sventolare della non punibilità.

C'è poi uno scopo che spinge a prevedere nel disegno di legge l'illiceità e la conseguente punibilità: la possibilità di dissuadere il consumatore occasionale, la prevenzione verso il giovane tentato dalla falsa risposta della droga. Ritiene che la prevenzione passi anche per la discussione. È convinta dalla tesi di Giuseppe Anzani, secondo cui una legge che sopprimesse il suo precetto per una categoria di uomini considerati « perduti », accetterebbe l'assioma che dalla droga non si può guarire; e così getterebbe la spugna, appagata dalla decisione di non punire, dimissionaria rispetto all'impegno di guarigione e di emenda. A volte, mentre durante il dibattito sulla punibilità e non punibilità, affermando tutto e il contrario di tutto, le è tornata alla mente l'espressione di una operatrice della Associazione famiglie tossicodipendenti della sua città secondo cui la droga è un male talmente subdolo, una bestia tanto feroce, che è riuscita a mettere gli uni contro gli altri responsabili di comunità terapeutiche, operatori pubblici e privati, istituzioni sociali. Mentre a Roma si discute, a Sargento si muore. Certo, il cittadino che viene punito è un cittadino particolare: egli è autore ma anche vittima del suo male, così da invocare insieme repressione e soccorso. Se almeno fino a un certo punto mantiene integra la sua capacità di intendere, non così per la capacità di volere che risulta compulsiva se non si spezza il corto circuito della dipendenza. Bisognerà prevedere modi di detenzione appositi, con partecipazione di personale specializzato. È per la consapevolezza di questo, e ciò dovuto all'apporto di Rosa Russo Jervolino e agli emendamenti di Cabras, Granelli ed altri, al Senato, che il

provvedimento ha contemplato, accanto alle sanzioni amministrative e penali, la possibilità della sospensione di fronte ad un programma di recupero del tossicodipendente. Questa linea emerge laddove si prevedono strutture di recupero in ogni USL o coinvolgimenti di strutture private, sia quando entra in campo il prefetto, sia accanto al giudice.

Per quanto riguarda la figura del prefetto, suggerisce, su questa linea, di rafforzare il disposto dell'articolo 14 che recita « Il prefetto può avvalersi delle strutture ... » con l'espressione « il prefetto deve avvalersi delle strutture ... », in modo da obbligare il prefetto a confrontarsi con le strutture.

Quanto al secondo problema, quello delle fattibilità, ritiene debba sottolinearsi come estremamente positivo il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle comunità terapeutiche accanto alle strutture pubbliche che per rendere la legge effettiva devono sorgere.

Ha letto molto di tanti impegnati in queste comunità ed è rimasta profondamente colpita. Al di là della posizione specifica, per esempio su punibilità e non punibilità, è chiarissima la scelta per l'uomo, di tutti, la conoscenza acquisita sul problema, la capacità di rispondervi, ma soprattutto l'amore e la comprensione per il tossicodipendente, non affrontato come categoria, ma come occasione di solidarietà sociale. E da loro arriva questa chiara indicazione: la fattibilità della legge passa attraverso la creazione di strutture idonee, di cultura idonea, preventiva e solidale. Occuparsi di tossicodipendenze, di tossicodipendenti, vuol dire anche occuparsi di famiglia, di scuola, di lavoro, di tempo libero, di cultura, di rapporti interpersonali. Perché, come don Picchi ebbe a dire un giorno, bisogna innanzi tutto, di fronte al problema droga ed alle sue possibili soluzioni, chiedersi chi è il drogato, da dove viene, perché sceglie la droga.

E don Ciotti sottolineava che trovare risposte significa non rincorrere solo la storia del singolo drogato, ma agire dove la persona intrattiene relazioni (famiglia, scuola, posti di lavoro, parrocchia, asso-

ciazioni giovanili, ecc.). Solo così si arriva ad una risposta vera. Per affrontare problemi come questi c'è la necessità di porre al centro l'uomo ed il tipo di rapporto che lo circonda.

E qui si pone il problema del recupero alla scuola ed al lavoro degli ex tossicodipendenti, anzi, il diritto di cittadinanza alla cultura ed al lavoro. Sarà questo il fronte su cui sarà misurata la nostra capacità di approvare leggi e di renderle applicabili e flessibili alle varie situazioni. Esiste, per esempio, un nuovo tipo di tossicodipendente, cioè la persona che riesce a convivere, magari anche per lungo tempo, con la droga prima di cedere. Per questo tipo di soggetto, la comunità tradizionale, che ha funzionato bene fino ad oggi, non basta più. Occorre invece investire su quelle che definisce « strutture intermedie », strutture cioè disponibili ad accogliere in qualsiasi momento qualsiasi ragazzo che si droga, anche quello con il minimo di motivazione a smettere; strutture inoltre molto flessibili e diversificate, pronte a fornire accoglienza totale o parziale, diurna o notturna, per colloqui o per lavoro. Il rischio è di ripetere l'esperienza della legge 180, e cioè affermare un principio valido, senza dotarsi di strutture adeguate.

In realtà, ritiene che rispetto a quell'esperienza ci sia qualche tutela maggiore là dove si prevedono i « commissari *ad acta* ».

Oltre a questo, la fattibilità di questo disegno di legge passa senza dubbio anche dalla riforma della legge n. 833 del 1978, intesa non come stravolgimento dell'impianto della stessa, ma come attuazione, attraverso le strutture sanitarie previste, di una vera prevenzione, di una moltiplicazione di presidi sanitari vicini al cittadino.

Ma soprattutto, la vittoria sulla droga passa trasversalmente (come del resto fa la droga con la società) in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi luoghi.

E si augura che sia questo lo spirito con cui venga esaminato questo provvedimento. Quindi, non « a fronti », ma ognuno con la sua capacità di assumersi le sue responsabilità, di confrontarsi con l'uomo.

Il deputato Giuseppe CALDERISI manifesta preoccupazione per il clima in cui si sta svolgendo il presente dibattito: ciò non vale tanto per quanto sta avvenendo in Commissione, ma soprattutto per quel clima di mistificazione, disinformazione gravissima, anatemizzazione dell'argomento, che si deve registrare nel Paese. Questo è tanto più grave se si pensa che, soprattutto per quanto concerne la tematica della punibilità del tossicodipendente, il testo del Senato si dimostra del tutto difforme da quanto in precedenza prospettato dallo stesso partito socialista con il progetto di legge « Formica-Artioli » e appare non in sintonia anche con le altre iniziative parlamentari non solo delle forze di opposizione, ma anche delle stesse altre forze laiche e cattoliche di maggioranza. Si deve registrare, dunque, una sorta di potere di interdizione messo in opera dal PSI su questa materia, che rischia di stravolgere le regole fondamentali della democrazia parlamentare poiché si corre il rischio che il Parlamento sia portato ad approvare una legge che non risponde all'effettivo e libero convincimento della maggioranza che lo compone. Se infatti si registra un notevole grado di consenso sulle parti del provvedimento che concernono la lotta al narcotraffico e i finanziamenti di sostegno, vi è indubbiamente dissenso profondo sulla questione della punibilità del tossicodipendente: dissenso che, desidera ribadirlo con forza, è sicuramente prevalente sia tra le forze di maggioranza che di opposizione e che vi è il rischio non possa liberamente manifestarsi. Del resto, se nel corso della precedente settimana v'erano state alcune manifestazioni di apertura circa la possibilità di modificazioni al provvedimento, le dichiarazioni che possiamo leggere sulla stampa di oggi da parte del relatore Artioli nei confronti, ad esempio, degli emendamenti preannunciati del deputato Gorla si muovono, invece, in un'ottica di chiusura totale verso possibili proposte migliorative.

Ciò premesso circa il clima in cui si sta svolgendo il dibattito, desidera altresì esprimere alcune considerazioni in margine alla nota posizione antiproibizionista

del partito radicale. Sotto questo profilo, non è assolutamente vero quello che alcuni hanno detto circa una sorta di resa o rassegnazione in cui tale posizione si concretizzerebbe; in realtà, la scelta di legalizzazione dell'uso della droga va vista come una scelta di solidarietà e di approccio alla condizione del tossicodipendente se se ne vogliono realmente risolvere i problemi. È una scelta ancora una volta di non violenza, una manifestazione di una cultura della solidarietà che non può essere tacciata di indifferenza, un affidamento alla libertà intesa come forza ordinatrice e regolatrice. Si tratta, quindi, di creare le condizioni sociali attraverso le quali il tossicodipendente può liberamente indirizzarsi alle comunità terapeutiche di recupero o alle strutture pubbliche, in un regime di solidarietà e di consapevolezza. Del resto, se è innegabile che si tratta di una scelta difficile, è altresì innegabile che essa è necessaria: anche per l'aborto ed il divorzio si diceva che con le sue coraggiose scelte di legalizzazione i radicali miravano a « stravolgere » la famiglia; i fatti hanno dimostrato che ciò non era vero, ma che l'unico intento era quello di porre un argine alla piaga dolorosa degli aborti clandestini. Certamente, dunque, la scelta della liberalizzazione va discussa, dibattuta, maturata, ma questo dibattito va compiuto non soltanto in sede interna ma anche e soprattutto in campo internazionale (e del resto esso è vivissimo, ad esempio, nella stessa società americana). Va altresì considerato come i dati più significativi di regressione del fenomeno della tossicodipendenza si possono registrare proprio in quei Paesi, come l'Olanda, ove si è cercato di indirizzarsi verso forme di liberalizzazione.

Quanto al merito del provvedimento, concorda con coloro che sin qui hanno dimostrato come il meccanismo sanzionatorio proposto risulti del tutto inefficace, macchinoso, contrario ai più elementari principi di correttezza costituzionale, stravolgente il ruolo di alcune figure professionali quali quelle del medico o del magistrato.

Tra i punti più negativi della nuova legge va visto, in primo luogo, il meccanismo di irrogazione delle sanzioni amministrative che risulta in flagrante violazione degli articoli 101 e 102 della Costituzione poiché viene stabilito che, dopo tre volte, l'illecito da amministrativo assume carattere penale: questa metamorfosi dell'illecito avviene senza che il giudice abbia in realtà alcun potere di accertamento rispetto a ciò che è avvenuto nei primi tre illeciti. Inoltre, il provvedimento si pone in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione che fissa il principio che la libertà personale può essere ristretta solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria laddove si prevede, invece, che tra le sanzioni amministrative possa rientrare anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. L'articolo 13 del progetto di legge prevede, poi, la pena detentiva da otto a vent'anni anche per chi unicamente acquista o detiene sostanze stupefacenti; si ha in questo caso la violazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione poiché, com'è giurisprudenza costante della Corte costituzionale, situazioni diverse non possono essere trattate in modo eguale: ciò a prescindere dal fatto che si delega ad un provvedimento amministrativo il compito di delimitare il confine che separa la sanzione amministrativa da quella penale.

Inoltre, oltre a stravolgere fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, il provvedimento risulterà certamente di impossibile attuazione pratica: come sarà, infatti, possibile determinare, ad esempio, il concetto di dose media giornaliera con riferimento all'uso di canapa o marijuana? Inoltre, cosa si farà nei confronti di altri fenomeni estremamente gravi, quale l'alcolismo, del tutto sottovalutati dalla nuova legge?

Conclusivamente, ribadisce la sua preoccupazione per il clima in cui si sta svolgendo il dibattito che necessita, invece, di un confronto sereno e costruttivo che lasci a tutti i gruppi parlamentari la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione senza alcun condizionamento esterno: per garantire questa sere-

nità di dibattito nonché la pienezza dell'informazione sarebbe auspicabile un intervento da parte dello stesso Presidente della Camera. Ritiene altresì necessario che le Commissioni procedano, ultimata la discussione generale, ad una serie di audizioni che consentano ai parlamentari di ottenere dati e informazioni volti appunto a rendere la discussione sempre più efficace ed equilibrata.

Il deputato Paolo CRISTONI dà atto al Ministro per aver assicurato la sua presenza, e ai relatori di avere, con i loro contributi, spazzato via in premessa il tarlo fuorviante della possibile riduzione del rilievo dell'apporto del Parlamento al provvedimento in esame. La Camera (e la maggioranza), con un voto solenne ha dato grande importanza al disegno di legge in esame e all'*iter* procedurale la priorità che merita. È particolarmente grato al relatore Artioli che ha dato una lezione di stile, di coerenza e di autonomia nel rappresentare idee e soluzioni per favorire il dibattito e gli approfondimenti in questa materia complessa e delicata. Ritiene che sia meglio approvare una legge non perfetta, ma comunque in linea con altri Paesi, soprattutto per gli aspetti rilevanti di deterrenza psicologica e culturale, nonché per l'impronta solidaristica. Già il relatore per la XII Commissione si è richiamato allo Stato ed alle sue regole, ai trattati internazionali ed all'esigenza di rapportarsi ai doveri di una solidarietà che varca i confini della nazione, proponendo di considerare la legge con un atteggiamento corretto, passibile di future migliorie, per rispondere subito al periodo della crescita esponenziale del fenomeno e per poter approfondire la conoscenza della fenomenologia da cui prende corpo la questione « droga ». Vi è tutta una serie di elementi complessi tra loro connessi su cui la grande criminalità organizzata ha potuto spandere il suo potere ed allargarlo oltremodo.

È certo sua intenzione favorire un'idea di ribellione di una società intera contro i detrattori e quelli della modica quantità, dove interessi sentimentali profondi,

culture della vita e libertà dell'individuo, degradazione e recupero dei valori sociali si intrecciano e interagiscono al punto da divenire prima protesta e poi desiderio di andare oltre la rassegnazione, il pietismo colpevole, la sociologia della comprensione-permissione e di combattere decisamente il fenomeno con gli strumenti della legge e dello Stato.

Bisogna utilizzare tutte le energie e cercare regole precise proprio per non correre i pericoli di norme che poi ognuno interpreta a proprio piacimento o secondo le proprie posizioni culturali. Vi è la relazione dell'ONU sui Paesi produttori e consumatori; vi sono leggi ed esperienze fatte e rivisitate, migliaia di esempi e di modelli: insomma, un insieme di punti di partenza da cui non si può prescindere. Anche in Italia l'esperienza è fondata su una legge specifica (n. 685 del 1975) come pure su leggi di ordine pubblico e su regolamenti di polizia che non sono stati né sufficienti, né coordinati. Spesso essi si sono manifestati inefficaci, ma per motivazioni opposte a quelle di tipo giuridico-legali addotte dal deputato Rodotà, da un lato, ad uno Stato distributore prima di metadone e poi dispensatore di burocrazia o di assistenza ad orario fisso, fatta da psicologi e da addetti incapaci di andare oltre lo stretto orario di lavoro; dall'altro, ad uno Stato controllore delle attività volontaristiche, sia laiche che cattoliche. Grande incertezza si è determinata tra giudici e polizia per la definizione della « modica quantità », che ha portato a diversi tipi di trattamento secondo criteri arbitrari, nei confronti di chi veniva arrestato per motivi di droga.

Talvolta, ha assistito ad eventi clamorosi come l'impiccagione in carcere di un giovane. Vi è una falsa idea di libertà che perpetua una tragedia di una giustizia spesso di parte, ritardataria e inadatta.

Chi ripropone certe tesi non conosce il significato della degradazione che esiste nell'area della legge e tende a falsificare le idee di chi vuole cambiare. Si sfrutta un sentimento di pietà e di solidarietà,

come il recupero, e lo stesso sentimento religioso, per violentare lo Stato di diritto e la Costituzione, per liberare il traffico della droga dal pericolo del carcere e per consegnarlo a quel tipo di pietismo che vede nel dolore un modo per ampliare i soggetti interlocutori dei poteri pubblici. Sarebbe come risolvere il problema della fame, o della morte per malattie, integrando solo le carenze vitaminiche o le carenze col pur meritevole lavoro delle missioni, senza, invece, risalire alle cause effettive alla radice con l'azione dei governi. Ecco perché anche sul dolore e sul disastro cosmico costituito dalla droga, il partito trasversale che fa confusione, demagogia, vittimismo e provocazione, provvede ad ingiuriare Governo e Parlamento per fini non chiari e con argomentazioni che contraddicono le culture secolari da cui essi stessi provengono (comuniste, repubblicane, cattoliche). Le contraddizioni esplodono una volta che non si è più al riparo delle ideologie, di fronte alla morale sociale. Come ben sapeva Marx, la morale trae linfa vitale dalle condizioni economiche nelle quali opera. Ma ciò che i suoi epigoni, quelli del nuovo radicalismo di massa, non avevano previsto è che la religione, la famiglia, il concetto di nazione e persino la gente nel nuovo potere temporale possono rivelarsi più potenti dell'ingegneria sociale. Perciò, c'è confusione quando cercano di delimitare il nuovo confine tra benessere pubblico e privato. Su questo punto sono particolarmente vivaci, quando non portatori di visioni conservatrici e falsamente progressiste, contro i socialisti e la loro politica. Già vivaci contrasti sorsero allorché l'allora Ministro del tesoro Giuliano Amato pose la questione; oggi sono contro l'idea stessa di una legge sulla droga che taglia a metà il mondo cattolico, come pure quello laico. Anche sul *Financial Times* si sottolineava il bisogno di un senso morale e di un impegno sociale. E non sono certo i giochi di società che stanno tentando, compreso l'ex Presidente del Consiglio Goria, per altri scopi politici, a risolvere l'equazione tra senso morale ed impegno so-

ciale: in lui, come pure in altri, vi è un solco scavato tra giustizia e carità, un solco che desta grande preoccupazione.

Dinanzi al dubbio se sia opportuno lasciare libero il mercato della droga del tutto oppure solo per la modica quantità oppure se provvedere a distribuzione gratuita di stupefacenti, c'è da chiedersi se questo gruppo di persone siano consapevoli che in tal modo non si può ottenere il bene effettivo, perché il consumatore avrà sempre bisogno di essere guidato, protetto, curato. E con lui la famiglia, la comunità.

Non si può creare confusione richiamando altri settori (alcool, fumo), in cui sarebbe opportuno intervenire, meglio di quanto si sia già fatto, ma in ogni caso, non possono essere, tali esempi, di freno per l'esame di questo provvedimento. Nemmeno essere mescolati alla stesso disegno di legge. Qualcuno ha detto che Craxi ha atteso una visita americana per porre la questione droga all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento, e oggi grida alla lesa maestà se il segretario del PSI invita i suoi deputati alla fermezza.

Questo qualcuno si sbaglia perché non legge da molto tempo i documenti socialisti né apprezza, il costante lavoro che essi portano in Parlamento: se lo si facesse si accorgerebbe che alla Conferenza di Rimini fu posta la questione morale e politica dello stile, del modo di vita e dei valori sui quali il PSI fonda la sua azione per guadagnare integralmente alla società post-industriale il bene « uomo » e la sua tutela attraverso la sua liberazione da falsi miti ideologici. Perché la questione droga non può essere trattata con lo schema antico dell'antinomia libertà-repressione.

Non è creando il polverone sui detrattori o sui fautori della « lode alla tolleranza » che si fa fronte a una grande questione etica, morale e strutturale come quella della droga che uccide, strumento economico e di potere, non simbolo di libertà. Già la scienza medica e l'evenienza strategica dell'AIDS hanno dichiarato come « la polvere » uccide non solo

l'individuo, ma la società mondiale nel suo valore fondamentale: il concetto dell'indistruttibilità della vita. Ma la Costituzione all'articolo 32 è ancora più esplicita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il diritto, infine, impone la convenzione in base alla quale una persona non può disporre del proprio corpo quando l'atto che compie viola l'integrità fisica o cagioni una diminuzione permanente dell'integrità medesima (articolo 5 del codice civile). Più chiari di così non si può essere: l'uomo è al centro delle attenzioni dello Stato democratico e costituzionale che chiede all'individuo la sottomissione ai valori positivi che non negano in alcun modo il diritto alla vita; questa legge come qualsiasi altra deve essere rispettosa e allineata al principio costituzionale ed è compresa da tutti senza bisogno di sofismi inutili.

O si è d'accordo su questo oppure il dissenso non è sul diritto, ma sulla filosofia, quindi contro la Costituzione. Il problema non è mai quello di essere d'accordo con chi si droga meno che meno con chi la produce e vende bensì quello del dovere della solidarietà e della giustizia sociale sia a favore di chi sbaglia sia per creare condizioni di uguale opportunità e di pari benessere di base per ogni individuo. Ma non si può concepire una battaglia contro « un mostro » come un momento di dibattito sulla società: il mostro va sconfitto con le regole precise e con la forza del diritto, ma anche responsabilizzando gli individui e non proteggendoli con teorie filosofico-sociologiche che portano direttamente alla diminuzione dell'autonomia e al massimo di bisogno di protezione; ancor peggio accettano un'analisi economica del fenomeno e di conseguenza pensano solo a influenzare l'offerta per controllare il mercato.

Vietare l'uso della droga per chiunque, differenziare poi la pena fra chi cade nella rete dei mercanti e chi tende la stessa per fare affari (consumatore e spacciatore) è più che un diritto: è un dovere. Per gli uni la pena è il recupero imposto, per gli altri la persecuzione della legge.

Punire i colpevoli è una necessità. Il dovere di differenziare la pena ponendosi la questione del recupero dei giovani non è una novità: è da sempre una linea scritta nella proposta del gruppo socialista e nella sua cultura di uomini liberi e democratici.

Intervenendo quindi sul lato del consumo e su quello della produzione e dello smercio della droga, si mettono in moto i meccanismi interdisciplinari coerenti con gli scopi della lotta alla droga. Sul lato della guerra al grande traffico, va ricordata l'importanza delle politiche di cooperazione internazionale e la necessità per gli Stati industrializzati di tendere ad azzerare il debito dei Paesi poveri; occorre, altresì, intervenire anche con veri e propri programmi di riconversione produttiva (l'ONU ha incaricato l'onorevole Craxi di occuparsi dei problemi del debito dei Paesi in via di sviluppo). Alla luce di quanto ha affermato il rappresentante della Bolivia, che definisce i Paesi consumatori di coca « aggressori » (la domanda induce la produzione) è bene ricordare che tutto ciò che scoraggia il consumo ha una valenza positiva. Quindi, il messaggio di quanti sono veramente usciti da un programma terapeutico (dunque sottratti al mercato) sottolinea l'esigenza di sconfiggere la produzione ed il consumo.

Il sistema configurato dal provvedimento in esame non intende certamente minacciare i drogati, come sostengono certi denigratori, né sottovalutare l'azione di recupero, che anzi viene esaltata. Il concetto di pena è ascrivibile ad un alto principio etico: la pena come deterrente nei confronti della società che ancora non è stata toccata dal fenomeno. Si possono intravedere possibilità di miglioramento, non tanto sui principi quanto sulla realizzazione: sono opportuni e possibili alcuni miglioramenti di tipo istituzionale, specialmente per quanto riguarda i servizi; il sistema scolastico può essere un veicolo per allargare la conoscenza, affinandone positivamente gli strumenti. Inoltre è opportuno perseguire una politica di solidarietà anche più ampia che si interroghi

sul valore della risorsa uomo e sulle nuove forme di socialità, qualificando l'azione pubblica e sostenendo l'azione volontaria e solidale.

Il volontariato poggia il suo fondamento in una ricerca di rapporto sociale per uscire da una crisi di valori ingenerati dalla società dei consumi.

Di questo fenomeno vanno approfondite le motivazioni oltre che le occasioni che spingono alcuni soggetti ad attivarsi per il raggiungimento di scopi di solidarietà interindividuale o di interesse collettivo. Esempio è l'intervento singolo od in gruppo nel campo dell'assistenza ai drogati per il loro recupero.

Il volontariato interessa di per sé l'operatore politico ed ancor più come momento di partecipazione effettiva alla vita della comunità da governare. Vi è una grossa tentazione, cui il politico non sfugge spesso, ed è quella di voler ingabbiare questo fenomeno, forse anche eccessivamente frastagliato e scollegato, all'interno di regole rigide istituzionali che tutto prevedono e tutto disciplinano. Si rischia, così facendo, di mortificare un fenomeno che trova sicuramente nello spontaneismo la sorgente vivificatrice. Comunque, qualsiasi disciplina cogente rimarrebbe esterna al fenomeno. Va, quindi, individuata la serie di rapporti possibili che il volontariato può intessere con gli altri soggetti della società organizzata, a cominciare dall'Ente pubblico territoriale e dalle altre forme organizzate in cui si esprime anche lo spirito di solidarietà (cooperazione, sindacato). L'Ente pubblico deve, innanzitutto, riconoscere il volontariato, quello associativo in particolare, quale soggetto attivo della società, con cui interloquire per meglio conoscere bisogni e da cui ricevere stimolazioni e pareri circa l'approntamento delle risposte da dare ai bisogni organizzativi interni ed a quelli esterni della comunità verso cui si attiva l'intervento solidaristico. L'Ente pubblico deve esprimersi nei confronti del volontariato in modo da indirizzare, orientare e supportare l'azione di questo. A proposito di supporti economico-finanziari e amministrativi, è oppor-

tuno che la scelta cada prioritariamente sulla messa a disposizione.

Il volontariato non costituisce una abdicazione dello stato, ma una esaltazione del senso civico; è una presa d'atto del tramonto dello Stato controllore di ogni attività e degli spazi sociali che il privato può gestire.

È necessario giungere al termine di questo dibattito con una legge ed una mentalità vera di solidarietà e maturità sociale, in modo tale che il problema droga non possa essere « cronicizzato ». Si augura che non abbiano a determinarsi mai più fenomeni di assistenzialismo e di spreco delle forze morali ed economiche per un fatto che non ha nessuna ragione di essere.

Ritiene infine che non tutti gli aspetti del problema possano essere ricondotti nell'ambito della legge e che debba essere sviluppata una adeguata politica per la famiglia.

Il deputato Laura BALBO premette di intervenire oltre che per apportare un contributo sulla base della sua esperienza professionale anche per esprimere alcune considerazioni politico-culturali d'ordine generale.

Innanzitutto rileva che il dibattito si svolge in un clima completamente diverso da quello esistente al momento in cui si è avviata la tematizzazione del dibattito sulla droga e di quello che ha caratterizzato l'esame da parte del Senato del disegno di legge in discussione, che, come è noto, è stato accompagnato da contrasti e tensioni, oltre ad essere stato artificiosamente costruito e manipolato dai *mass media*.

Nell'esame da parte delle Commissioni giustizia e affari sociali della Camera si è invece creato un clima abbastanza diverso che consente alle varie forze politiche di « governare per argomentazioni » il tema in discussione, anche perché per quanto riguarda problemi come la droga non ci sono argomenti incontrovertibili, dati assoluti o valutazioni oggettive di esperti sulle strade da adottare per debellare il fenomeno delle tossicodipendenze.

Riconoscere questa fragilità di base dà dignità al dibattito che non deve essere animato da finte certezze, ma essere ispirato ad autocriticità e problematicità.

Vi è chi sostiene che dall'approvazione del disegno di legge trasmesso dal Senato si determineranno una serie di risultati positivi nella lotta agli stupefacenti; altri invece, laicamente, non credono in questi effetti positivi, considerando, tra l'altro, che se la legge n. 685 fosse stata applicata in tutte le sue parti, molte innovazioni che si intendono apportare con questo provvedimento non sarebbero state necessarie. Da parte sua esprime preoccupazione sul clima complessivamente punitivo che permea tale disegno di legge: di fronte a realtà così complesse come quella della droga non possono essere certo date risposte così unilaterali e semplicistiche. Al di là di queste considerazioni, dubita inoltre dell'efficacia concreta delle norme che si intendono approvare, dato l'effettivo stato in cui versano le strutture operative destinate ad applicarle: anzi è molto probabile, come da taluni affermato, che essa avrà effetti negativi su queste strutture.

Altro punto che intende sottolineare è che su questo disegno di legge sono state create aspettative sproporzionate, secondo una ben nota linea di tendenza italiana che tende a delegare le soluzioni di ogni problema al legislatore con parallela deresponsabilizzazione della società. Ma deve essere ben chiaro, anche se ciò non giustifica certo dilazioni, che nei confronti della realtà della droga, così come nei confronti di ogni fenomeno sociale una legge non è comunque sufficiente e, anche dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, il problema droga sarà ben lontano dall'essere risolto.

Rileva inoltre che nel disegno di legge in discussione manca ogni considerazione sul complesso delle condizioni che generano il fenomeno della tossicodipendenza; invece le cause di disagio individuale e familiare, la crisi dei processi formativi e dei valori, oltre certo anche le cause economiche, andrebbero attentamente valutate: compito infatti della società e della

sua classe politica è quello di affrontare le connessioni tra questi livelli di funzionamento della società ed il fenomeno specifico della tossicodipendenza.

Una ulteriore riflessione riguarda la fase dell'implementazione, posto che nell'impianto del disegno di legge approvato dal Senato, notevole importanza ai fini dell'efficacia concreta del provvedimento viene data alle strutture deputate all'accoglienza ed al recupero. Su queste strutture in realtà si ha una conoscenza molto semplificata: si tratta, invece, di strutture molto diverse tra di loro, che hanno anche moduli operativi differenziati la cui concreta efficacia andrebbe attentamente verificata. Vi sono strutture pubbliche prive di mezzi ma anche strutture pubbliche che funzionano: vi sono strutture private basate sul volontariato o sul *self help*, alcune delle quali fanno parte di catene internazionali, ben poco conosciute e sulle quali occorrerebbe invece avere dati verificati.

Per quanto riguarda in particolare le istituzioni pubbliche coinvolte nell'applicazione della riforma *in itinere*, osserva innanzitutto che, col disegno di legge trasmesso dal Senato, al giudice sono attribuiti dei compiti di consulenza psicologica e sociologica estranei alle funzioni proprie della magistratura. Per quanto attiene poi agli operatori pubblici impegnati nel recupero del tossicodipendente, con le norme che si intendono approvare si corre il rischio, da un lato, di una loro burocraticizzazione e, dall'altro, di determinare un allontanamento del tossicodipendente dalla struttura pubblica con il venir meno del rapporto fiduciario che deve intercorrere invece tra operatore sanitario e tossicodipendente.

Occorre pertanto porsi il problema complessivo del funzionamento, dopo l'approvazione della nuova legge, delle strutture coinvolte, in un modo o nell'altro, nel trattamento del tossicodipendente. Indubbiamente la legge determinerà un aumento del peso relativo della struttura carcere, in alternativa alla quale sono previste delle strutture di recupero cui il tossicodipendente può essere indirizzato, qualora si adeguino a determinati

criteri di recupero. Ma quale sarà la sorte delle altre strutture esistenti le quali riterranno invece di mantenere la propria elaborazione e il proprio approccio al tema del recupero?

Ribadito che la conoscenza dei dati complessivi relativi alle strutture di recupero è importante, posto che il disegno di legge trasmesso dal Senato potrà funzionare soltanto se diminuirà il peso relativo della struttura carcere ed aumenterà quello delle strutture non costrittive, osserva che se tutti questi aspetti, da lei sottolineati, verranno attentamente valutati, si compiranno dei passi avanti nel « governo per argomentazioni » del tema droga: se si vuole cercare effettivamente una soluzione a tale problema bisognerà infatti confrontarsi con estrema onestà.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO sospende, quindi, brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 17,5, è ripresa alle 17,15).*

Il deputato Pietro FOLENA osserva in primo luogo che è passato ormai un anno e mezzo dal viaggio dell'on. Craxi in USA e dal rovesciamento della linea politica del partito socialista in materia di tossicodipendenza. Nonostante gli appelli a fare presto, dopo un anno mezzo si discute ancora sulle questioni della punibilità e su altro. Si potrebbe affermare che ciò è causa delle lentezze del Parlamento e delle istituzioni, ma in realtà sulla questione della punibilità c'è una divaricazione di fondo su due posizioni, che non appartengono, una alla maggioranza e l'altra alla opposizione, ma riguardano un fronte ampio che comprende forze della sinistra e forze della maggioranza, che si batte per la solidarietà, che si antepone a chi vuole una risposta d'ordine. Occorre invece che tutti riflettano che tale contrapposizione rischia di bloccare anche la possibilità di una nuova legislazione sulle tossicodipendenze. Se qualcuno vuole forzare in maniera unilaterale i tempi, questi saranno di conseguenza ancora più lunghi. Quanto al merito, le norme del

provvedimento, così come approvato dal Senato, in particolare l'articolo 13, rappresentano una valenza ideologica, come un manifesto, rivolto più verso l'opinione pubblica che verso chi soffre, è emarginato e dipendente. Norme di questo tipo rischierano, se mantenute, non di ridurre, ma di amplificare le dimensioni del fenomeno. Una sanzione infatti non può spaventare chi è disperato.

Ricorda che i deputati del gruppo comunista hanno da tempo presentato un progetto di legge nel quale si diversificava la risposta da dare alla lotta al grande traffico da quella volta al recupero, alla solidarietà verso i tossicodipendenti: un progetto di legge che rifiuta la logica con la quale si mettono insieme i tossicodipendenti delle borgate ed i grandi trafficanti, i mafiosi.

Sottolinea che la legge n. 685 rappresentò un grande passo in avanti ed anche un'anticipazione rispetto ai Paesi più avanzati, le norme in essa contenute erano tutt'altro che indifferenti nei confronti della droga, mentre invece indifferenza è stata quella di chi non ha applicato tale legge, rendendola inoperante, soprattutto sul piano della prevenzione. Un punto debole di quella normativa era però negli strumenti diretti a colpire il movimento mafioso, la narco-politica. Successivamente si è cercato di porre rimedio definendo strumenti che permettessero di colpire quel tipo di accumulazione, ed è stata approvata la legge « La Torre ».

Occorre quindi stralciare dal provvedimento in esame gli articoli che riguardano il narcotraffico, esaminarli al più presto e fare subito, ciò che subito si può fare. Questo sarebbe un vero segnale di lotta al traffico della droga, al di là di ogni polemica tra le forze politiche. In tal modo rimarrebbe il tempo per definire con un approfondimento di ricerca culturale e politica, gli interventi nei confronti delle vittime della droga.

È stato infatti valutato con ritardo il senso del mutamento della economia causato dal fenomeno mafioso, che si è impadronito dei grandi traffici, assumendo una funzione di intermediazione nei mer-

cati, con grandi capacità di corruzione. Il fenomeno è cresciuto a dismisura fra gli anni '70 e '80 e ne sono testimonianza rilevante le dichiarazioni del pentito Mannoia. Il PCI ha illustrato molto bene questa situazione nella relazione di minoranza della Commissione antimafia. Il processo in atto ha prodotto un nuovo potere che si regge su una società criminale con capacità di impedimento e di influenza. Ciò provoca il blocco dello sviluppo, una condizione di dipendenza della società civile, del mercato, dell'impresa e quindi una crisi sociale. Di conseguenza, le grandi aree urbane sono lasciate in una condizione crescente di degrado, in cui i minori troppo frequentemente evadono la scuola dell'obbligo. Cresce una disponibilità oggettiva a forme di criminalità e lo spazio per la droga produce una crisi culturale e morale. Va denunciata quindi l'assenza dello Stato e delle istituzioni ed è di questi giorni il campanello d'allarme lanciato da due giudici siciliani sulla condizione della giustizia in quella regione. I segnali positivi delle giunte dirette da Orlando e Bianco sono stati oscurati.

Bisogna intervenire quindi per risalire principi, regole, porre in essere nuovi strumenti per colpire il narcotraffico, sulle linee già proposte dal progetto di legge del suo gruppo. In tal modo potrà essere costituita una grande struttura di solidarietà, definito un rapporto nuovo con i giovani, senza coordinamenti solo punitivi, ma creando una rete di vita e di speranza, di occasioni alla cui realizzazione devono contribuire le forze laiche, cattoliche e progressiste. La alternativa vera per il futuro è intervenire nel mondo del lavoro e della scuola per liberare il tossicomane da una condizione di dipendenza, offrendogli una personalità individuale e collettiva per il futuro. Si augura che nelle forze politiche prevalga il senso della ragione.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani alle ore 14.

*La seduta termina alle 17,35.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 febbraio 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

Testo unificato delle proposte di legge:

**ARMELLIN ed altri:** Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

**DIGNANI GRIMALDI ed altri:** Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere alla XII Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Mario FRAS-SON, che illustra il provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Testo unificato delle proposte di legge:

**FIANDROTTI ed altri:** Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80).

**ZANGHERI ed altri:** Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581).

**POLI BORTONE ed altri:** Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484).

**TESINI ed altri:** Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781).

**GUERZONI ed altri:** Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che la VII Commissione, trasmettendo un nuovo testo unificato delle proposte di legge, ha sollecitato il riesame del parere espresso dalla I Commissione in data 30 marzo 1989 relativamente ad alcune delle condizioni ivi formulate, facendo presente che altre condizioni sono state invece recepite nel nuovo testo. Riferendo in sostituzione del relatore Raffaele Costa, rileva che la VII Commissione ha richiesto, in particolare, il riesame della condizione relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c) del precedente testo — articolo 8, comma 2, del nuovo testo (Ordinamento dei corsi di diploma

universitario e di laurea) — che si riferiva alla soppressione delle parole « riduzione e ». Al riguardo chiede al Governo perché si ritiene di dover insistere nel mantenimento della previsione di una riduzione degli insegnamenti universitari.

Avendo il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, rilevato che la Commissione cultura ha ritenuto di affrontare il problema di una eccessiva proliferazione e parcellizzazione delle materie d'insegnamento, il deputato Giovanni FERRARA sottolinea che la ricomposizione degli insegnamenti prevista dalla stessa disposizione è cosa diversa dalla riduzione degli stessi, la quale può significare soppressione senza ricomposizione, e che, al riguardo, occorre evitare la scomparsa di discipline.

Dopo che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, ha fatto presente che la riduzione degli insegnamenti risponde all'esigenza di eliminare duplicazioni, il Presidente Silvano LABRIOLA, sottolineando che il problema riguarda la ricomposizione degli insegnamenti e non la loro riduzione pura e semplice, propone di riformulare la condizione già espressa, nel senso di sostituire, al comma 2 dell'articolo 8, le parole « una riduzione » con le parole « una riduzione delle duplicazioni, totali o parziali ».

Avverte quindi che la VII Commissione ha chiesto il riesame anche della condizione posta all'articolo 9, ora articolo 10 nel nuovo testo (Organizzazione dell'autonomia didattica), relativa alla soppressione delle parole « i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso ». In proposito, ricordando che tale previsione fu considerata dalla Commissione come una forma di introduzione parziale e surrettizia del numero chiuso, e rilevando che la VII Commissione ha ritenuto tale obiezione attinente al merito e non a profili di costituzionalità, dichiara

di rimettersi sul punto alle valutazioni della Commissione.

Avendo il deputato Giovanni FERRARA sottolineato che il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito, il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, rileva che l'esperienza concreta del fuori corso, che può protrarsi per anni senza che lo studente sostenga esami, ha poco a che vedere con il diritto allo studio, per cui la sua regolamentazione può essere ritenuta questione di merito. In ogni caso esclude che ciò possa significare introduzione del numero chiuso.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, rilevando che il vero problema è quello di tutelare lo studente lavoratore, propone di riformulare la condizione già espressa nel senso di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole « i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso » le parole « fatta salva la posizione dello studente lavoratore ».

Osserva quindi che la Commissione di merito non ha ritenuto di adeguarsi alla condizione relativa alla soppressione del comma 2 dell'articolo 10, ora articolo 11 (Docenti), ancorché non ne abbia richiesto il riesame.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha sottolineato che la condizione in questione era stata dettata dalla considerazione che l'istituto del tutorato, che è argomento di estrema serietà, non può essere previsto incidentalmente, ma dovrebbe essere oggetto di una più compiuta disciplina, il Presidente Silvano LABRIOLA propone di riformulare la condizione soppressiva del comma 2 dell'articolo 11 del nuovo testo come osservazione, sottolineando tuttavia che, pur non essendo essa stata recepita in tale nuovo testo, non ne è stato richiesto il riesame.

Fa quindi presente che la Commissione di merito ha chiesto altresì il riesame della condizione posta all'articolo 10-bis, ora articolo 12 (Ricercatori), rela-

tiva alla soppressione dei commi 2 e 3. Al riguardo, dichiarando di rimettersi alle valutazioni della Commissione, osserva che la nuova formulazione dell'articolo, con particolare riferimento al comma 4, non è sufficiente ad accogliere del tutto la condizione a suo tempo formulata, dettata dalla preoccupazione di evitare di porre le premesse per una immissione nei ruoli dei professori universitari *ope legis*. Esistono infatti pressioni in sede giudiziaria per l'equiparazione sostanziale delle tre fasce della docenza universitaria ed è pertanto necessario evitare di creare un quadro normativo di riferimento che, riducendo gli elementi di distinzione, favorisca un tale esito.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, rileva che con il nuovo testo in esame si è ritenuto di dover consentire ai ricercatori un'attività didattica più impegnativa, introducendo però alcune cautele, quali il limite dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche e la previsione che l'attribuzione delle supplenze non dà diritto ad alcuna riserva nei concorsi a posti di professore universitario. Ritiene pertanto che la nuova formulazione dell'articolo, pur non recependo formalmente la condizione posta dalla I Commissione, si faccia carico delle preoccupazioni da essa espresse.

Dopo che il deputato Vincenzo BUONOCORE ha dichiarato di condividere le valutazioni del ministro Ruberti, sottolineando che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 è necessaria proprio per evitare il rischio della ruolizzazione, il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che, volendo accedere alla richiesta della Commissione di merito, occorre comunque rimarcare l'esigenza di mantenere la cautela di cui al comma 4. In ogni caso rileva che, se si ammette che un ricercatore possa avere la responsabilità di un corso, così esercitando funzioni docenti, si avrà come immediata conseguenza una sostanziale parificazione retributiva delle diverse categorie in sede

di giurisdizione amministrativa. Una ulteriore conseguenza di ciò sta nel fatto che non sarà pertanto più possibile agganciare al trattamento economico della dirigenza un esercito di un centinaio di migliaia di persone. Questione di merito è invece la possibile dequalificazione della didattica.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE ricorda che la ragione della disposizione sta nel fatto che in molti atenei i ricercatori già di fatto svolgono le funzioni in questione a causa della carenza di professori di ruolo; per cui obiettivamente per alcune università la norma è necessaria. Rileva inoltre che una ulteriore garanzia è costituita dal rinvio, contenuto nel comma 2, alle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, condivide l'esigenza di evitare l'immissione nei ruoli dei professori universitari attraverso giudizi di idoneità e ritiene che a tal fine costituisca sufficiente garanzia la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 12. Sottolinea inoltre che è una tradizione delle università italiane, oltre che un'importante esperienza professionale, lo svolgimento di corsi da parte degli assistenti, mentre costituisce un fenomeno di malcostume che ciò avvenga senza risultare apertamente.

Dopo che il deputato Pietro SODDU si è dichiarato favorevole, a nome del gruppo democratico-cristiano, all'articolo 12 sulla base delle precisazioni del ministro, rilevando inoltre che una esplicita previsione di funzioni di supplenza da parte della legge potrebbe indebolire le eventuali pretese in sede giurisdizionale, il Presidente Silvano LABRIOLA, ribadendo la necessità, in questo quadro, di mantenere il comma 4, propone che la Commissione esprima parere favorevole all'articolo 12, non insistendo sulla precedente condizione soppressiva dei commi 2 e 3, con la richiesta alla Commissione di

merito, ove intenda modificare l'articolo in esame, di trasmettere l'eventuale nuovo testo alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere.

Illustra quindi, in particolare, gli articoli 9 (Consiglio Universitario Nazionale) e 13 (Aree disciplinari di insegnamento) del nuovo testo, rilevando, in relazione a quest'ultimo, l'improprietà di alcune espressioni, quali l'impiego del termine « delibera » anziché « deliberazione » e delle parole « sentito il conforme parere del CUN » in luogo delle parole « su conforme parere del CUN ». Illustra altresì l'articolo 14 (Inquadramento dei professori di ruolo), sottolineando che appare sostanzialmente accolto il rilievo contenuto nella condizione posta all'articolo 12 del precedente testo, relativa alla necessità di sancire e riconfermare l'intangibilità della titolarità dell'insegnamento, condizione di cui la Commissione di merito ha richiesto il riesame.

Ribadendo le proposte formulate nel corso del dibattito, propone conclusivamente di esprimere il seguente parere, che la Commissione approva:

« La Commissione,

ESAMINATO il nuovo testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla Commissione di merito in data 27 ottobre 1989, e valutata altresì la richiesta di riesame del parere espresso in data 30 marzo 1989;

DELIBERA di esprimere il seguente parere:

*parere favorevole* agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

*parere favorevole* all'articolo 8 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario e di laurea), a condizione che il comma 2 sia parzialmente riformulato, nel senso di sostituire le parole: « una riduzione », con le parole: « una riduzione delle duplicazioni, totali o parziali »;

*parere favorevole* all'articolo 9;

*parere favorevole* all'articolo 10 (Organizzazione dell'autonomia didattica), a condizione che al comma 1, dopo le parole: « i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso », siano aggiunte le parole: « fatta salva la posizione dello studente-lavoratore »;

*parere favorevole* all'articolo 11 (Docenti), trasformando in osservazione la precedente condizione suppressiva del comma 2; al riguardo si sottolinea comunque che, pur non essendo stata recepita nel nuovo testo del progetto di legge elaborato dalla Commissione di merito tale condizione, non ne è stato richiesto il riesame;

*parere favorevole* all'articolo 12 (Ricerca) — non insistendo sulla precedente condizione suppressiva dei commi 2 e 3 — con la richiesta alla Commissione di merito, ove intenda modificare l'articolo in esame, di trasmettere l'eventuale nuovo testo alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere;

*parere favorevole* agli articoli 13, 14 e 15 ».

*La seduta termina alle 16,55.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### **Comitato permanente per i pareri.**

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 15,30. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Interviene il sottosegretario di stato per il tesoro Mauro Bubbico.*

#### **Disegno di legge:**

**Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (3971).**

(Parere alla II Commissione)

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra brevemente il provvedimento volto ad aggiornare la composizione della commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti rilevando che i relativi oneri rimangono comunque a carico del capitolo 1095 dello stato di previsione del ministero dei grazia e giustizia, capitolo alimentato dai versamenti che i revisori ufficiali dei conti sono tenuti a versare all'erario. In ordine a tale meccanismo chiede peraltro talune precisazioni al Governo, concludendo, in ogni

caso, con la proposta di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, che si associa alla proposta del relatore, precisa che il versamento del contributo dei revisori dei conti al citato capitolo del bilancio è stabilito da una specifica disposizione dell'RDL del 24 luglio 1936, n. 1548.

Il Comitato preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo delibera infine di esprimere parere favorevole.

#### **Disegno di legge:**

**Integrazione dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, in materia di personale da assegnare all'Ufficio centrale per il referendum (4353)**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra il provvedimento, sottolineando che nella relazione tecnica viene indicato un onere aggiuntivo per ciascun referendum stimato in 87,5 milioni, cui si dovrebbe far fronte,

secondo i proponenti, con le disponibilità del fondo per le consultazioni elettorali ed i *referendum*, annualmente iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del ministero del tesoro. Riterrebbe opportuno che la relativa clausola di copertura finanziaria fosse esplicitamente prevista nel testo del disegno di legge.

Il deputato Eugenio TARABINI osserva che il provvedimento è diretto a contenere l'onere, e non ad aumentarlo. L'eventuale splafonamento rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, di entità comunque limitata, potrebbe provenire quindi non dall'approvazione della presente legge, quanto dal fatto che gli stanziamenti attualmente previsti potrebbero risultare insufficienti rispetto al numero effettivo dei referendum.

Il deputato Benedetto SANNELLA concorda con il deputato Tarabini, osservando che il numero dei *referendum* che al momento attuale si può prevedere è probabilmente superiore a quelli considerati al momento della determinazione dei capitoli di bilancio.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO osserva che il provvedimento è effettivamente diretto al contenimento degli oneri e ritiene non necessario esplicitare una norma di copertura in quanto le spese relative ai *referendum* sono a carico dello specifico capitolo di bilancio.

Il Presidente Maurizio NOCI ritiene opportuno in sede di espressione di parere prevedere una condizione con cui si chieda di esplicitare quanto già indicato nella relazione tecnica e cioè che alla copertura dell'onere derivante dell'attuazione della presente legge si dovrà provvedere nell'ambito delle disponibilità del fondo per le consultazioni elettorali e i *referendum*, annualmente iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del ministero del tesoro.

Il deputato Eugenio TARABINI dichiara di non concordare con la proposta di parere del Presidente.

Il relatore Aldo GREGORELLI propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera infine di approvare la proposta di parere del relatore.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (4278).**

(Parere alla III Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Alberto MONACI illustra il provvedimento e propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CEEA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987 (Approvato dal Senato) (4256).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Alberto MONACI illustra il disegno di legge rilevando come esso non comporti oneri e propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Hamman il 18 aprile 1988 (4340).**

(Parere alla III Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Alberto MONACI illustra il disegno di legge e propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).**

(Parere alla IV Commissione)

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Il relatore Aldo GREGORELLI ricorda di aver già osservato, nel corso di una precedente seduta, come il provvedimento, prevedendo un miglioramento delle prestazioni ed un ampliamento dei beneficiari della cassa sottufficiali dell'aeronautica, difficilmente potrebbe non determinare oneri aggiuntivi a carico della cassa e di aver pertanto sollecitato al riguardo chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO sottolinea che il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto la cassa è alimentata esclusivamente dalle contribuzioni del personale ad essa iscritto: pertanto il Governo è favorevole al suo ulteriore corso.

Dopo che il relatore Aldo GREGORELLI, nel prendere atto delle dichiara-

zioni del Governo, ha tuttavia confermato di nutrire forti perplessità al riguardo, il deputato Benedetto SANNELLA fa presente che il Governo non ha fornito i dati che la Commissione aveva richiesto in ordine alla situazione patrimoniale e gestionale della cassa né ha precisato la natura giuridica della cassa stessa.

Il deputato Eugenio TARABINI rileva che se è vero che in base all'articolo 27 della legge n. 468 è necessario indicare la copertura finanziaria degli oneri posti a carico degli enti del settore pubblico allargato - tra i quali appunto rientra la cassa sottufficiali - ciò tuttavia non implica che gli oneri debbano essere posti a carico del bilancio statale. È peraltro opportuno che in sede di autorizzazione legislativa sia valutata la natura dei mezzi di copertura che l'ente intende utilizzare a copertura dei maggiori oneri per evitare, ad esempio, un impoverimento del patrimonio degli enti pubblici.

Dopo che il sottosegretario per il tesoro Mauro BUBBICO ha assicurato alla Commissione che il Governo è pronto a fornire ovviamente entro un lasso di tempo inevitabilmente non brevissimo tutti i dati relativi alla gestione dell'ultimo triennio, lo statuto della cassa, nonché le proiezioni degli oneri gravanti sulla gestione nel prossimo decennio, il deputato Raffaele VALENSISE rileva che alla base della discussione sembra esservi un equivoco di fondo. Il provvedimento infatti non fa altro che prevedere la restituzione di contributi già versati dagli interessati, che come tale, non comporta oneri aggiuntivi.

Il Presidente Maurizio NOCI osserva che, a fronte delle assicurazioni del Governo la Commissione potrebbe essere tranquillizzata circa la sussistenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale se nel testo si inserisse una norma di garanzia che obbligasse a coprire eventuali disavanzi di gestione mediante aumenti della contribuzione.

Dopo che il relatore Aldo GREGORELLI ha dichiarato di concordare con la cautela cui è ispirata la proposta del Presidente e dopo ulteriori, ripetuti interventi del deputato Benedetto SANNELLA, il quale insiste sulla necessità di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, del sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO e del Presidente Maurizio NOCI, con il voto contrario del gruppo comunista è infine accolta la proposta del Presidente, fatta propria dal relatore, di esprimere parere favorevole a condizione che si precisi nel testo del disegno di legge che eventuali disavanzi della gestione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » verrà coperta con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa medesima senza onere alcuno per il bilancio dello Stato.

**Disegno di legge:**

**Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (4274).**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Alberto NOCI, che sostituisce il relatore, illustra il provvedimento già approvato dal Senato: trattandosi di un provvedimento che utilizza risorse di parte capitale già perfezionato presso un ramo del Parlamento entro lo scorso esercizio finanziario è ammissibile ai sensi dell'articolo 11-bis comma 5, della legge n. 468, lo slittamento della tranche relativa al 1989. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente alla Commissione che il Governo, pur confermando l'avviso favorevole sul merito dell'iniziativa, ritiene che, in conformità alle linee di contenimento della spesa pubblica manifestate tra l'altro nella recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio scorso, la decor-

renza del provvedimento ed il relativo onere debbano slittare al 1991. Si dichiara peraltro sin d'ora disponibile ad informare la Commissione bilancio in ordine ai progetti di legge la cui decorrenza, in relazione all'impatto sul fabbisogno, dovrà essere rinviata di un semestre ovvero al prossimo esercizio.

Il deputato Eugenio TARABINI esprime profonda preoccupazione per l'orientamento espresso dal Governo in ordine al disegno di legge in discussione con cui si prevede un intervento essenziale per la vita delle isole minori: il rischio è che si faccia correre liberamente la spesa corrente e si blocchi invece la spesa per investimenti. Il problema non può essere dunque limitato ad una manovra sui fondi speciali ma deve investire gli indirizzi della politica economica del Governo.

Il deputato Benedetto SANNELLA prende atto del fatto che il Governo non formula alcun rilievo in ordine alla quantificazione ed alla copertura del progetto di legge in esame. La questione attiene ai criteri applicativi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e dunque è di natura squisitamente politica.

Il Presidente Maurizio NOCI avverte che è imminente la riunione della Commissione in sede plenaria per esprimere il parere sugli emendamenti che stanno per essere votati in Assemblea. Data la complessità delle questioni emerse propone quindi — e così resta stabilito — di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

**Disegno e proposta di legge:**

**Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104-3309).**

(Parere alla VII Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Alberto MONACI, cui aderisce il rappresentante del

Governo, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

*La seduta termina alle 16,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 16,30. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.*

#### Emendamenti al disegno di legge:

**Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materie di pubblico impiego (4468-A).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, dopo aver ricordato i pareri espressi in data 24 gennaio sul testo della Commissione e in data 8 febbraio sugli emendamenti fino ad allora trasmessi, annuncia che sono stati presentati ulteriori emendamenti in Assemblea e invita il deputato Orsini a illustrarli.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che l'emendamento 1.5. del Governo non comporta maggiori oneri in quanto si tratta soltanto di un'esplicitazione di quanto già compreso nel testo, essendo i dirigenti militari già compresi nelle categorie equiparate ai dirigenti dello stato cui si fa riferimento nel comma 1. Annuncia che è intenzione del Governo ritirare tale emendamento.

Il relatore Gianfranco ORSINI prende atto delle dichiarazioni del Governo e propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9 comportanti maggiori oneri.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.6 e 1.7 in quanto non comportano maggiori oneri.

Il relatore Gianfranco ORSINI concorda con la valutazione del rappresentante del Governo rilevando come all'ultimo comma dell'emendamento 1.6 riguardante le indennità di missione è stata recepita la condizione espressa dalla V commissione il 24 gennaio scorso.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO si dichiara quindi contrario agli emendamenti 1.10 e 3.01 in quanto comportanti maggiori oneri.

Il relatore Gianfranco ORSINI concorda con il rappresentante del Governo e chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 1.11 Balestracci concernente le indennità di missione in favore delle forze di polizia.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che, nonostante il trattamento più favorevole rispetto alla legislazione vigente, il meccanismo previsto dall'emendamento 1.11 è tale da comportare complessivamente minori oneri.

Il deputato Eugenio TARABINI ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe esplicitare le motivazioni di tale affermazione consentendo un confronto puntuale tra le norme attuali e quelle ora prospettate e indicare quindi come variano gli effetti finanziari.

Dopo ulteriori interventi del rappresentante del tesoro, del deputato Eugenio TARABINI, del Presidente Mario D'ACQUISTO che rileva come troppo spesso la Commissione bilancio si trovi nella condizione di dover esprimere un parere senza avere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli effetti finanziari e che quindi deve attenersi in questi casi a quanto assicurato dal rappresentante del tesoro, il relatore Gianfranco ORSINI di-

chiara di rimettersi su questo punto al parere favorevole del Governo.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 4. 1 della Commissione che recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio in data 24 gennaio, e precisa che al comma 1 le parole « in lire 319,3 miliardi » devono intendersi: « 319,5 miliardi ».

La Commissione delibera infine di esprimere il seguente parere:

Nulla osta sull'emendamento del Governo 1.5;

Parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.6 e 1.7 e sull'emendamento Balestracci 1. 11;

Parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 3.01;

Conferma inoltre il parere sui restanti emendamenti espresso in data 8 febbraio 1990.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

### **Comitato permanente per il controllo sulla politica di bilancio e la politica monetaria.**

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 17. — Presidenza del Presidente Giorgio MACCIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio Mario Ferrari.*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA, nell'impostare il lavoro del Comitato ritiene di dover sottolineare che tale lavoro potrà risultare a suo parere tanto più utile quanto più esso sarà raccordato con le linee di intervento della Commissione. Per questo motivo dopo che, nel corso della seduta odierna, con il contributo di tutti i componenti del Comitato, sarà stata sviluppata e definita la sua proposta di lavoro, sarà utile che questa venga

formalizzata e valutata dalla Commissione nel suo complesso che potrà demandare al Comitato l'approfondimento istruttorio di alcuni dei temi che essa stessa intende affrontare.

Passa quindi ad illustrare il seguente programma di lavoro che desidera sottoporre all'attenzione del comitato sottolineando come esso sia organizzato lungo alcune linee principali:

Il Comitato dovrebbe individuare, partendo dalle esperienze sin qui realizzate, alcuni filoni tematici intorno ai quali organizzare il proprio lavoro nel corso del prossimo semestre al fine di arricchire la strumentazione a disposizione della commissione.

#### 1) Gestione del bilancio.

##### A) *Gli strumenti.*

a) Un primo strumento di lavoro può essere costituito dalla prima relazione di cassa che ha valenza annuale (e la cui presentazione è contemporanea all'inizio della predisposizione del Documento di programmazione economico finanziario e del nuovo bilancio a legislazione vigente). A tal fine può essere utile una discussione preliminare volta a rendere più significativa la relazione stessa. Il problema non è tanto arricchire la quantità di informazioni della singola relazione quanto tipizzarne il contenuto al fine di garantire flussi costanti di informazioni sui quali chiedere la valutazione degli istituti di ricerca.

b) Un terreno utile di lavoro può essere rappresentato dall'aggiornamento del Bollettino bimestrale di gestione del bilancio che potrebbe essere arricchito con il confronto degli impegni e dei pagamenti nell'esercizio con quelli alla stessa data dell'anno precedente e con una rilevazione analitica della situazione delle più rilevanti leggi di spesa gestite da ciascun ministero.

c) Stante il crescente rilievo della Tesoreria è indispensabile acquisire in tempo reale i dati mensili della gestione di Tesoreria.

B) *Le procedure.*

a) In rapporto con il ministero del tesoro occorre definire, dopo un confronto informale, le modalità per ottenere i dati di cui al precedente punto 1. È preliminare l'assenso immediato ad un arricchimento della relazione di cassa che possa valere sin dalla prima scadenza stabilita per il prossimo 28 febbraio. Le proposte potrebbero essere istruite dalla Segreteria della Commissione anche sulla base di richiesta dei centri di ricerca ed essere formalizzate al Ministero del Tesoro dopo una discussione in Comitato (o Commissione).

b) La procedura di discussione dei materiali così acquisiti potrebbe prevedere forme di coinvolgimento delle Commissioni di spesa cui si fornirebbero d'ora in poi non solo dati di sintesi ma anche fotografie di gestione delle principali leggi di loro competenza. La Commissione bilancio potrebbe elaborare un rapporto di sintesi.

c) Occorre rilanciare il tema del potenziamento dei servizi informativi della Commissione estendendo la quantità di informazioni direttamente acquisibili dal Parlamento attraverso i terminali con la Ragioneria.

2) Gestione della 468 e riforma del bilancio.

A) *Il bilancio a legislazione vigente.*

a) Proseguendo sulla linea inaugurata nel 1989 si potrebbe fare un ulteriore passo in avanti con l'esame del rendiconto in particolare dedicando attenzione agli scarti tra previsioni e consuntivi ed anche alle percentuali di realizzazione rispetto ai preventivi. Una simile analisi consentirebbe di verificare sia il rigore nell'uso dei parametri per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente sia quali sono le aree del bilancio nelle quali è concretamente possibile operare modifiche delle previsioni di competenza. Un utile apporto potrebbe venire dalla Corte dei Conti in particolare per la definizione delle serie storiche e per la creazione di un vero e proprio osservato-

rio su alcune aree di spesa (spese discrezionali, personale e costi dei contratti, etc).

b) Occorre poi verificare se la tabella di bilancio e quella della finanziaria (nonché le relative relazioni introduttive) contengono tutte le informazioni previste dalla 468 e in caso contrario esaminare il perché degli scostamenti.

B) *I punti non attuati della 362.*

a) *Il DPEP e le leggi collegate:* è ancora mancata una indicazione articolata dalle leggi collegate e della loro ricaduta sul bilancio. È forse necessario distinguere in due grandi tipologie i provvedimenti collegati riducendo al minimo, attraverso una gestione strutturale preventiva, l'esigenza di misure congiunturali che per la ricaduta sul bilancio a partire dal 1° gennaio richiedono un esame nei tempi stretti della sessione di bilancio. Una seconda categoria di provvedimenti più strutturali dovrebbero essere presentati insieme al DPEP ed il loro esame sarebbe di conseguenza inserito nella ordinaria programmazione dei lavori parlamentari.

b) Le modalità di computo delle maggiori/minori entrate: al di là della esposizione nei capitoli di bilancio destinati ai provvedimenti legislativi in corso del saldo algebrico tra accantonamenti negativi e positivi è necessario distinguere tra entrate e spese e per verificare il rispetto delle regole di evoluzione delle diverse grandezze indicate (a norma dell'articolo 11, comma 6, della 468) del DPEF.

C) *La riforma del bilancio.*

a) La parte del testo relativa alla riforma è all'esame del Senato da circa due anni. Si tratta di un problema assai complesso che merita forse una sperimentazione prima che si giunga ad una definizione normativa. Gli studi compiuti dall'Ufficio del Bilancio del Senato e dell'ISPE hanno fornito un materiale che può consentire una prima sperimentazione previo accordi tra le due Commissioni bilancio e il Governo. Si potrebbe

prevedere la esposizione dei conti secondo le nuove ipotesi già nel Bollettino bimestrale e la presentazione di un bilancio sperimentale per il 1991. A tal fine si potrebbe procedere come nel 1986 alla predisposizione e approvazione di due identici documenti di indirizzo alla Camera ed al Senato.

3) *Politica monetaria e del debito pubblico.*

A) La scadenza della conferenza della Commissione Bilancio CEE (Roma - 24-25 maggio 1990).

In relazione alla programmazione della Conferenza il Comitato potrebbe prevedere un ciclo di audizioni sui temi in calendario sentendo in proposito sia i ministri italiani (ed eventualmente i commissari italiani della CEE) sia le autorità monetarie. Le riunioni potrebbero essere istruite da brevi promemoria-rassegna a cura della segreteria della Commissione circa le posizioni sin qui espresse dai vari Paesi.

B) *La politica del debito pubblico.*

La voce di spesa più dinamica nel Corso del decennio è stata quella per interessi. Negli ultimi programmi di rientro dal debito la spesa per interessi è stata oggetto di attenzione e, mutandosi il precedente orientamento che la definiva « variabile indipendente », si è sostenuta l'esigenza di una politica attiva. Sono state avanzate da commissari tecniche precise proposte, c'è l'esigenza di una verifica della normativa in materia di debito pubblico e della gestione amministrativa dello stesso. Il Comitato potrebbe operare una prima ricognizione sentendo i funzionari responsabili del tesoro, della Banca d'Italia e il Presidente della Commissione tecnica istituita dal Ministro del Tesoro.

4) *Bilancio CEE e bilanci dei paesi della comunità.*

A) Tra i temi da introdurre nella « cultura » parlamentare può avere spazio quello delle politiche strutturali della comunità e dei diversi paesi.

In questo quadro si potrebbe inizialmente esaminare l'ipotesi di scambi periodici sulla struttura dei bilanci e sulla relativa gestione nei principali paesi CEE (Germania, Francia, Gran Bretagna). Si potrebbero esaminare in particolare la situazione di quei settori nei quali è rilevante l'intreccio tra politiche comunitarie e politiche nazionali. Le aree di evidente interesse sono quelle delle politiche fiscali, delle politiche sociali, degli interventi per il sostegno di politiche di settore e d'area.

Soffermandosi quindi sui singoli aspetti del programma di lavoro precisa che l'esame della prossima relazione trimestrale di cassa, potrebbe costituire un'utile occasione per una discussione da parte del Comitato ai fini della elaborazione di una proposta da sottoporre alla Commissione (da presentare quindi formalmente al ministero del tesoro) concernente un arricchimento ed una tipizzazione di tale documento, che contiene una pluralità di informazioni spesso però non confrontabili nei periodi successivi. Ritiene che un modello che potrebbe essere utilmente preso in considerazione è quello costituito dalle relazioni Pandolfi che si caratterizzavano per la ricchezza di elementi informativi opportunamente articolati; tali relazioni risultavano inoltre di particolare utilità per il Parlamento in quanto fornivano informazioni anche sulle singole leggi di spesa: su questo ultimo tema ritiene opportuno un coinvolgimento anche delle Commissioni di settore.

Dopo aver ricordato l'importanza di un aggiornamento del bollettino bimestrale di gestione del bilancio insiste sulla necessità di avere dati il più possibile aggiornati e tempestivi sulla gestione di tesoreria. Se fosse possibile mettere a punto questa griglia di strumenti sarebbe possibile per il Parlamento controllare in tempo reale l'evoluzione della spesa pubblica, invece di trovarsi di fronte a sorprese al momento del consuntivo. Un altro filone di lavoro è quello, già iniziato con la relazione svolta dell'onorevole Pel-

licanò sul bilancio a legislazione vigente, relativo alla valutazione dei dati contenuti nel bilancio consuntivo. Rileva quindi che, anche in vista della prossima conferenza delle commissioni bilancio della Comunità, dovrebbero essere approfonditi i temi relativi alla politica monetaria e del debito pubblico. Ritiene che anche in questo caso, come in quelli precedentemente ricordati, sia opportuno affidare ai vari membri del comitato il compito di seguire con particolare attenzione ciascun « filone » ai fini di riferire al comitato e consentire quindi a quest'ultimo di elaborare proprie proposte alla Commissione plenaria.

Non meno importante alla luce del processo di integrazione europea attualmente in atto è il confronto che potrebbe essere operato tra il bilancio italiano e il bilancio dei paesi appartenenti alla comunità. Queste linee di approfondimento da lui indicate implicano il fatto che il Parlamento giunga al più presto alla riforma del bilancio. Ritiene utile in merito avviare, fin dalla presentazione del prossimo disegno di bilancio a legislazione vigente, la sperimentazione di un bilancio riformulato, « in parallelo » al documento ufficiale.

Il deputato Nino CARRUS dopo aver rilevato il grande interesse che riveste il programma di lavoro illustrato dal Presidente, dichiara di volersi soffermare su alcuni punti. Innanzitutto concorda con il Presidente circa l'importanza che rivestono le relazioni di cassa, e ritiene che su ciascuna di essa debba essere svolta una attività istruttoria da parte del comitato. Concorda sulle esigenze di arricchimento dei dati per quanto riguarda il bollettino nonché sugli approfondimenti necessari relativi a quegli aspetti della legge n. 362 che non hanno finora ricevuto piena attuazione. Ritiene necessario quanto prima avviare la riforma del bilancio prevedendo una fase di sperimen-

tazione; è necessario analizzare come si sia arrivati alla determinazione degli stanziamenti di ciascun capitolo di bilancio, senza basarsi oltre sulla cosiddetta « ipotesi incrementale » dei capitoli a sua avviso non condivisibile; in caso contrario ci si scontrerebbe, ancora una volta, con resistenze non comprensibili da parte del tesoro ogni qual volta si proponesse la riduzione di un capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda il confronto tra il bilancio dello Stato italiano e quello dei paesi comunitari concorda senz'altro sulla proposta del Presidente rilevando come oltre agli aspetti metodologici sia opportuno soffermarsi anche sulle politiche monetarie che sembrano diventare sempre più divergenti; preoccupazioni in questo senso suscitano le dichiarazioni rese dal ministro del tesoro nell'audizione dell'8 febbraio scorso concernenti la politica della repubblica federale; ritiene pertanto opportuno riprendere gli incontri con le autorità monetarie dei vari paesi, a cominciare da quelle francesi, le cui proposte in ordine alla Banca dei paesi dell'est sembra di particolare interesse ed attualità.

Un ultimo punto riguarda la politica del debito. Ritiene che, una volta caduta la tesi del cosiddetto azzeramento del *deficit* primario, non sia opportuno che il comitato limiti i propri lavori agli aspetti riguardanti la gestione del debito. Ritiene opportuno in merito procedere ad audizioni, e tra queste i componenti della Commissione Steve che hanno finora tenuto un atteggiamento eterodosso rispetto alle tesi sostenute dal Governo e dagli altri organi ufficiali in ordine al livello di compatibilità del debito pubblico.

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA rinvia il seguito della discussione ad altra seduta poiché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea.

*La seduta termina alle 17,30.*

PAGINA BIANCA

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

---

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 16,10. — Presidenza del vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano De Luca.*

#### **Svolgimento di interrogazione.**

Il sottosegretario Stefano DE LUCA, rispondendo all'interrogazione Bruzzani ed altri n. 5-01785, rileva che ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi si considerano reddito imponibile le indennità ed i rimborsi per spese di trasporto connesse a trasferte realizzate nell'ambito del territorio comunale, a prescindere dall'ampiezza del comune. Non concorrono invece alla formazione del reddito da lavoro dipendente le spese di trasporto comprovate da idonea documentazione rilasciata dal vettore. Tale disposizione, che sia nella lettera che nello spirito si presenta di senso univoco, non sembra richiedere chiarimenti in sede applicativa.

Pertanto, nella ipotesi prospettata di rimborsi spese relativi a trasferte che le aziende farmaceutiche riconoscono ai pro-

pri dipendenti informatori medico-scientifici, le aziende stesse dovranno attenersi a quanto stabilito dalla disposizione in questione, sia in relazione ai rimborsi spese per trasferte nel territorio comunale, sia per quelli relativi a trasferte al di fuori dei confini territoriali del comune.

Una ipotizzata innovazione al testo normativo vigente, peraltro, non farebbe che stabilire un criterio astratto di misurazione (di dimensione inferiore a quello dei comuni territorialmente più estesi), di per sé non idoneo a realizzare condizioni concrete di equità quali quelle auspiccate.

Il deputato BRUZZANI, replicando, pur apprezzando la tempestività con la quale il Governo ha risposto all'interrogazione, si dichiara insoddisfatto quanto al merito della risposta stessa che non prospetta soluzioni concrete che, se non sono facilmente identificabili, risultano comunque necessarie a superare una situazione evidentemente sperequata.

*La seduta termina alle 16,20.*

PAGINA BIANCA

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 11,45. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI. — Intervengono il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti e il sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino Brocca.*

### **Svolgimento di interrogazioni.**

Il Presidente Bianca GELLI constata l'assenza dei presentatori dell'interrogazione n. 5-01931; s'intende pertanto che vi abbiano rinunciato.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA rispondendo all'interrogazione Viti n. 5-01842 concernente l'utilizzazione degli insegnanti di educazione tecnica, osserva che la problematica riguardante la salvaguardia della posizione di quei docenti di educazione tecnica che sono venuti a trovarsi in soprannumero, per effetto della riduzione dei posti conseguente all'applicazione dell'articolo 3 della legge 426/88, è stata e continua ad essere oggetto di attenzione da parte del Ministero, il

quale non ha mancato di promuovere ogni iniziativa ritenuta più opportuna per contenere in termini qualitativi e quantitativi i contraccolpi scaturenti dal nuovo assetto.

Il Ministero, infatti, ha intrapreso una serie di incontri con le organizzazioni sindacali per la definizione del prescritto protocollo di intesa sulla base del quale è stato, poi, possibile emanare soltanto in data 22 giugno 1989 l'Ordinanza Ministeriale che disciplina le utilizzazioni.

Le disposizioni in parola dovevano soprattutto essere finalizzate alla piena ed ottimale utilizzazione dei docenti da una parte, e dall'altra a soddisfare l'esigenza di sostituire i colleghi, anche di altre discipline, assenti fino a 10 giorni, così come previsto dall'articolo 3 - ultimo comma - della legge 426/88, e mirare nel contempo, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 638/83 che vieta l'assunzione di personale precario fino alla completa utilizzazione dei docenti delle D.O.A. o comunque in soprannumero.

In certe realtà la posizione soprannumeraria di un congruo numero di docenti

ha consentito di fatto la permanenza di tutti i docenti nella scuola di titolarità.

È facilmente comprensibile come la complessità delle operazioni connesse all'utilizzazione del personale in esubero (attivazione dei posti di operatore tecnologico ed operatore psicopedagogico, istituiti dall'articolo 5 della stessa legge n. 426/88 – attivazione dei progetti di cui al 6° e 9° comma dell'articolo 14 della legge n. 270/82 – copertura dei posti di sostegno – assegnazione su posti di materie affini) abbia creato difficoltà per gli Uffici periferici per la concreta attuazione delle norme le quali, oltre a prevedere la scelta in ordine preferenziale della utilizzazione più gradita da parte degli interessati, comportavano contestualmente il soddisfacimento dell'esigenza dell'assoluto divieto dell'aggravio di spesa.

L'articolo 28 della legge n. 417/89 con una norma di carattere speciale, così come auspicato dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha disposto che i docenti di educazione tecnica, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 lasciando, pertanto inpregiudicata la titolarità degli stessi docenti.

Le modalità per la concreta utilizzazione dei docenti in parola ai fini della copertura dei posti vacanti o disponibili nella provincia saranno oggetto di contrattazione decentrata nazionale con le organizzazioni sindacali; in tale contesto sarà anche esaminata l'ipotesi formulata dall'interrogante.

Il deputato Vincenzo VITI si dichiara soddisfatto della risposta puntuale fornita, prendendo atto dell'assicurazione del Governo per una ripartizione delle cattedre che consenta una migliore utilizzazione del personale scolastico.

Il Sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA rispondendo all'interrogazione Cordati Rosaia ed altri n. 5-01716 relativa alle scuole medie annesse ai conservatori di musica

premette che in ordine alla questione prospettata, alla luce di un primo esame, gli alunni interessati a frequentare le prime classi delle scuole medie, annesse ad alcuni Conservatori di Musica, era risultato in effetti alquanto al di sotto dei parametri previsti dalle disposizioni regolanti la formazione delle classi per il corrente anno scolastico.

Tali disposizioni – riportate nel decreto interministeriale del 13 gennaio 1989, col quale è stata data attuazione all'articolo 2, 4° comma, del decreto-legge 323 del 1988, convertito con la legge 426 del 1988 – stabiliscono che le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate devono essere costituite, di regola, con non meno di 15 alunni.

Tenuto conto, tuttavia, della specificità delle scuole di cui trattasi e della mancanza, nelle zone adiacenti, di istituzioni simili, il Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze dell'utenza interessata, ha ritenuto di apportare una deroga alle succitate disposizioni e di autorizzare quindi, anche per il corrente anno scolastico, il funzionamento delle prime classi presso le scuole medie annesse ai Conservatori di Musica di La Spezia, di Mantova e di Vicenza.

La relativa autorizzazione è stata, infatti, concessa con decreto ministeriale del 31 ottobre 1989.

Si ritiene, ad ogni modo, di dover precisare che nessuna deroga si è resa, invece, necessaria per la scuola media annessa al Conservatorio di Venezia, presso la quale sono state autorizzate, per l'anno in corso, n. 2 prime classi per un totale di 35 alunni iscritti mentre, presso la sede di Pordenone, non risulta istituito alcun Conservatorio di Musica.

Il Presidente Bianca GELLI, cofirmataria dell'interrogazione, prende atto con soddisfazione della risposta fornita dal Governo.

Constatando quindi l'assenza dei presentatori delle interrogazioni Nardone n. 5-01746, Savino 5-01770 e 5-01832, Soave 5-01820, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato; peraltro il testo delle risposte potrà essere trasmesso informalmente ai presentatori dal Sottose-

gretario Beniamino BROCCA che vi acconsente.

*La seduta termina alle ore 12.*

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATA-DINO. — Interviene il ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del ministro della pubblica istruzione, onorevole Sergio Mattarella, sul riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale.**

Dopo una breve introduzione del Presidente Mauro SEPPIA, svolge la rela-

zione il Ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA, cui rivolgono domande, richieste di chiarimento e di integrazione i deputati Giovanni BRUNI, Sergio SOAVE, Luciano GUERZONI, Girolamo RALLO e Luigia CORDATI ROSAIA.

Replica infine il Ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA.

*La seduta termina alle 17,40.*

---

**N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro della pubblica istruzione è pubblicato in allegato a pagina 63.**

PAGINA BIANCA

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 16. —  
Presidenza del Presidente, Giuseppe BOTTA.*

**Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, sugli incendi boschivi, con particolare riguardo alle situazioni della Sardegna e della Liguria.**

**Audizione dei rappresentanti delle regioni.**

Dopo l'introduzione del Presidente Giuseppe BOTTA, intervengono il Dr. Giuseppe MERLO, Assessore all'agricoltura della regione Liguria; il deputato Laura GROSSO; il dr. Franco GRASSI, dirigente dell'ufficio vigilanza ecologica della regione Lombardia, il dr. Vincenzo ANGELINI, dirigente del servizio foreste della regione Lombardia; il dr. Franco MUSI, direttore del centro operativo re-

gionale antincendio boschivi della regione Friuli-Venezia Giulia; il dr. Alfredo SANTINI, dirigente dell'ufficio foreste ed economie montane della regione Umbria; il dr. Cesarino SALOMONI, responsabile dell'ufficio forestazione dell'assessorato ambiente e difesa del suolo della regione Emilia-Romagna; il dr. Fulvio TONARELLI, ispettore del Corpo forestale dello Stato in servizio presso il dipartimento ispettorato e foreste della regione Toscana; il dr. Francesco IOVINE, ispettore forestale responsabile del servizio antincendio boschivo della regione Campania; il dr. Callisto FERRI, ispettore regionale foreste della regione Abruzzo.

Svolgono quindi approfondimenti sui temi trattati nel corso delle audizioni il Presidente, Giuseppe BOTTA e il deputato Laura GROSSO.

*La seduta termina 17,30.*

PAGINA BIANCA

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

*Martedì 13 febbraio 1990, ore 16. — Presidenza del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo Babbini.*

### **Svolgimento di interrogazioni.**

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo BABBINI, rispondendo all'interrogazione Strada n. 5-01929 concernente il disegno di legge del Governo presentato nel luglio 1988 per uno studio delle aziende partecipate REL, fa presente che la delibera CIPI del 27 ottobre 1989 nel definire gli indirizzi di politica industriale nel settore dell'elettronica ha previsto una serie di iniziative intese a favorire una presenza tecnologicamente adeguata dell'industria nazionale ed a porre fine all'attività della REL. Il Ministero dell'industria è attualmente impegnato nell'attuazione di tali interventi, anche tenendo conto delle recenti risoluzioni presentate il 2 febbraio scorso e assegnate alla X Commissione della Camera che impegnano il Governo

ad accelerare la conclusione del processo di ridisegno del settore utilizzando le risorse finanziarie assegnate alla REL dalla legge n. 63 del 1982 e ad impartire le opportune istruzioni alla REL stessa perché siano rinegoziati scadenze e tassi dei finanziamenti già erogati, allo scopo di ristabilire l'originario obiettivo di agevolazione e di assicurare l'adozione per tutte le imprese operanti nel sistema REL di criteri generali comuni. Nei tempi previsti dalla delibera sarà fornito al CIPI un quadro ricognitivo della intera situazione delle partecipate REL per poter poi procedere al concreto avvio della fase liquidatoria della società finanziaria. Per quanto riguarda le misure specifiche, per assicurare nell'immediato la continuità produttiva della Seleco quale fulcro del comparto video, la REL parteciperà, in adempimento alla delibera CIPI all'aumento di capitale approvato dall'assemblea della società con il versamento immediato di dodici miliardi, che rappresenta la cifra attualmente impegnabile nel bilancio della REL, in attesa della definizione del quadro complessivo di interventi previsti dalla delibera CIPI. Ulte-

riori misure sono attualmente allo studio al fine di favorire l'adesione di forze imprenditoriali private e della stessa IRI, ed improntate a criteri di obiettiva aderenza alla normativa vigente e nel quadro di interessi generali. Per quanto concerne la situazione creditoria della REL nei confronti delle aziende finanziate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intende mantenere una linea univoca e l'affermazione in base alla quale la REL avrebbe proceduto all'annullamento dei crediti verso una qualsiasi delle società partecipate non appare fondata. C'è da considerare, inoltre, che tale cancellazione potrebbe essere operata solo con apposita legge.

Coerentemente a quanto previsto dalle citate risoluzioni in merito alla maggiore onerosità delle condizioni di mutuo applicate dalla REL rispetto agli attuali tassi di riferimento, la stessa REL sta trattando con le partecipate per elaborare proposte da presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della rinegoziazione dei finanziamenti in base a criteri omogenei. Per quanto riguarda le risorse del bilancio REL, al netto di quanto occorre per il programma previsto dalla delibera CIPI, si provvederà, dopo lo scioglimento della REL, alla devoluzione delle stesse al bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge finanziaria 1985. Per la presentazione del quadro definitivo delle operazioni di risanamento e di restituzione al mercato, nonché delle situazioni di liquidazione, il termine è fissato dal punto 6 della delibera CIPI del 27 ottobre 1989, al 27 aprile 1990. Occorre infine rilevare che il disegno di legge n. 1179 che prevede una proroga dell'attività del Fondo per l'elettronica e quindi l'erogazione di una quota residua di finanziamento, è ormai da tempo in discussione al Senato che ne ha sospeso l'esame in attesa di conoscere le nuove linee di intervento nel settore dell'elettronica civile definite nella delibera CIPI sopra richiamata.

Il deputato Renato STRADA, replicando per la sua interrogazione n. 5-

01929, sottolinea che i tempi risultano comunque insostenibili; osserva, tuttavia, che il riferimento contenuto nella risposta alle risoluzioni presentate dai diversi gruppi in Commissione va valutato positivamente in quanto se l'orientamento del Governo è quello di accoglierle, ciò consentirebbe di fare un positivo passo avanti nella soluzione dei problemi relativi alla REL.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo BABBINI, rispondendo all'interrogazione Strada n. 5-01930 concernente la vicenda della Europhon, fa presente che la delibera CIPI del 27 ottobre 1989 ha definito una strategia per il comparto dell'elettronica civile ed ha previsto gli interventi per la fase conclusiva dell'attività REL. Sul piano generale ha stabilito che la REL non dovrà proporre nuovi interventi ed in particolare, con riguardo alla Europhon Spa, ha autorizzato la REL all'eventuale revoca della concessione di un residuo finanziamento non ancora erogato, in connessione allo stato di liquidazione in cui versa tale società. La soluzione della situazione della Europhon Spa dipende quindi soprattutto dalle decisioni che l'autorità giudiziaria intenderà adottare. Allo stato attuale della situazione, infatti, il Tribunale di Milano dovrà deliberare sulla proposta di concordato preventivo il cui rigetto comporterebbe la dichiarazione di fallimento ed il cui accoglimento renderebbe concreta la possibilità di trovare adeguate soluzioni industriali per la ripresa dell'attività produttiva. La proposta concordataria può essere infatti accettata dal Tribunale ove questi giudichi più conveniente la soluzione stessa rispetto al fallimento.

A tal riguardo (precisando che il recupero dell'azienda non risulta tra gli impegni sottoscritti dal ministro dell'industria e dal ministro del lavoro) fa presente che, nel corso della riunione tenutasi il 6 febbraio 1990 presso il Ministero dell'industria, per la verifica dello stato di attuazione dell'accordo siglato nell'ottobre scorso, la REL ha reso noto di aver av-

viato trattative con un privato interessato all'acquisto di uno stabilimento Europhon al fine di proseguire nella produzione di televisori. Per quanto concerne il recupero della situazione occupazionale che è condizione fondamentale per la ricerca di una soluzione industriale, a fronte dell'impegno formalmente assunto nell'ottobre scorso dal Ministero dell'industria e dal Ministero del lavoro per favorire l'esito positivo della richiesta di proroga della cassa integrazione, il preliminare piano di mobilità di competenza delle regioni e degli enti locali è stato definito soltanto di recente e pertanto la richiesta di cassa integrazione è stata inoltrata dall'ufficio provinciale del lavoro al Ministero del lavoro solo il 1° febbraio scorso. Rileva, infine, che il Ministero dell'industria non ha assunto alcun impegno in ordine alla cancellazione dei crediti di titolarità della REL nei confronti dell'Europhon e che tale operazione potrebbe essere disposta unicamente con legge.

Il deputato Renato STRADA, replicando per la sua interrogazione n. 5-01930, sottolinea che le informazioni fornite dalla risposta del Governo risultano in ritardo rispetto all'evolversi della situazione; ritiene, inoltre, che la decisione del Tribunale in ordine alla proposta di concordato preventivo potrebbe essere agevolata da una preliminare presa di posizione del Ministero dell'industria che fornisca i necessari chiarimenti sulle questioni relative alla Europhon e in particolare su quella dei crediti di titolarità della REL.

Il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo BABBINI, rispondendo all'interrogazione Prandini n. 5-01943 concernente il blocco di erogazione dei contributi da parte del Mediocredito centrale nei confronti di diverse imprese di fusione produttrici di getti in ghisa e acciaio, fa presente che la legge 24 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, che dispone provvedimenti per l'acquisto di nuove

macchine utensili, riconducono la gestione degli interventi agevolativi previsti alla diretta responsabilità dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito). Tale Istituto ha richiesto l'avviso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le possibili interferenze della citata disciplina con alcuni atti normativi riguardanti la politica siderurgica, con particolare riferimento al regime autorizzatorio per gli investimenti previsto dal decreto-legge n. 19 del 1983, convertito dalla legge n. 87 del 1983.

Nessun ritardo può, però, essere imputato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha offerto la più ampia collaborazione sia per le vie brevi, sia formalmente, osservando peraltro che non era giuridicamente proponibile un parere nel merito delle singole delibere del consiglio di amministrazione di quell'Istituto — così come richiesto —, non essendo configurabile un rapporto di vigilanza in senso tecnico tra il Mediocredito, ente di diritto pubblico con personalità giuridica, ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non essendo neppure previsto alcun intervento di tale Ministero nel procedimento per la concessione di finanziamenti. Avendo il Mediocredito aderito a tale valutazione, persistendo peraltro la necessità di alcuni chiarimenti, si è recentemente provveduto con la massima sollecitudine, per quanto riguarda le specifiche competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a rispondere al quesito formulato dall'Istituto di credito il 17 gennaio 1990. L'ultimo chiarimento interpretativo fornito sembra del tutto idoneo ad eliminare gli elementi di dubbio che avevano indotto il Mediocredito a sospendere l'erogazione dei finanziamenti e pertanto vi è la ragionevole aspettativa che si possa presto giungere ad una definitiva soluzione della vicenda.

Il deputato Onelio PRANDINI, replicando per la sua interrogazione n. 5-01943, ritiene che dalla risposta fornita

dal Governo si ricavi una conferma indiretta sull'opportunità dell'interrogazione predisposta, in quanto il chiarimento fornito in merito alle paventate interferenze tra la disciplina degli interventi agevolativi facenti capo al Mediocredito con alcuni atti normativi riguardanti la politica siderurgica può consentire lo sblocco dell'erogazione dei contributi erogati da tale Istituto nei confronti delle diverse imprese di fusione produttrici di getti di ghisa e acciaio. Prende atto, quindi, con soddisfazione di tale chiarimento e si augura che questo possa servire a sbloccare la situazione e a soddisfare le legittime esigenze delle molte imprese che sono da tempo in attesa dell'erogazione del contributo da parte del Mediocredito centrale.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo BABBINI, rispondendo all'interrogazione Prandini e Pacetti n. 5-01944 concernente le iniziative avviate dal Ministero dell'industria per sbloccare la paralisi della legge n. 49 del 1985, fa presente che, come è noto, il titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, conosciuta come « legge Marcora », ha istituito un Fondo speciale, gestito dal Ministero dell'industria, che presenta spiccate peculiarità rispetto ad altre forme agevolative. Tale legge prevede, infatti, la concessione di contributi a fondo perduto a favore di società finanziarie appositamente promosse dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo; l'ammissione ai contributi è subordinata all'assunzione di una quota di partecipazione al capitale di rischio di cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori licenziati e/o cassaintegrati, con la finalità di salvaguardare l'occupazione mediante la realizzazione di programmi incentrati sulla riattivazione di società che hanno cessato l'attività o sulla predisposizione di iniziative imprenditoriali sostitutive. Il carattere fortemente innovativo della disciplina descritta ha comportato numerosi problemi applicativi, che sono stati peraltro per la maggior parte

superati dai decreti di attuazione, emanati dal Ministero dell'industria, di concerto con i Ministeri del tesoro e del lavoro il 26 luglio 1986 e registrati dalla Corte dei conti il 9 settembre dello stesso anno.

Infatti, dalla prima attuazione della legge e fino all'aprile dello scorso anno, nessuna delle cinquantadue domande sottoposte all'esame del Ministero dell'industria è rimasta inevasa. Successivamente la Corte dei conti, in sede di registrazione dei decreti di concessione dei contributi, ha ritenuto di dover svolgere una serie di osservazioni di carattere formale che coinvolgono, di fatto, gli stessi criteri di attuazione della legge fino ad allora seguiti dal Ministero ed approvati dal Comitato interministeriale di gestione. Il Ministero dell'industria ha immediatamente provveduto, in relazione ai rilievi ricevuti, a richiedere alle società finanziarie ed alle cooperative interessate gli elementi e la documentazione integrativa richiesti dall'organo di controllo. Non appena perverranno tali elementi il Ministero provvederà a sottoporre nuovamente i decreti alla Corte dei conti per la registrazione. Nel caso in cui permanesse una paralizzante incertezza interpretativa, il Ministero valuterà l'opportunità di porre allo studio un provvedimento di interpretazione autentica degli attuali aspetti controversi di modifica ed integrazione della legge.

Il deputato Onelio PRANDINI, replicando per l'interrogazione Prandini e Pacetti n. 5-01944, sottolinea che la risposta può essere considerata esauriente per una parte, poiché evidenzia i ritardi dovuti ai rilievi della Corte dei conti, ma non risolve la preoccupazione relativa al fatto che le osservazioni svolte dall'organo di controllo hanno comunque bloccato l'operatività delle società finanziarie industriali che costituiscono lo strumento attuativo degli interventi previsti nel titolo II della cosiddetta « legge Marcora ». Ricorda che il gruppo comunista ha sempre espresso una posizione favorevole a tale legge e si

è battuto per il suo rifinanziamento: si domanda pertanto se, nell'evenienza in cui i tempi di raccolta dei chiarimenti e della documentazione integrativa richiesti dalla Corte dei conti dovessero prolungarsi di molto, non risulti più opportuno accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento di interpretazione autentica degli attuali aspetti controversi di modifica ed integrazione della legge.

Il Presidente Alberto PROVANTINI, stante l'impossibilità del sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali a partecipare ai lavori odierni della Commissione a causa di concomitanti impegni di Governo, rinvia lo svolgimento delle restanti interrogazioni iscritte all'ordine del giorno ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16,35.*

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,10.**

**Audizione del ministro della pubblica istruzione, onorevole Sergio Mattarella, sul riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro della pubblica istruzione, onorevole Sergio Mattarella, sul riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale.

Ricordo ai colleghi che l'esigenza di questa audizione era sorta in relazione alla discussione del provvedimento concernente gli esami di maturità, per ottenere un chiarimento dal ministro in merito al problema sollevato in quella sede circa il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale, anche in seguito all'emanazione, da parte del ministro stesso, di una circolare in applicazione della legge disciplinante la materia. Quindi, l'audizione odierna è finalizzata ad ottenere chiarimenti necessari al fine di poter consentire l'esame in sede di Comitato ristretto del provvedimento cui ho fatto riferimento.

Do la parola al ministro Mattarella, che ringrazio per il suo intervento.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
COSTANTE PORTATADINO**

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor presidente premetto, anche in considerazione del tenore degli argomenti avanzati in riferimento ai profili di costituzionalità dell'ordinanza, che, quando dovetti emanarla, mi interrogai circa eventuali critiche che avrebbero

potuto essere sollevate per il suo carattere e contenuto restrittivo rispetto alla legge di cui l'ordinanza rappresenta l'attuazione. Infatti, dovremmo semmai chiederci se l'ordinanza costituisca una interpretazione restrittiva del testo legislativo approvato a suo tempo dal Parlamento.

Per quanto riguarda i profili di costituzionalità, essi si riferiscono non tanto all'ordinanza ministeriale, quanto alla legge 30 ottobre 1986, n. 738, approvata all'unanimità sia dalla Camera sia dal Senato. A tale proposito, desidero far presente — per completezza di esposizione — che il principio costituzionale, ovviamente non eludibile, che prescrive un esame di Stato per la conclusione dei vari ordini e gradi di scuola — secondo l'orientamento sempre espresso dal Parlamento — non esclude che titoli di studio, conseguiti in ordinamenti scolastici diversi da quello italiano, possano avere rilevanza nel nostro paese, ovviamente nel caso in cui il legislatore ritenga di operare questa scelta, determinandone effetti e condizioni. Il Parlamento ha più volte operato tale scelta, prima ancora dell'approvazione della legge n. 738 del 1986, per consentire al nostro ordinamento una certa elasticità ed un'apertura ad ordinamenti scolastici di altri paesi, al fine di favorire — come è stato affermato anche nel corso dell'esame della citata legge n. 738 — la circolazione sia dei titoli sia degli studenti in ambito internazionale.

Il testo unico sull'università prevede alcune aperture, ma sul piano propriamente scolastico vi sono diversi esempi che dimostrano come il nostro Stato, insieme ad altri, possa stabilire o determinare in maniera bilaterale o plurilaterale — in sede di convenzione internazionale — quali siano gli effetti in base ai quali riconoscere titoli di studio in modo ovvia-

mente reciproco. Ricordo, a titolo esemplificativo, la legge 19 luglio 1956, n. 901, con la quale è stata ratificata la convenzione europea sui titoli di studio di scuola media validi per l'ammissione all'università; nonché la legge 3 giugno 1966, n. 444, con cui è stato ratificato il protocollo addizionale della convenzione europea — firmata a Strasburgo il 6 giugno 1964 — sull'equivalenza dei diplomi per l'ammissione all'università. In tutti questi casi non si è mai dubitato della legittimità costituzionale di quanto disposto dal legislatore. Ciò perché le ipotesi di riconoscimento del titolo medio non conferito dal sistema scolastico italiano, al fine di consentire l'accesso all'università, differiscono da quelle per l'introduzione di un particolare titolo di studio nel nostro sistema scolastico. Qualora il legislatore decidesse in tal senso, dovrebbe sottostare al precetto costituzionale secondo cui, se il titolo introdotto è conclusivo di un ciclo di studi, deve essere conseguito a mezzo di esami di Stato. Se invece, ai fini della prosecuzione degli studi nel nostro sistema scolastico o di altri effetti particolari, la legge riconoscesse titoli di studio conseguiti in altri ordinamenti non incorrerebbe, come questi precedenti manifestano, in tale limite, poiché più volte il legislatore ha così operato e valutato.

Per tale ragione le norme da me ricordate, come quella contenuta nella legge n. 738 del 1986, non sono incostituzionali, poiché si tratta proprio di riconoscere effetti a titoli rilasciati da ordinamenti estranei al nostro sistema scolastico.

In particolare, nell'ambito della vicenda che l'ordinanza ministeriale attuativa della legge ha regolato, devo ricordare che la legge n. 738 del 1986 ha riconosciuto il diploma di baccellierato internazionale nel caso in cui tale diploma venga rilasciato da istituzioni scolastiche, sia straniere sia italiane.

Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 738 stabilisce che « Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazio-

nale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana... », mentre il comma 2 dello stesso articolo 1 recita che: « Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ». In tal modo, viene evidentemente equiparato, in base al succitato comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 738, quale che sia la durata del corso di baccellierato, tale diploma ai titoli rilasciati al termine dei corsi quinquennali dagli istituti superiori del nostro paese.

Il comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge n. 738, sempre in riferimento alle scuole riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, parla di istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano avuto tale riconoscimento da parte dell'Ufficio di Ginevra. Così è infatti scritto nel parere chiesto dal Ministero della pubblica istruzione al Consiglio di Stato. In base a tale parere, ogni tipo di istituzione scolastica nazionale, sia pubblica sia privata, è abilitata, se riconosciuta dall'Ufficio di Ginevra ai sensi della citata legge, al conferimento del titolo in oggetto.

Devo aggiungere, altresì, che, in base alla formulazione della legge suddetta, si sarebbe potuta creare (e, in effetti, si è profilata) qualche difficoltà per la collocazione del diploma di baccellierato internazionale nelle scuole pubbliche pareggiate o legalmente riconosciute. Ad evitare il verificarsi di questa deteriore condizione a carico del sistema scolastico pubblico del nostro paese, il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto al Consiglio di Stato un parere che consentisse di non escludere il sistema scolastico pubblico del nostro paese dalla previsione legislativa.

Il parere del Consiglio di Stato riconosce che questo timore, alla luce della formulazione della legge, è non infondato; tuttavia, ritenendo non accettabile — analogamente al Ministero — che vi sia una differenza a danno del sistema scolastico

pubblico, giudica consigliabile utilizzare la sperimentazione per introdurre, nelle forme disciplinate dalla legge, anche nel sistema scolastico pubblico, il diploma di baccellierato.

Questo perché è parso al Ministero della pubblica istruzione quanto meno discutibile che, in base alla lettera della legge, si dovesse consentire il rilascio del diploma soltanto ad istituzioni scolastiche straniere o italiane meramente private, cioè estranee al sistema scolastico pubblico. In base al parere del Consiglio di Stato si è avviato a questa condizione che al Ministero appariva, ed ancora appare, assai singolare.

Nella condizione che la legge ha determinato e che con il parere del Consiglio di Stato si è cercato di interpretare costruttivamente, emerge una demarcazione netta: da un lato, l'area costituita dalle istituzioni straniere e da quelle che rimangono esterne al sistema scolastico pubblico; dall'altro l'area delle istituzioni statali pareggiate e legalmente riconosciute.

È evidente che, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche estranee al sistema pubblico, così come prevede la legge n. 738, il problema dell'esame di Stato e del titolo di studio non si pone, in quanto la stessa legge al comma 2 dell'articolo 1 esclude questa ipotesi. Il diploma di baccellierato, rilasciato da istituzioni scolastiche straniere o italiane estranee al sistema pubblico, è e rimane esterno al nostro sistema scolastico e la previsione relativa rientra nel piano normativo che regola il riconoscimento di titoli rilasciati da istituzioni estranee al sistema scolastico pubblico. Vorrei ricordare che sul baccellierato esiste un precedente: mi riferisco all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, riguardante i collegi del Mondo Unito.

Nell'ambito dell'area esterna al nostro ordinamento scolastico, vi sono due diverse ipotesi e condizioni: quella delle scuole italiane meramente private estranee al sistema scolastico perché non soltanto non statali, ma neppure pareggiate

o legalmente riconosciute — e tuttavia previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 738 — e quella delle istituzioni scolastiche straniere. Le istituzioni scolastiche italiane meramente private sono quelle che non hanno chiesto, e non chiedono parità con le scuole statali e per questo rimangono esterne al nostro sistema scolastico. Si pone, pertanto, il problema del riconoscimento di un titolo di studio che è e rimane esterno al nostro ordinamento. In proposito, dirò successivamente quali garanzie, cautele, condizioni e meccanismi siano stati introdotti dall'ordinanza ministeriale.

Accanto a queste appena ricordate, vi sono le istituzioni scolastiche straniere, regolate dall'ordinanza in questione, le quali hanno in comune con le prime il carattere di estraneità al nostro sistema scolastico.

Il discorso è, invece, diverso per l'area che concerne le istituzioni scolastiche del nostro ordinamento (statali, pareggiate e legalmente riconosciute) che, come ho già detto, vengono ricomprese nella possibile applicazione della legge in virtù del parere chiesto dal Ministero della pubblica istruzione al Consiglio di Stato. Naturalmente in questo caso la sperimentazione, se consente di discostarsi dagli ordinamenti tipici, ovviamente non permette di derogare al principio dell'esame di Stato. Si tratta di introdurre nel nostro sistema un diverso corso e, di conseguenza, vi è necessariamente (come d'altronde vi è nell'ordinanza che è all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione), il riconoscimento dell'esigenza, costituzionalmente prevista e disciplinata, dell'esame di Stato.

Come ho già detto, sono state predisposte due ordinanze: l'una per le istituzioni scolastiche estranee al nostro sistema, l'altra relativa alle scuole statali pareggiate e legalmente riconosciute le quali hanno, attraverso la sperimentazione, la possibilità, ai sensi della legge n. 738, di prevedere il diploma di baccellierato. Una impostazione giuridica nettamente diversa caratterizza le due ordinanze: la prima, infatti, è improntata al

principio del riconoscimento di un titolo di studio che rimane esterno al sistema scolastico; l'altra è caratterizzata dal principio del recepimento, attraverso la sperimentazione, di un altro particolare titolo di studio che si consegue, appunto, attraverso un esame di Stato.

La ragione per la quale le due ordinanze hanno carattere diverso sta innanzitutto nella differenza di contenuto e di impostazione giuridica oltre che nell'esigenza concreta, più volte posta in luce dal Ministero degli affari esteri, di dare certezza a tanti cittadini del nostro paese che, avendo conseguito all'estero o in scuole come il collegio del Mondo Unito il diploma di baccellierato (che la legge n. 738 ha dichiarato equipollente al diploma di scuola media superiore), in forza di esso hanno chiesto di potersi iscrivere all'università, ma sono stati ammessi solo con riserva a tale iscrizione. Di conseguenza, si è creata una situazione di incertezza che non era possibile mantenere ulteriormente. Ciò a prescindere dalla considerazione che il nostro paese è in grave ritardo per quanto riguarda gli impegni internazionali e gli orientamenti europei in riferimento alla disciplina europea ed internazionale del baccellierato, recepita dalla legge oltre tre anni fa.

Nell'ordinanza in questione, riguardante le istituzioni straniere ed italiane estranee al sistema scolastico, già emanata ed oggetto di sollecitazioni di chiarimento e di approfondimento, l'amministrazione ha opportunamente inserito numerose misure di salvaguardia, compatibili naturalmente con l'ambito di applicazione della legge, proprio per evitare la possibilità che si verificassero abusi o che fosse stravolta la nostra condizione scolastica.

La prima misura di salvaguardia è stata quella di prevedere la sussistenza della condizione indicata tassativamente dalla legge, vale a dire il riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato di Ginevra: non vi è alcuna istituzione straniera o privata italiana che possa rilasciare il titolo senza avere il riconoscimento di tale

ufficio. Per i collegi del Mondo Unito, e stranieri in genere, è previsto che in precedenza siano stati seguiti cicli di studio corrispondenti alla scuola italiana.

Le scuole prese in considerazione dall'ordinanza sono tenute a precisare se abbiano previsto l'insegnamento della lingua italiana a livello avanzato (fra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato è inclusa infatti una prova scritta e orale di lingua italiana), precisando se la votazione attribuita a tale prova concorra alla determinazione del punteggio finale per il rilascio del titolo.

Per i collegi del Mondo Unito e per le scuole straniere operanti all'estero, gli alunni in possesso del diploma e iscritti alle nostre università debbono sostenere e superare una prova di conoscenza della lingua italiana. Per le scuole straniere operanti in Italia, invece, sono state poste le seguenti condizioni: che si tratti di sezioni o di derivazioni di scuole straniere operanti all'estero o, comunque, con queste collegate; che l'ammissione al biennio di baccellierato sia stata realizzata dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla terza o quarta classe di istituto di istruzione secondaria, in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza.

È stata resa obbligatoria nei *curricula* rispettivi, la previsione dell'insegnamento a livello avanzato della lingua italiana, che dovrà essere inoltre utilizzata come lingua «veicolare» per l'insegnamento e lo studio di due materie, per un monte ore settimanale adeguato. È prevista obbligatoriamente, fra le prove finali da sostenere ai fini del rilascio del diploma di baccellierato, una prova scritta e orale di lingua italiana, che deve concorrere, come prima si accennava, a determinare il punteggio finale per il rilascio del titolo di studio.

Per le istituzioni scolastiche italiane meramente private, previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 738, è stato richiesto un ulteriore elemento di garanzia non previsto dalla legge, vale a dire che si tratti di un corso di durata quinquennale (e non quadriennale, come è

nella natura internazionale del baccellierato), che faccia seguito ai cicli di studio corrispondenti alla scuola dell'obbligo del nostro paese.

In altri termini, il corso di baccellierato internazionale è stato configurato come biennio terminale del previsto corso quinquennale. Possono essere ammessi al biennio di baccellierato i soli allievi interni di tali scuole in possesso dell'idoneità alla quarta classe, che si consegue attraverso un esame sostenuto presso un istituto di istruzione secondaria statale, non potendo le scuole in questione essere sede di esame di idoneità.

Sono state create, dunque, le condizioni per cui l'ammissione al biennio di baccellierato sia preceduta da un esame effettuato presso la scuola di Stato e tale corso biennale sia quello conclusivo di un percorso quinquennale di studi superiori.

In sostanza, oltre a quelle stabilite ineludibilmente dalla legge, come il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, si è ritenuta opportuna la previsione di altre condizioni, vale a dire il « percorso » quinquennale, l'ammissione al corso attraverso un esame di scuola di Stato ed il divieto di esame nell'ambito dell'istituzione scolastica privata.

In riferimento al testo della legge — approvata dal Parlamento con unanime concorso delle forze politiche —, alla discussione sulle linee generali svoltasi in quella circostanza sia presso la Camera dei deputati sia presso il Senato, nonché all'esigenza di un'integrazione europea e ad un'ampia possibilità di circolazione degli studenti e del titolo di studio, vorrei sottolineare che, in aggiunta a quelli indicati in maniera estremamente esplicita dalla legge, sono stati previsti ulteriori meccanismi atti a garantire la serietà di ammissione ai corsi e ad evitare rischi di discriminazione a carico del sistema scolastico del nostro paese. Mi riferisco alle scuole statali ed a quelle parificate, ovviamente riconosciute, che la legge non contemplava e che attraverso il parere del Consiglio di Stato sono state recuperate. Sono stati anche previsti mec-

canismi che rendono il « percorso » degli studi certamente più gravoso di quello compiuto da studenti che nel sistema scolastico pubblico seguono corsi quinquennali, prima dell'esame di maturità.

Vorrei aggiungere, per conoscenza della Commissione, che in relazione al baccellierato si avverte una forte spinta internazionale: non solo da parte di alcuni paesi dell'Est (Ungheria e Slovenia) viene richiesto l'inserimento nell'Ufficio internazionale del baccellierato, ma anche al collegio del Mondo Unito di Trieste è stata preannunciata la richiesta di iscrizione per l'anno 1990 di studenti provenienti dall'Unione Sovietica, ai fini del conseguimento del diploma di baccellierato. In definitiva, in tutta Europa si registra una forte richiesta di tale diploma ed il nostro paese era in forte ritardo, pur avendo approvato tre anni e mezzo or sono una legge in materia: un ritardo più volte oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio internazionale di baccellierato.

GIOVANNI BRUNI. Signor presidente, pur non avendo potuto ascoltare fin dall'inizio la relazione del ministro — nei cui confronti mi scuso — mi sia consentito affermare che non giudico positivamente l'ordinanza citata: la parte « nucleare » della sua relazione illustrativa fa riferimento ad un parallelismo con scuole straniere, esterne al nostro ordinamento.

A mio avviso, in questa vicenda si configura il caso di cittadini europei residenti in Italia e di cittadini italiani residenti in Europa, trattati secondo due pesi e due misure! Infatti, tralasciando per un momento l'impianto e le norme transitorie, quando si stabilisce che gli iscritti presso un collegio del Mondo Unito operante all'estero o in Italia, possono frequentare i corsi per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale, si grava sul nostro ordinamento. Non sono neanche soddisfatto per la previsione di idonee garanzie, perché prima di queste occorre « collocare » l'ordinamento!

In proposito, la mia parte politica non ha assolutamente nulla contro la scuola

privata, né tanto meno risente dei « tremori », molto diffusi oggi in Italia, circa una presunta eccessiva invadenza da parte dei privati. Sono, infatti, convinto che la parte pubblica e democratica del paese, se è consapevole della propria forza, debba favorire i processi che si stanno sviluppando a livello internazionale.

In questo caso, comunque, il problema che si pone non riguarda tanto le garanzie, quanto piuttosto il fatto che in Europa coesistono vari ordinamenti: a titolo di esempio, potrei citare quello inglese, assai diverso dal nostro. Conseguentemente, si configura una situazione secondo cui ai cittadini italiani che svolgono la propria attività all'estero viene richiesto il titolo di maturità, mentre per gli altri il ministro afferma che è sufficiente un esame di livello inferiore.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Non lo dico io, lo prevede la legge approvata dal Parlamento.

**GIOVANNI BRUNI**. Comunque, in tal modo, colui il quale nella scuola statale ha ottenuto una « idoneità di passaggio », vale a dire un esame di livello inferiore rispetto a quello di maturità, può accedere all'università.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Cosa intende per « idoneità di passaggio » ?

**GIOVANNI BRUNI**. Nella sua ordinanza, signor ministro, si afferma che i corsi devono essere quinquennali e che lo studente in questione deve aver superato, nell'ambito della scuola statale, un esame di idoneità riconosciuto dallo Stato. Si tratta, però, pur sempre di un esame di livello inferiore rispetto a quello di maturità !

Mi domando, pertanto, se non sarebbe opportuno semplificare tale procedura, giacché non investe aspetti di garanzia, ma riguarda questioni che attengono esclusivamente all'ordinamento. Oltre-

tutto, ci stiamo adoperando per rendere sempre più efficace l'esame di maturità, che attualmente presenta notevoli lacune.

In base al sistema attualmente previsto — lo ribadisco — ad alcuni studenti viene richiesto un riconoscimento maggiore rispetto ad altri: infatti, i cittadini europei residenti in Italia devono sostenere un esame di idoneità riconosciuto dallo Stato, mentre i cittadini italiani devono aver superato l'esame di maturità. Ritengo che si tratti di una circostanza non molto corretta sul piano legale e costituzionale.

Oltretutto, secondo il nostro ordinamento, l'accesso all'università è subordinato al superamento dell'esame di maturità, non di una prova di idoneità.

Quindi, pur rendendomi conto delle sollecitazioni cui il ministro si è trovato di fronte, anche a livello europeo, ritengo che sarebbe più opportuno introdurre una procedura in base alla quale tutti siano obbligati a sostenere l'esame di maturità presso scuole pubbliche, sia pure da privatisti (per coloro che provengono da istituti privati). In quest'ultimo caso, naturalmente, si potrà valutare positivamente la circostanza che lo studente abbia seguito il corso di baccellierato.

Tuttavia, ribadisco ancora una volta che ritengo profondamente ingiusto il fatto che un individuo possa accedere all'università, anche italiana, attraverso una sorta di *by-pass*, rappresentato da un esame di idoneità, mentre per altre persone l'accesso all'università è subordinato al superamento dell'esame di maturità.

**SERGIO SOAVE**. L'esposizione del ministro, volta ad illustrare le motivazioni che lo hanno indotto ad emanare l'ordinanza in questione, confermano le perplessità da noi espresse in precedenza, in quanto la suddetta esposizione denota chiaramente le intenzioni del ministro.

Desidero, tuttavia, chiedere un chiarimento (non in veste di giurista) circa il fatto di considerare esterne all'ordinamento le scuole private italiane. Si tratta, infatti, di una questione che non ho compreso molto bene.

Tra l'altro, sarebbe forse necessario disporre di una documentazione più ampia rispetto a quella che ci è stata fornita, per comprendere fino in fondo le motivazioni che hanno indotto il Parlamento ad approvare a larghissima maggioranza la legge n. 738 del 1986. Probabilmente, l'intenzione originaria era quella di intervenire sulla situazione del collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, mentre successivamente si è giunti ad una generalizzazione della normativa, sotto la spinta di un caso originato da un'emergenza particolare.

Ritengo, tuttavia, che anche muovendoci all'interno della legge n. 738 (la quale pone seri problemi per il nostro ordinamento, come ha sottolineato giustamente il collega Bruni), la questione dovrebbe essere affrontata in maniera diversa. In primo luogo, per quanto riguarda i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, le considerazioni svolte dal ministro circa l'equipollenza dei titoli di studio possono essere condivise. Infatti, si tratterebbe di riconoscere un titolo conferito da un organismo straniero, secondo una prassi consolidata nei rapporti bilaterali, sia pure introducendo una serie di vincoli che, invece, non sono presenti nella parte dell'ordinanza relativa ai collegi del Mondo Unito ed alle istituzioni scolastiche straniere. In proposito, il ministro ha fatto riferimento al vincolo rappresentato dalla conoscenza della lingua italiana: sarebbe veramente inconcepibile non introdurre neppure tale genere di vincolo.

Un discorso diverso vale per i cittadini italiani che, avendo conseguito il diploma di baccellierato all'estero, non ottengono in Italia il riconoscimento del loro titolo di studio. Si tratta, infatti, di una questione piuttosto delicata, ma su cui si può discutere.

Maggiori preoccupazioni suscita, invece, il titolo secondo dell'ordinanza in questione, relativo alle istituzioni scolastiche italiane meramente private, in virtù del quale si finisce per aprire una sorta di « secondo canale » per la scuola secon-

daria, che consente di conferire un titolo legalmente riconosciuto attraverso forme completamente diverse da quelle che vincolano la concessione dello stesso titolo da parte delle scuole pubbliche e di quelle parificate.

L'unico vincolo introdotto è rappresentato da un esame di ammissione da sostenersi presso scuole pubbliche in coincidenza con il quarto anno di corso. In proposito, conosciamo tutti la differenza tra un esame complesso com'è quello di maturità (che comunque dovrebbe essere reso più consono a valutare l'effettiva maturità di un individuo) ed una semplice prova di idoneità.

Conosciamo, inoltre, una prassi corrente in base alla quale se si vuole ottenere l'idoneità al quarto anno, si sostiene l'esame per il quinto e, anche in caso di mancato superamento, si ottiene l'idoneità al quarto anno.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di una prassi inapplicabile in questo caso.

**SERGIO SOAVE**. Se, frequentando una scuola privata di baccellierato, si sostiene l'esame di idoneità al quinto anno e, non superandolo, si ottiene l'idoneità al quarto, si rientra nella casistica della legge.

In tal modo si frequentano gli ultimi due anni senza sostenere l'esame finale.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di un caso assolutamente marginale; oltretutto, il corso in questione non viene praticato nelle scuole di Stato.

**SERGIO SOAVE**. Invece, è un caso che si verifica spesso. Infatti, in base alla mia esperienza, ricordo che tutti gli anni qualcuno richiedeva l'idoneità al quinto anno per non dover sostenere l'esame di maturità da esterno. A qualcuno, che aveva frequentato i primi quattro anni da privatista, si concedeva l'ammissione alla quinta classe, mentre ad altri non veniva riconosciuta l'idoneità ed essi si trova-

vano nella condizione di riprendere il cammino da una classe inferiore.

Questo è l'unico vincolo che prevediamo, perché per quanto riguarda l'istituzione delle scuole private la garanzia di serietà è data da un organismo sul quale non abbiamo alcuna possibilità di intervento, e cioè l'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, all'interno del quale, peraltro, non sappiamo se vi siano rappresentanze nazionali o di Governo. Poiché si tratta di un argomento che ignoro, vorrei alcuni chiarimenti al riguardo.

Ci troviamo in presenza di un riconoscimento (quello del baccellierato) con finalità private legittime, per il cui riconoscimento vi saranno sicuramente forti pressioni: all'inizio nelle sole grandi città italiane e poi, a macchia, nelle altre, in cui verranno aperte scuole meramente private aventi come unici vincoli quelli della frequenza quinquennale e dell'esame di idoneità per l'ammissione alla quarta e alla quinta classe.

GIOVANNI BRUNI. Senza titolo di idoneità per l'ammissione all'università!

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge stabilisce che si tratta di titoli equipollenti. Se il Parlamento intende modificarlo, non ho problemi.

SERGIO SOAVE. Anche nel pieno rispetto della legge, ritengo che sarebbe opportuno prevedere nell'ordinanza vincoli maggiori di quelli esistenti, per far sì che l'inserimento di questo riconoscimento non sia totalmente disarmonico rispetto al nostro ordinamento. Peraltro, ho avuto notizia di un parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che prevedeva vincoli maggiori.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho alcuna difficoltà ad inviare la documentazione, onorevole Soave.

SERGIO SOAVE. La ringrazio, signor ministro, perché l'esame di una tale documentazione sarà sicuramente interessante. Tuttavia, i vincoli che sono stati indicati appaiono privi di significato a fronte della grande modifica che si introduce all'interno del nostro ordinamento.

Mi sembra che lei, signor ministro, non neghi la possibilità che in ogni grande città italiana si creino istituti meramente privati collegati al baccellierato internazionale, in cui vi è l'obbligo della frequenza quinquennale. È evidente che ciò comporta una certa selezione di tipo sociale perché la frequenza per cinque anni di un istituto privato presuppone un certo reddito. Questi stessi istituti possono dare alla fine del quinquennio, con il solo vincolo dell'esame di idoneità alla quarta classe — che non è certamente paragonabile all'esame di maturità — un titolo che ha valore legale ai fini del proseguimento degli studi nelle università.

Sono convinto che i legislatori, nell'approvare la legge n. 738 del 1986, avessero rivolto una particolare attenzione al tema della circolazione della cultura in Europa, tema che occupa tutta la prima parte dell'ordinanza di cui ci stiamo interessando. Poiché le parole sono pietre e tutto questo è scritto nella legge n. 738, ritengo che un legislatore accorto, a questo punto, debba porre vincoli estremamente rigorosi perché istituzioni scolastiche meramente private italiane abbiano questa stessa possibilità che invece viene data con estrema larghezza alle scuole che si ricollegano alla sede di Ginevra. Quest'ultima, per altro, non mi risulta incline a particolari restrizioni per consentire il collegamento con l'intera istituzione del baccellierato internazionale; la conseguenza sarà che chiunque potrà aprire una scuola dopo aver ottenuto il riconoscimento da Ginevra! Vi è addirittura una norma transitoria che prevede una retrodatazione dell'istituzione dell'elenco: di fatto abbiamo introdotto nella legislazione italiana con questa ordinanza — che lei ha definito restrittiva — una nuova tipologia di scuola pri-

vata che rilascia il titolo senza che venga sostenuto l'esame al termine del quinquennio! Si tratta di un'innovazione totalmente estranea allo spirito ed alla lettera della Costituzione.

Pur rimanendo convinto della necessità di riflettere ulteriormente sulle implicazioni di natura costituzionale derivanti dall'ordinanza in oggetto, confermo la nostra richiesta di un ritiro dell'ordinanza stessa per una sua nuova formulazione che potrebbe avvenire — non so se in maniera formale od informale — sulla base della discussione parlamentare, senza però ledere né i diritti del baccellierato internazionale, né quelli della Repubblica italiana che al suo interno è sovrana nella definizione delle leggi e degli ordinamenti.

I chiarimenti che noi le avevamo richiesto, signor ministro, oggi non possono che apparire iniziali e di natura esplicativa, ma non ci rassicurano in alcun modo sulla sostanza della questione che a noi appare estremamente inquietante.

LUCIANO GUERZONI. Sicuramente tutti — compreso il ministro — ci rendiamo conto della delicatezza della questione di cui ci stiamo occupando, perché apre possibilità che non possono non preoccupare dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali in riferimento non soltanto all'esame di Stato, ma anche allo stesso diritto dei cittadini all'istruzione e all'obbligo della Repubblica di dare pari opportunità di istruzione ai propri cittadini.

Vorrei che tenessimo distinti due aspetti che probabilmente anche nella legge sono stati mal mescolati. Il primo è il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale, disciplinato dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e riconosciuto da diversi Stati. Il secondo aspetto è quello relativo al collegio del Mondo Unito.

Tali questioni si sono sovrapposte all'interno della legge in modo improprio, ma se non teniamo presente questo « retroterra », non riusciamo a fare chiarezza.

Il collegio del Mondo Unito, che come lei ha ricordato raccoglie anche le richieste di iscrizione di giovani cittadini appartenenti ai paesi dell'Est, è un'istituzione privata internazionale presieduta dal principe Carlo d'Inghilterra. Esso ha come obiettivo quello di creare collegi — e ve ne sono molti in tutti il mondo — che rilasciano diplomi internazionali con la caratteristica di favorire la multinazionalità in uno stesso ambito scolastico.

Si tratta di due aspetti diversi. Infatti, una cosa è il riconoscimento, ai fini del nostro ordinamento scolastico, del diploma di baccellierato in quanto titolo di studio di valenza internazionale; altra cosa è, invece, valorizzare l'esperienza collegata al riconoscimento di quel titolo.

A mio avviso, sotto il profilo legislativo (nonostante non disponga della documentazione relativa ai lavori preparatori intervenuti durante la scorsa legislatura), si è registrato un accavallamento dei due aspetti richiamati. Non a caso il problema del baccellierato internazionale è stato contemplato all'interno di un provvedimento che aveva come obiettivo il riconoscimento, ai fini dell'ordinamento scolastico italiano, del titolo di studio rilasciato dal collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina. Sotto questo profilo, ritengo che il ministro avesse ragione nel momento in cui ha affermato che eventuali profili di costituzionalità concernono la legislazione vigente in materia, piuttosto che l'ordinanza. Comunque, pur nella consapevolezza della sovrapposizione dei due aspetti richiamati, sembra singolare che il legislatore italiano abbia voluto riconoscere il diploma di baccellierato (intendendo riferirmi al titolo, prescindendo dalla questione connessa al rilascio del diploma da parte del collegio del Mondo Unito), escludendo il nostro sistema scolastico pubblico dalla possibilità di rilasciare il titolo.

Non intendo sollevare polemiche, ma la delicatezza della questione mi induce ad invitarla, signor ministro, a svolgere insieme una riflessione sul fondamento della distinzione, operata dall'ordinanza, tra istituzioni che appartengono al nostro

sistema scolastico ed istituzioni meramente private. Vorrei ricordare che l'articolo 2 della legge n. 738 del 1986 stabilisce che: « Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dall'articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito » (con questo indicando chiaramente il punto di partenza dal quale si era preso spunto per la predisposizione del testo del provvedimento, dal momento che il diploma di baccellierato si consegue in tutto il mondo e non necessariamente nei collegi del Mondo unito) « o presso altre istituzioni scolastiche italiane o straniere ». La legge, dunque, parla di « istituzioni scolastiche italiane o straniere »: si tratta di un passaggio molto delicato, ove si consideri che dalla disposizione richiamata non si desume la possibilità di escludere dalla previsione normativa le istituzioni scolastiche pubbliche configurate dal nostro ordinamento. Il ministro ha dichiarato che, sulla base di una tripartizione, si è dato luogo a due ordinanze: la prima riguarda le istituzioni scolastiche straniere e quelle italiane meramente private; l'altra riguarderà le istituzioni del nostro sistema scolastico, pareggiate, legalmente riconosciute e statali, che potranno rilasciare il titolo ricorrendo alla sperimentazione. Mi pare che tale costruzione giuridica risulti completamente infondata alla luce della legge n. 738. Quale disposizione di questa legge, infatti, opera la distinzione proposta dal ministro? La legge si limita a distinguere tra scuole straniere e istituzioni scolastiche italiane, ma non credo che l'espressione « istituzioni scolastiche italiane » possa riferirsi alle istituzioni non pubbliche, non pareggiate o non legalmente riconosciute!

A mio avviso, il problema fondamentale posto dall'ordinanza risiede in una non corretta interpretazione della legge ...

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede di replica fornirò adeguati chiarimenti in merito a tale questione.

LUCIANO GUERZONI. Tra l'altro, pur non avendone preso cognizione, non mi sembra che il parere del Consiglio di Stato affronti adeguatamente questo problema. In definitiva, dovremmo riconoscere che nel momento in cui l'allora Commissione pubblica istruzione ha esaminato il provvedimento, divenuto legge n. 738 del 1986, abbia inteso inserire deliberatamente una disposizione di cui oggi è difficile intenderne il senso. Infatti, riconoscere il diploma di baccellierato internazionale e, al tempo stesso, escludere (come sembra evincersi dalla sua interpretazione) che questo diploma possa essere rilasciato dal nostro sistema scolastico (facendo rientrare in questa dizione le istituzioni sottoposte ad un determinato regime, per le quali lei, signor ministro, si è riservato di emanare una apposita circolare), mi pare veramente un non senso.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Le ricordo che la circolare è già stata predisposta ed attualmente è all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per l'espressione del parere.

LUCIANO GUERZONI. Questo mi conferma nel convincimento che in realtà il legislatore aveva considerato l'ipotesi che il diploma di baccellierato internazionale fosse rilasciato essenzialmente da scuole straniere o, forse, anche da scuole italiane ...

A mio avviso, il problema non è dato dai vincoli o dalle garanzie; il problema di fondo è diverso e consiste nel comprendere le ragioni per le quali le nostre scuole pubbliche non possono rilasciare il diploma di baccellierato, se non ricorrendo ad una sperimentazione che, di fatto, è demandata alla discrezionalità del ministro. Credo che il legislatore dell'epoca abbia ritenuto che il diploma finale costituisse già, in qualche modo, un esame di Stato (se come tale intendiamo un esame rispetto al quale la valutazione è demandata ad una commissione esterna), ove si consideri che nel sistema del

baccellierato dell'ufficio di Ginevra tutte le prove di merito sono valutate da un'unica commissione centrale, insediata a Ginevra, composta da persone diverse dai docenti che hanno direttamente seguito gli studenti nelle singole scuole. Questo aspetto costituisce un limite all'esperienza delle scuole in questione, in quanto dà luogo ad una valutazione basata, in qualche modo, sul *computer* e, quindi, oggettiva al 100 per cento. Tra l'altro, tale meccanismo pone ulteriori interrogativi sui criteri di selezione degli insegnanti (si consideri, per esempio, che gli insegnanti dei collegi del Mondo Unito sono selezionati dai rettori che, ovviamente, godono al riguardo di un'ampia discrezionalità).

Il problema, dunque, non è tanto connesso ai vincoli od alle garanzie, ma si pone in questi termini: il legislatore ha inteso riconoscere il diploma di baccellierato o ha voluto definire soltanto talune equipollenze? Sotto un primo profilo sembrerebbe essersi limitato a quest'ultimo aspetto; sotto un altro versante, quando parla di diploma « rilasciato da istituzioni scolastiche italiane », pone invece una questione che dovremmo in qualche modo risolvere alla luce del nostro ordinamento. In definitiva, ritengo che il riferimento, contenuto nell'ordinanza ministeriale, alle « scuole meramente private », risulti abbastanza nuovo (probabilmente a causa della mia ignoranza) sotto il profilo del nostro ordinamento scolastico. È chiaro che ognuno ha il diritto di istituire scuole private; ma nel momento in cui esse arrivano a rilasciare un diploma che addirittura consente — mi sia permesso di usare, per brevità, una pessima espressione — di « bypassare » l'esame di Stato, finiscono per costituire uno degli assi del nostro sistema scolastico, di fatto e di diritto.

Quando il legislatore ha parlato di istituzioni scolastiche italiane, aveva presente le scuole meramente private? Secondo me, se si rilegessero gli atti della Commissione (la cui lettura da parte mia non è avvenuta di recente), vi sarebbe da scommettere che non aveva in mente tale figura, perché ha parlato di istituzioni

scolastiche italiane ed è noto che tali istituzioni sono quelle che nel nostro sistema scolastico hanno uno statuto giuridico definito: sono cioè le scuole pubbliche e quelle pareggiate legalmente riconosciute, non certo le scuole meramente private.

A mio parere, pur essendo opportuno compiere una valutazione molto più approfondita, con l'ordinanza in questione si abilita tale tipologia di scuole meramente private a rilasciare un titolo che addirittura le fa sopravanzare, d'un sol colpo, le scuole pubbliche. Né vale, signor ministro, dire che il titolo è « esterno » al nostro ordinamento, perché nel momento in cui esso, in virtù della legge e dell'ordinanza, acquisisce peso nel nostro ordinamento come titolo di ammissione all'università (e dunque come titolo spendibile sul mercato del lavoro al pari di un diploma conseguito con l'esame di Stato), non può certo essere definito « esterno ». Può essere considerato « esterno » in quanto disciplinato da un modello formativo — quello del baccellierato internazionale — che ancora non rientra nel nostro sistema; ma il problema è, a mio avviso, di fondo. Non vedo, nella legge n. 738 del 1986, la possibilità di articolare in sede applicativa le seguenti tre categorie: le scuole straniere, le istituzioni meramente private e le istituzioni del nostro sistema scolastico pubblico, che possono rilasciare tale titolo solo per sperimentazione. Ritengo infondata una simile possibilità, per una valutazione di carattere oggettivo e non certo per partito preso, o per preconcetto.

Pertanto, invito il ministro Mattarella a considerare se non sia effettivamente necessario ripensare l'applicazione della legge, giacché lo statuto giuridico che viene definito per le scuole meramente private, ai fini del rilascio e del riconoscimento di tale titolo, mi sembra giuridicamente insostenibile.

Tralascio la questione se il non prevedere od il prevedere la possibilità di aggirare l'esame di Stato sia o non sia costituzionalmente compatibile, perché essa riguarda — in questo ritengo che lei, signor ministro, abbia ragione — la legge n. 738

del 1986. Pur tuttavia non posso non osservare come vi sia un'applicazione quanto meno problematica.

GIROLAMO RALLO. Condivido pienamente quanto è stato sostenuto dai colleghi che mi hanno preceduto in questa circostanza: pertanto, non ripeterò le loro argomentazioni. Desidero soltanto sottolineare alcuni punti che ritengo illuminanti ed essenziali ai fini del dibattito.

Riconosco che il ministro Mattarella non ha fatto altro che riferirsi alla legge 30 ottobre 1986, n. 738, partendo dalla quale ha emesso l'ordinanza in argomento. In altra occasione ebbi a dire, signor ministro, che lei portava sulle spalle un'eredità non sua: adesso aggiungo che, con tale ordinanza, l'ha fatta anche sua!

Certo, si tratta di un'applicazione della legge; ma — com'è stato ampiamente dimostrato dal collega che mi ha preceduto — lei ha anche allargato con la sua interpretazione, nell'ordinanza, quanto è stabilito nella legge medesima laddove vi si legge: « ...o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere... », facendovi rientrare anche le scuole private.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. È la legge ad indicare le istituzioni scolastiche italiane riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra.

GIROLAMO RALLO. Si può anche interpretare la legge in un altro senso e cioè facendo riferimento soltanto alle scuole pubbliche. Lei l'ha interpretata in senso estensivo.

Vorrei rivolgermi alla sua coscienza di ministro della pubblica istruzione per domandarle se non ritenga, obiettivamente e serenamente, che non sia già grave la liberalizzazione dell'accesso alle università codificata dalle leggi italiane. Io ritengo di sì!

Se dunque riconosciamo come eccessiva la liberalizzazione dell'ingresso nelle università (già esistente attraverso quell'esame di Stato burla, di cui ci stiamo

occupando a proposito di un progetto di legge che speriamo lo faccia diventare qualcosa di più serio) e se a tale liberalizzazione aggiungiamo la legge in oggetto, finiamo per dare luogo ad un sistema succedaneo e surrettizio che permette di arrivare più comodamente all'università, senza dover affrontare neppure l'esame di Stato.

Le chiedo, dunque, se non ritenga opportuno, ai fini della serietà dei corsi di studio, offrire una possibilità che già esiste per tutti gli esami intermedi.

Le scuole legalmente riconosciute e soprattutto quelle parificate, in Italia, non fanno altro che sfornare titoli di studio, pezzi di carta! L'esame di Stato è diventato un diplomificio; se lo eliminiamo e diamo la possibilità di arrivare all'università senza averlo affrontato, ciò significa che siamo arrivati al massimo!

Lei, signor ministro, attua la legge; ma ne estende (a mio parere) troppo i significati e le applicazioni.

La Commissione deve prendere atto di una situazione pericolosa per la scuola italiana e fare di tutto per correggere questo piano inclinato che porta ad un degrado continuo della scuola stessa e dei titoli di studio da essa rilasciati, per fermare o quanto meno attenuare il più possibile i disastri che ne conseguono.

Personalmente, penso che l'abolizione del valore legale del titolo di studio sia l'unico mezzo davvero efficace per eliminare le incongruenze e le aberrazioni che hanno prodotto i risultati a tutti noti, anche perché non credo che l'Italia, nel confronto con gli altri Stati, faccia una gran bella figura con il suo ordinamento scolastico, per il modo in cui è strutturato e per la facilità con cui elargisce i titoli di studio.

Ci troviamo di fronte addirittura ad una scorciatoia per « saltare » l'esame di Stato, per cui non possiamo che essere in totale disaccordo!

LUIGIA CORDATI ROSAIA. Signor ministro, devo confessare la mia ignoranza di fronte alle fini interpretazioni della legge che alcuni colleghi hanno dato, anche se

non ho riscontrato nel provvedimento in oggetto quei significati. Sicuramente, si tratta di una legge ambigua e può leggersi in determinati modi; tuttavia quando vengono citate le istituzioni scolastiche non comprendo per quale motivo debbano intendersi quelle estranee al nostro sistema scolastico.

La legge citata si inserisce nel sistema scolastico italiano — che credo sia suo interesse salvaguardare — in cui determinati diplomi vengono rilasciati dalle scuole statali o da quelle pareggiate; sembra difficile peraltro pensare che una legge emanata dal Parlamento si proponga di scardinare completamente tale sistema.

Sinceramente ritengo che non si possa riprendere la discussione sulla legge di riforma dell'esame di maturità — che giustamente è stata interrotta — fino a quando non sarà chiarita la problematica che oggi stiamo affrontando. In caso contrario, mi sentirei presa in giro: come si può riformare l'esame di Stato se si sta aprendo una strada attraverso cui diverrà per noi impossibile interferire con il rilascio di alcuni diplomi che avranno un valore superiore a quelli conseguenti all'esame di maturità, in quanto avranno validità in Italia e all'estero? Fin da ora dichiaro l'indisponibilità del gruppo comunista a riprendere l'esame di quel provvedimento fino a quando non sarà chiarita quest'ultima questione.

Non so se le scuole private, in Italia, siano estranee al sistema scolastico. Mi piacerebbe sentirlo dire, anche se in altre occasioni si afferma il contrario.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho detto questo, onorevole Cordati. Il sistema italiano è composto di scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute.

**LUIGIA CORDATI ROSAIA**. Quindi, le scuole private sono esterne.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Quelle meramente private, sì.

**LUIGIA CORDATI ROSAIA**. Mi piace sentirlo dire perché allora quando si parlerà di finanziamenti, si potrà dire che sono esterne.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si tratta di questo.

**LUIGIA CORDATI ROSAIA**. Comunque, mi sembra assurdo che con una legge si sovverta l'ordinamento scolastico italiano. Certamente siamo in ritardo relativamente all'approvazione di una normativa in materia, però dobbiamo cercare di non far passare un provvedimento che aggraverebbe la situazione del sistema scolastico.

Dai colleghi Guerzoni e Soave ed anche da lei, signor ministro, sono state date letture diverse della legge citata ed io mi permetto di suggerirne un'altra. Considerato il nostro ordinamento scolastico, leggerei il provvedimento, per così dire, al contrario: poiché esso si inserisce in un ordinamento che prevede la possibilità per le scuole meramente private di fornire diplomi e diplomi di idoneità, riguarderà soltanto il sistema pubblico e le scuole pareggiate legalmente riconosciute.

A mio avviso, dovremmo invitare il ministro a riesaminare la questione, anche in seno alla nostra Commissione, al fine di evitare che il provvedimento possa proporre norme incostituzionali: in tal caso dovrebbe essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale ed invalidato per poterne predisporre uno nuovo.

**SERGIO MATTARELLA**, *Ministro della pubblica istruzione*. Non occorre giungere fino alla Corte costituzionale: basta cambiare la legge.

**LUIGIA CORDATI ROSAIA**. Intendevo solo pormi nell'ottica del ministro nel momento in cui avesse letto un provvedimento inaccettabile dal punto di vista costituzionale. In ogni caso, a mio avviso, non è accettabile la soluzione proposta dal Ministero della pubblica istruzione.

SERGIO SOAVE. Non ricordo di aver mai letto, nelle varie leggi, la proposizione « istituzioni scolastiche meramente private »; si parla semmai di scuole pubbliche, private, parificate o pareggiate. Si tratta forse di una nuova categoria giuridica ?

LUCIANO GUERZONI. Se sono meramente private, non sono istituzioni scolastiche.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei poter continuare l'approfondimento dell'argomento con la Commissione, anche per consentire a tutti di riflettere ulteriormente sulla discussione svoltasi.

Per rispondere all'onorevole Soave, desidero chiarire che si parla di scuole « meramente private » per evitare che, usando il termine « private », si creasse, rispetto alle scuole statali, un privilegio per quelle pareggiate legalmente riconosciute.

L'onorevole Bruni — che mi piace non sia presente — avrebbe fatto meglio a riferire le sue argomentazioni alla legge, piuttosto che all'ordinanza.

La legge n. 738 conferisce ai diplomi rilasciati dalle istituzioni scolastiche riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra carattere equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, chiarendo, tra l'altro, che i corsi possono anche essere di durata inferiore. Tale legge, come recita l'articolo 2, non si riferisce soltanto alle scuole straniere, ma anche a quelle italiane.

Per quale motivo ho definito le scuole straniere di baccellierato e quelle meramente private, come istituzioni estranee, ma accomunate da un unico elemento ed appartenenti ad un'unica area ? Perché esse, in virtù della legge n. 738, acquistano rilievo attraverso Ginevra, mi sia consentita questa espressione. Sono istituzioni e scuole che vengono riconosciute dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra; in questo senso sono

estranee al nostro sistema e pervengono alla nostra attenzione solo attraverso il riconoscimento operato da tale organismo.

Desidero formulare un'altra considerazione, che rimetto alla valutazione della Commissione e che affronteremo in un successivo incontro. Come è stato già detto dall'onorevole Bruni, se si prevedesse solo la prima parte dell'ordinanza ministeriale, quella relativa alle scuole straniere e alle loro derivazioni operanti in Italia, ne deriverebbe una conseguenza facilmente prevedibile: per qualunque istituzione scolastica italiana meramente privata sarebbe sufficiente farsi riconoscere come sezione o succursale di un'istituto straniero per ottenere l'identico effetto, introducendo in più un elemento per così dire di colonizzazione del nostro paese. Cioè, come se l'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra operasse in Italia comunque per il tramite di istituzioni scolastiche di altri paesi.

Ho pensato a questa soluzione, ma non mi è parsa la scelta migliore. Sono sempre pronto a rimettermi agli orientamenti del Parlamento, ma ho il dovere di far presente quali sarebbero le conseguenze: in questo caso, un'impropria colonizzazione del nostro paese.

All'onorevole Soave desidero rispondere che non è previsto solo il vincolo dell'esame preventivo di scuola di Stato; vi è anche quello dell'elevazione a cinque anni della durata del corso di studi, il che non è irrilevante. Tale vincolo, oltre tutto, non è previsto dalla legge n. 738, la quale, anzi, opera un implicito riconoscimento per una durata inferiore.

L'onorevole Guerzoni mi chiedeva perché si è prevista la sperimentazione per le scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute. Ci siamo posti il problema al punto da chiedere al Consiglio di Stato un parere sul modo con il quale rendere inequivoca l'estensione del baccellierato alle istituzioni scolastiche pubbliche del nostro paese. Il parere del Consiglio di Stato ci ha confortato nella nostra scelta.

La legge prevede che l'Ufficio di Ginevra non conceda riconoscimenti *ex novo*,

ma formuli un giudizio di idoneità e di congruità, operato secondo criteri e parametri di valutazione prestabiliti, per istituzioni che già rilascino il titolo di baccellierato. Poiché questa fase di preventiva applicazione è necessaria, l'unico modo per le nostre istituzioni scolastiche per attuarla è la sperimentazione. Si tratta di una soluzione temporanea, per consentire alle nostre istituzioni scolastiche pubbliche di rilasciare poi, in via definitiva, il titolo di baccellierato.

Questo è il motivo della distinzione in due ordinanze. La prima ordinanza rappresenta il recepimento di un riconoscimento di equipollenza di titolo, attraverso istituzioni riconosciute dall'ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra e che, in questo senso, sono estranee al nostro ordinamento, siano esse nate in Francia in Germania o in Italia. La seconda ordinanza, invece, deriva dal fatto che per le istituzioni pubbliche del nostro paese la sperimentazione rappresenta l'unica strada attraverso cui pervenire al riconoscimento. Una distinzione tra i due provvedimenti è nelle cose.

Potrei anche dare lettura del parere del Consiglio di Stato...

LUCIANO GUERZONI. Ne prenderemo conoscenza insieme agli atti più sostanziosi, che spero ci verranno forniti.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. In conclusione, vorrei formulare una considerazione con molta serenità. L'onorevole Rallo — che ora è assente — mi ha chiesto cosa penso in coscienza come ministro della pubblica istruzione. Al di là delle mie convinzioni personali, come ministro ho il dovere di applicare le leggi esistenti, (anche se spesso ci si lamenta del fatto che non vengono applicate o che lo si fa con grave ritardo); se poi il Parlamento ritiene di dover modificare la legge approvata tre anni e mezzo fa, non ho alcuna difficoltà ad attivare iniziative in questo

senso. Ribadisco, però, che l'ordinanza emanata è esattamente applicativa di quanto la legge ha disposto; ripeto, anzi, che se avessi limitato l'ordinanza alle scuole straniere, saremmo andati incontro alle gravi conseguenze prima evidenziate.

Siamo di fronte ad una scelta che ci riguarda tutti, ma che io avverto nella mia responsabilità. Vi è un processo di integrazione che prevede alcune condizioni e alcune formule di circolazione; se il Parlamento ritiene che si debba prevedere comunque un esame di Stato successivo, è naturalmente libero di farlo; deve essere chiaro, però, che compie una scelta diversa da quella operata con la legge n. 738, la quale parla di equipollenza dei diplomi di baccellierato. Una scelta di questo genere non riguarda il Ministero della pubblica istruzione, ma attiene esclusivamente al Parlamento; finché, però, rimane in vigore la legge attuale, che ha stabilito esplicitamente che non debba esservi l'esame di Stato finale, io non posso applicarla diversamente.

Con una serena disponibilità ad approfondire ulteriormente l'argomento, auspico che la discussione possa continuare in un'altra seduta, con ulteriori elementi forniti da me o dai commissari. Credo, comunque, che tale questione non abbia alcuna attinenza con l'esame di maturità; non è solo una constatazione di fatto sul rigore e sulla serietà con cui l'ufficio di Ginevra opera i suoi riconoscimenti (al quale, comunque, tale facoltà è stata attribuita da una scelta del legislatore); il percorso istituito non è affatto più agile e agevole di quello delle scuole di Stato che si conclude con l'esame di maturità: anzi, è vero il contrario. Non vi è, quindi, alcun elemento che induca a dover smentire la scelta fatta.

Sono disponibile, ripeto, ad approfondimenti ulteriori e ad esaminare le indicazioni del Parlamento anche per un ripensamento rispetto alla soluzione adottata con la legge n. 738. Ribadisco, però, che è stato il provvedimento approvato dal Parlamento a creare queste condi-

zioni; sottolineo, anzi, che esso non prevedeva un'estensione alle scuole pubbliche (ciò si evince dalle conclusioni del Consiglio di Stato, ma anche dal contenuto letterale della legge), ma era configurabile un'interpretazione tendente ad escluderla.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Mattarella per la sua partecipazione. Consideriamo come imperativo l'impegno ad acquisire ulteriore documentazione, compreso il parere del Consiglio di Stato, e faremo in modo che la prossima seduta giovi ad un ulteriore approfondimento-

senza rappresentare solo una prosecuzione, in termini temporali, dell'audizione odierna.

**La seduta termina alle 17,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni ed Or-  
gani Collegiali alle 21,15.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

—\*—

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Nella biblioteca del Presidente della Camera)

**ORE 9,30**

Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

—\*—

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

### **ORE 15**

- 1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
- 2) Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
- 3) Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

(Presso Aula delle Giunte - Servizio prerogative e immunità)

**ORE 15,30**

*Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Napoli (doc. IV, n. 91).  
Relatore: Guidetti Serra.

Contro il deputato Farace (doc. IV, n. 94).  
Relatore: Valensise.

*Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Vesce (doc. IV, n. 81).  
Relatore: Vairo.

Contro il deputato Amodeo (doc. IV, n. 93).  
Relatore: D'Angelo.

Contro il deputato Brescia (doc. IV, n. 139).  
Relatore: D'Alia.

\* \* \*

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente)**

—\*—

***Mercoledì 14 febbraio***

---

(Aula I Commissione)

**ORE 12,45**

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

PACETTI ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2463).

*(Parere della II, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione).*

Relatore per la I Commissione: Cardetti; relatore per la VIII Commissione: Lusetti.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

(Aula II Commissione)

**ORE 14**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).*

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).*

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

*(Parere della I Commissione).*

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

*(Parere della X e della XIII Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

*(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).*

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).*

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).*

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

\* \* \*

## ***Giovedì 15 febbraio***

(Aula II Commissione)

**ORE 14**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvato dal Senato)* (4414).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).*

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).*

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

*(Parere della I Commissione).*

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

*(Parere della X e della XIII Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

*(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).*

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).*

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).*

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

\* \* \*

**Venerdì 16 febbraio**

(Aula II Commissione)

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvato dal Senato)* (4414).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).*

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).*

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

*(Parere della I Commissione).*

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

*(Parere della X e della XIII Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

*(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).*

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).*

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).*

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

## COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

—\*—

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Aula della Commissione difesa).

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza delle Commissioni III e IV, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

(Aula della IX Commissione).

**ORE 12**

**In sede referente.**

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

*(Parere della I e della V Commissione).*

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1201).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

Relatori: Botta e D'Addario, per la VIII Commissione; Bonsignore e Ridi, per la IX Commissione.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Aula della VIII Commissione).

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Esame del disegno:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (4546).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione).*

Relatori: Galli, per la VIII Commissione; Bonsignore e Brunetto per la XII Commissione.

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 10**

**Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

Comunicazioni del Presidente.

---

**ORE 11**

*Svolgimento di interrogazioni:*

SAVINO: n. 5-01687 - Situazione dell'amministrazione comunale di Calvello (21 settembre 1989).

VALENSISE: n. 5-01960 - Situazione finanziaria del comune di Scilla (5 febbraio 1990 già interrogazione a risposta scritta n. 4-16598 del 10 novembre 1989).

---

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).  
(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

Relatore: Soddu.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionale:*

BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).  
(Parere della V Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).  
Relatore: Labriola.

*Esame delle proposte di legge:*

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).

CASTAGNETTI GUGLIELMO: Istituzione presso i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato di sezioni transitorie per l'accelerazione ed il rispetto dei termini nei giudizi amministrativi (4052).

(Parere della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Labriola.

---

**In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2,  
del Regolamento**

*Disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4567).

Relatore: Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (4572).

Relatore: Ciaffi.

---

**ORE 12**

**Comitato dei nove.**

Esame del disegno di legge n. 4469, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato ».

\* \* \*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 3641 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3962).

(*Parere della V e della IX Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

*(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).*

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

*(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Nicotra.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

*(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)* — Relatore: Bargone.

*Esame delle proposte di legge:*

TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).

*(Parere della I e della XI Commissione).*

SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).

*(Parere della I Commissione).*

Relatore: Vairo.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

*(Parere della I Commissione)* — Relatore: Mastrantuono.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

*(Parere della I e della IV Commissione).*

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

*(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

*(Parere della I e della IV Commissione).*

Relatore: Mellini.

---

**In sede consultiva.**

*Parere sulla proposta di legge:*

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

*(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Vairo.*

---

DELIBERAZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, IN TEMA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

*(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).*

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

*(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Nicotra.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

*(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)* — Relatore: Bargone.

*Esame delle proposte di legge:*

TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).

*(Parere della I e della XI Commissione).*

SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).

*(Parere della I Commissione).*

Relatore: Vairo.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

*(Parere della I Commissione)* — Relatore: Mastrantuono.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

*(Parere della I e della IV Commissione).*

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

*(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

*(Parere della I e della IV Commissione).*

Relatore: Mellini.

---

DELIBERAZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, IN TEMA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).

(Parere della II, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Bianco.

---

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Foschi.

---

*Discussione della risoluzione:*

RUTELLI ed altri: n. 7-00311 (Sui rischi nucleari dell'isola de La Maddalena).

---

*Svolgimento di interrogazioni:*

VISCARDI: n. 5-01379 (6 aprile 1989) (Sull'importazione di pelli di canguro australiano).

BOSELLI ed altri: n. 5-01419 (19 aprile 1989) (Sull'importazione di pelli di canguro australiano).

PAZZAGLIA: n. 5-01949 (31 gennaio 1990; già interrogazione a risposta scritta n. 4-12619 del 13 aprile 1989) (Sull'importazione di pelli di canguro australiano).

---

*Svolgimento di interrogazioni:*

BIONDI e RUTELLI n. 5-01970 (7 febbraio 1990; già interrogazione a risposta orale 3-01684 del 19 aprile 1989); BIANCO n. 5-01979 (12 febbraio 1990; già interrogazione a risposta orale 3-01699 del 26 aprile 1989); VESCE ed altri: n. 5-01980 (12 febbraio 1990; già interrogazione a risposta scritta 4-14825 del 26 luglio 1989); Sull'importazione di pelli di canguro australiano.

---

**ORE 15**

**Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.**

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9,30**

Seguito delle comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

\* \* \*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito [Approvata dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato] (3717).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Meleleo.

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame dei provvedimenti nn. 1709, 2527, 2841, 2975 e 3537 concernenti l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva.

\* \* \*

**Giovedì 15 febbraio**

---

**ORE 9,30****In sede legislativa.***Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione)* — Relatore: Perrone.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4242).

*(Parere della I, della II e della V Commissione)* — Relatore: Savio.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4274).

*(Parere della V e della VIII Commissione)* — Relatore: Perrone.

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (3896).

Relatore: Caccia.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).

*(Parere della I e della XII Commissione)*.

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

*(Parere della I Commissione)*.

Relatore: Caccia.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).*

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).

*(Parere della V e della XI Commissione).*

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

*(Parere della V e della XI Commissione).*

FIORI: Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatore: Savio.

*Esame della proposta di legge:*

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito [Approvata dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato] (3717).

*(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Meleleo.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge e sugli emendamenti:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (4469-A).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Gunnella.

*Riesame del parere sul disegno di legge:*

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

*Parere sul disegno di legge:*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-341-1979-4315).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Orsini.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (*Approvato dal Senato*) (4465).

(*Parere alla I e alla II Commissione*) — Relatore: Carrus.

*Parere sulla proposta di legge:*

Senatori DE CINQUE ed altri: Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (3928).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Monaci.

*Parere sul testo unificato e sugli emendamenti al disegno e alla proposta di legge:*

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta di trascrizione (2257).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

*Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:*

FERRARINI ed altri: Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso (1043).

TANCREDI ed altri: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (1638).

RICCIUTI: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (886).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (159-1265-1528-1585-2454-2618).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

*Parere sulle proposte di legge:*

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (399-458-478-1716-1748-B).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403-460-1429-1901-2518).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

*Parere sulla proposta di legge:*

CECI ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati (757-B).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Coloni.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452-889-1163).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Zarro.

---

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Orsini Gianfranco.

*Parere sul disegno di legge:*

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Tarabini.

---

**ORE 12**

**Comitato permanente per il controllo sulla politica di bilancio e la politica monetaria.**

Seguito delle comunicazioni del Presidente.

---

**ORE 16**

**Comitato permanente per il controllo sulla politica di sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno.**

Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 10,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*approvato dal Senato*) (3755).

(*Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento*).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Usellini.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione delle proposte di legge:*

Senatori MAZZOLA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (*Approvata dalla II Commissione del Senato*) (4181).

(*Parere della I e V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento*).

PATRIA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572).

(*Parere della I, della II e della V Commissione*).

ERMELLI CUPELLI: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

SAVIO: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

AULETA ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

ROSSI di MONTELERÀ ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

FERRARINI ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

POLI BORTONE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

FERRARI WILMO ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

CERUTI e LANZINGER: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

Relatore: Usellini.

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e della proposta di legge:*

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257).

*(Parere della II, della V, della IX e della X Commissione).*

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della IX Commissione).*

Relatore: Usellini.

*Discussione del disegno di legge:*

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (3385).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione)*

— Relatore: Piro.

—

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

—

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Progetti di legge nn. 114-662-4373 (cessione aree demaniali in provincia di Belluno).

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

—

**ORE 8,30**

Audizione ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro delle finanze sullo stato di attuazione della riforma del sistema di riscossione dei tributi.

—

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —  
Relatore: Piro.

*Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:*

PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

(*Parere della II Commissione*).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).  
(*Parere della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).

(*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

Relatore: Giacomo Rosini.

---

**ORE 12,30**

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Guido Cesati a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Relatore: D'Amato Carlo.

\* \* \*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 2365 e 3335, concernenti il divieto dell'interruzione pubblicitaria nei film.

---

**ORE 10**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).*

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).

*(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).*

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

*(Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione).*

Relatore: Portatadino.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ARTIOLI ed altri: Disciplina dell'informazione sessuale nelle scuole statali (280).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per l'informazione sessuale nelle scuole statali (1001).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).

*(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).*

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).

*(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).*

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatore: Gelli.

*Esame delle proposte di legge:*

Senatori RUMOR ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4449).

*(Parere della I, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).*

SAVIO ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (3663).

*(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione).*

Relatore: Del Bue.

*Esame della proposta di legge:*

DE JULIO ed altri: Provvedimenti per il riequilibrio del sistema universitario statale (4164).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione)* — Relatore: Buonocore.

---

**ORE 11,30**

Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle modifiche all'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la CEI concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

---

**ORE 13**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3804 e abbinate (Legge quadro sullo sport).

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 3544 e 2333, concernenti « Nuova disciplina degli esami di maturità ».

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).  
(*Parere della I, della III, della V e della XI Commissione*).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(*Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione*).

Relatore: Portatadino.

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e della proposta di legge:*

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).  
(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione) — Relatore: Seppia.

—

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

SAVINO ed altri: Norme per la promozione dell'educazione degli adulti (3681).  
(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Savino.

—

**ORE 13**

**Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

—

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 2717, concernente « Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco ».

\* \* \*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 8,30**

*Svolgimento di interrogazioni:*

DI PIETRO ed altri: n. 5-01008 (Costruzione porcilaia nel comprensorio dei Monti della Laga).

MIGLIASSO ed altri: n. 5-01465 (Inquinamento nel comune di Rivalta provocato dalla ditta CMA).

SANNELLA ed altri: n. 5-01840 (Eliminazione asfalto contaminato per rovesciamento « aspirolio » su SS 16).

SANNELLA ed altri: n. 5-01866 (30 novembre 1989) (Impianto di trattamento acque di rivegetazione delle olive in comune di Martinafranca).

---

**ORE 9**

**In sede consultiva.**

*Seguito del parere sul disegno di legge:*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).  
(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla I Commissione) — Relatore: Botta.

---

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

BOTTA ed altri: Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per il triennio 1988-1990 ed estensione del programma straordinario di interventi edilizi all'organizzazione addestrativa e mobile dell'Arma dei Carabinieri, nonché alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale dipendente (2467).

(Parere della I, della II, della IV, della V e della XI Commissione) —  
Relatore: Manfredi.

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 10,30**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

---

**ORE 14,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 2258 e delle proposte di legge nn. 860, 1296, 3043 e 3858, concernenti Roma capitale.

\* \* \*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

*(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione) — Relatori: D'amato Carlo e Matulli.*

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).

*(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).*

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).

*(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).*

Relatore: Cerofolini.

---

*Discussione delle risoluzioni:*

CIOCCI Lorenzo ed altri: n. 7-00290 (ferrovia Fiumicino-Ostiense) (27 settembre 1989).

LUCCHESI ed altri: n. 7-00320 (personale Ente ferrovie dello Stato) (1° febbraio 1990).

---

**ORE 15**

**Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9,30**

**Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 16**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 97-2875, concernenti la circolazione delle trattrici agricole.

\* \* \*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.*

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Viscardi.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

*(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.*

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

*(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).*

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

*(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).*

Relatore: Napoli.

\* \* \*

### ***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.*

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Viscardi.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

*(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.*

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

**SCOTTI VIRGINIO** ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

*(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).*

**BIANCHINI** ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

*(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).*

Relatore: Napoli.

\* \* \*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 8,45**

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul nuovo testo del disegno di legge:*

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (*Approvato dalla I Commissione della Camera*) (3464).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gelpi.

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatore CROCETTA ed altri; RICEVUTO ed altri; FILETTI e MOLTISANTI; ZANGARA ed altri; PINTO ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela (*Approvate, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato*) (4497).

ALAGNA ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gela (3797).

(*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bianchi Fortunato.

---

**ORE 9**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4319 (Corpo forestale).

---

**ORE 9,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 2324 e abbinate (piccola impresa).

---

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 4409 (adeguamento automatico retribuzione).

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4480 (prepensionamento del personale delle Ferrovie dello Stato).

---

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4384 (perequazione pensioni).

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 9**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del testo unificato:*

SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (*Approvato dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e modificato dalla XI Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica*) (399-458-1716-1748/B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(*Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione*) — Relatore: Azzolini.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CRISTOFORI ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327).

(*Parere della V e della XII Commissione*).

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

FERRARI MARTE: Età pensionabile per i primari ospedalieri (962).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1204).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

MENSORIO: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età (1684).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

LATTANZIO ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

BIONDI: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

Relatore: Antonucci.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319).

*(Parere della I, della V e della XIII Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.*

*Esame delle proposte di legge:*

SANTORO ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431).

*(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).*

BORGOGLIO ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050).

*(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).*

MARTINAZZOLI ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).

*(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).*

Relatore: Lombardo.

*Esame della proposta di legge:*

FIORI: Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (4280).

*(Parere della I e V Commissione) — Relatore: Borruso.*

---

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico *(Approvato dalla VI Commissione della Camera)* (3124-A).

*(Parere all'Assemblea) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato *(Approvato dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica)* (4465).

*(Parere alla I e alla II Commissione) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 466-2411-2413:*

Insider trading.

*(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 4227-1058-1107-3593:*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.

*(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Cimmino.*

---

**ORE 13,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 463 (consulenti del lavoro).

—

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 490 (previdenza ingegneri e architetti).

\* \* \*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—\*—

*Mercoledì 15 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Discussione del disegno di legge:*

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione) —  
Relatore: Poggiolini.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (Approvata dal Senato) (3680).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Brunetto.

*Esame della proposta di legge:*

STRUMENDO ed altri: Istituzione del collegio professionale dei depositari di medicinali (1685).

(Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Tagliabue.

\* \* \*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 10**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CRESCENZI ed altri: Disposizioni in materia di usi civici (817).  
(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

FERRARI MARTE ed altri: Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento (932).  
(Parere della I, della II e della V Commissione).

NICOTRA: Dichiarazione di estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici (2275).  
(Parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

VALENSISE ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici (2567).  
(Parere della VI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BRUNI FRANCESCO ed altri: Nuove norme concernenti i diritti di uso civico (4035).  
(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione).

Relatore: Bruni Francesco.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

NARDONE ed altri: Adeguamento del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria » (3847).  
(Parere della I e della VII Commissione) — Relatore: Martino.

*Esame della proposta di legge:*

RUTELLI ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (4277).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Felissari.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

**Giovedì 15 febbraio**

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere della V e della X Commissione) — Relatore: Rabino.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione) — Relatore: Pellizzari.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: Zuech.

---

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402 e 4467 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

(Via del Seminario 76 – Aula III Piano)

### ORE 14,30

*Pareri ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:*

A.S. n. 2044 recante: « Disposizioni per la tenuta di San Rossore ». (Relatore: dep. Augusto Barbera).

A.S. n. 492 recante: « Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione »;

A.S. n. 799 recante: « Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione »;

A.S. n. 823 recante: « Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità »;

A.S. n. 831 recante: « Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità »;

A.S. n. 1018 recante: « Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità »;

A.S. n. 1947 recante: « Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità ». (Relatore: dep. Gianni Lanzinger).

A.S. n. 2036 recante: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ». (Relatore: dep. Vito Riggio).

A.S. n. 2038 recante: « Interventi urgenti per la zootecnia ».  
(Relatore: dep. Salvatore Meleleo).

A.S. n. 2051 recante: « Legge quadro della professione di maestro di sci ».  
(Relatore: sen. Giovanni Azzaretti).

A.S. n. 1896 recante: « Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale ».  
(Relatore: sen. Marino Cortese).

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 15**

### **Osservazioni su provvedimenti legislativi**

*Esame dei seguenti atti:*

1. Disegno di legge n. 1947:

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Disegno di legge n. 2058:

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

*(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).*

---

### **Procedure informative**

Indagine conoscitiva in tema di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni: esame della proposta di documento conclusivo.

\* \* \*

***Giovedì 15 febbraio***

---

**ORE 15**

**Osservazioni su provvedimenti legislativi**

*Esame dei seguenti atti:*

Norme per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno (2029).

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza-lavoro maschile e femminile (C. 3157).

*(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).*

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle partecipazioni statali

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate  
relative al nuovo codice di procedura penale

—\*—

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Aula II Piano - Via del Seminario, 76)

**ORE 15**

Seguito esame dell'emissione parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 su proposta del Governo di modifica dell'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

\* \* \*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

(Via del Seminario, 76 – Aula V Piano)

**ORE 19**

Comunicazioni del Presidente in ordine allo stato dei lavori dell'inchiesta sulle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—\*—

*Mercoledì 14 febbraio*

---

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

**ORE 8,30**

Gruppo di lavoro n. 3: sulla fase dell'emergenza e la ricostruzione edilizia.

\* \* \*

*Giovedì 15 febbraio*

---

(Palazzo S. Macuto - Via del Seminario, 76)

**ORE 8,30**

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

\* \* \*

PAGINA BIANCA

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Mercoledì 14 febbraio**

<b>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .</b>	<b>V</b>
ORE 15,30 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) . . . . .</b>	<b>VI</b>
ORE 12,45 - Referente (Aula I Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .</b>	<b>VII</b>
ORE 14 - Referente (Aula II Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) . . . . .</b>	<b>XII</b>
ORE 12 - Referente (Aula IX Commissione).	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI . . . . .</b>	<b>XIV</b>
ORE 10 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 11 - Interrogazioni - Legislativa - Referente - Parere articolo 9-bis del Regolamento.	
ORE 12 - Comitato dei nove.	
<b>II GIUSTIZIA . . . . .</b>	<b>XVII</b>
ORE 9 - Comitato ristretto.	
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Consultiva - Delibera- zione di indagine conoscitiva.	

	<i>Pag.</i>
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI . . . . .</b>	<b>XXI</b>
ORE 9,30 - Referente - Consultiva - Risoluzione - Interrogazioni.	
ORE 15 - Comitato permanente esame di trattati.	
<b>IV DIFESA . . . . .</b>	<b>XXIII</b>
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza - Referente.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE . . . . .</b>	<b>XXVI</b>
ORE 9,30 - Consultiva - Comitato permanente pareri.	
ORE 12 - Comitato permanente controllo politica di bilancio.	
ORE 16 - Comitato permanente politica di sviluppo.	
<b>VI FINANZE . . . . .</b>	<b>XXIX</b>
ORE 10,30 - Consultiva - Legislativa.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE . . . . .</b>	<b>XXXIII</b>
ORE 9 - Comitato ristretto.	
ORE 10 - Legislativa - Referente.	
ORE 11,30 - Comunicazioni del Governo.	
ORE 13 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . . . . .</b>	<b>XXXVII</b>
ORE 8,30 - Interrogazioni.	
ORE 9 - Consultiva - Referente.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI . . . . .</b>	<b>XXXIX</b>
ORE 9,30 - Referente - Risoluzioni.	
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	

	<i>Pag.</i>
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b>	XLI
ORE 9,30 - Referente.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . .</b>	XLIV
ORE 8,45 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9 - Comitato ristretto.	
ORE 9,30 - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
<b>XII AFFARI SOCIALI . . . . .</b>	XLIX
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
<b>XIII AGRICOLTURA . . . . .</b>	L
ORE 10 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . . .</b>	LII
ORE 14,30 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . .</b>	LIV
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .</b>	LVI
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI. . . . .</b>	LVIII
ORE 19 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .</b>	<b>LIX</b>
ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 3.	

**Giovedì 15 febbraio**

<b>GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . .</b>	<b>III</b>
ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.	
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .</b>	<b>IV</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .</b>	<b>VIII</b>
ORE 14 - Referente (Aula II Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) . . . . .</b>	<b>XI</b>
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza (Aula IV Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII) . . . . .</b>	<b>XIII</b>
ORE 9,30 - Referente (Aula VIII Commissione).	
<b>II GIUSTIZIA . . . . .</b>	<b>XIX</b>
ORE 9,30 - Referente - Deliberazione di indagine conoscitiva.	
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI . . . . .</b>	<b>XXII</b>
ORE 9,30 - Seguito delle comunicazioni Ministro coordinamento politiche comunitarie.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>IV DIFESA</b> . . . . .	XXIV
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	XXXI
ORE 8,30 - Audizione Ministro delle finanze.	
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 12,30 - Parere su nomina.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE</b> . . . . .	XXXV
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b> . . . . .	XXXVIII
ORE 10,30 - Comitato ristretto.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . . .	XL
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b>	XLII
ORE 9,30 - Referente.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO</b> . . . . .	XLV
ORE 9 - Legislativa - Referente - Consultiva.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
<b>XIII AGRICOLTURA</b> . . . . .	LI
ORE 9,30 - Referente - Comitato ristretto.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO</b> . . . . .	LV
ORE 15 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE . . . . .</b>	<b>LVII</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .</b>	<b>LIX</b>
ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 2.	

---

**Venerdì 16 febbraio**

<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .</b>	<b>IX</b>
ORE 9,30 - Referente - (Aula II Commissione).	